

## INDICE

### CAPITOLO I

#### Applicazione dei principi contabili internazionali in Italia.

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 I principali attori della transazione ai principi contabili internazionali.....                              | 6; |
| 1.2 La normativa comunitaria .....                                                                               | 8  |
| 1.2.1 Il Regolamento CE 1606/2002 .....                                                                          | 9  |
| 1.3 Il quadro normativo in Italia in seguito all'esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento CE 1606/2002... | 11 |
| 1.4 Effetti del passaggio ai principi contabili internazionali .....                                             | 14 |
| 1.5.1 I bilanci delle piccole e medie imprese.....                                                               | 18 |
| 1.5.2 Ipotesi di modifiche al Codice Civile proposte dall'OIC.....                                               | 22 |
| 1.6 Conclusioni .....                                                                                            | 23 |

### CAPITOLO II

#### Logiche sottese ai “Principi civilistici - OIC” e ai “Principi IAS/IFRS”.

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Origini e principi fondanti dei due sistemi alternativi per la redazione del bilancio di esercizio. .... | 26 |
| 2.2 I Postulati del bilancio redatto secondo le disposizioni del Codice Civile.....                          | 28 |
| 2.2.1 Le clausole generali. ....                                                                             | 30 |
| 2.2.2 Principi di redazione sanciti dall'art. 2423 del Codice Civile.....                                    | 36 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.3 Ulteriori principi di redazione sanciti da altre norme del Codice Civile.....                               | 46  |
| 2.3 Lo Stato Patrimoniale secondo la normativa civilistica. ....                                                  | 51  |
| 2.4 Il Conto Economico secondo la normativa civilistica. .                                                        | 54  |
| 2.5 La Nota Integrativa secondo la normativa civilistica. ..                                                      | 59  |
| 2.5.1 La Relazione sulla Gestione secondo la normativa civilistica. ....                                          | 62  |
| 2.6 Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.....                                 | 64  |
| 2.7 I postulati del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.....                    | 67  |
| 2.8 Lo Stato Patrimoniale secondo i principi IAS/IFRS.....                                                        | 78  |
| 2.9 Il Conto Economico secondo i principi IAS/IFRS. ....                                                          | 84  |
| 2.10 Il Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. ....              | 86  |
| 2.11 Il Rendiconto Finanziario secondo i principi IAS/IFRS. ....                                                  | 88  |
| 2.12 Le Note al bilancio secondo i principi IAS/IFRS.....                                                         | 94  |
| 2.12.1 Relazione degli amministratori.....                                                                        | 96  |
| 2.13 Confronto tra la normativa italiana in materia di bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS... | 96  |
| CAPITOLO III                                                                                                      |     |
| <u>Confronto tra i criteri di valutazione elaborati dall'OIC e quelli elaborati dallo IASB</u>                    |     |
| 3.1 Scopo e struttura del confronto fra i diversi criteri di valutazione. ....                                    | 99  |
| 3.2 Le immobilizzazioni immateriali.....                                                                          | 100 |

|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.1 Criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile..... | 100 |
| 3.2.2 Criteri di valutazione delle attività immateriali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. ....                                        | 112 |
| 3.2.3 Valutazione delle immobilizzazioni immateriali: esempio numerico. ....                                                                              | 123 |
| 3.3 Le immobilizzazioni materiali .....                                                                                                                   | 131 |
| 3.3.1 Criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile. ....  | 131 |
| 3.3.2 Criteri di valutazione delle attività materiali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. ....                                          | 141 |
| 3.3.3 Valutazione delle immobilizzazioni materiali: esempio numerico.....                                                                                 | 150 |
| 3.4 I crediti .....                                                                                                                                       | 159 |
| 3.4.1 Criteri di valutazione dei crediti secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.....                        | 159 |
| 3.4.2 Criteri di valutazione dei crediti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.....                                                        | 164 |
| 3.4.3 Valutazione dei crediti: esempio numerico. ....                                                                                                     | 170 |
| 3.5 I debiti.....                                                                                                                                         | 174 |
| 3.5.1 Criteri di valutazione dei debiti secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.....                         | 174 |
| 3.5.2 Criteri di valutazione dei debiti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.....                                                         | 179 |

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5.3 Valutazione dei debiti: esempio numerico.....                                                                                                             | 183 |
| 3.6 Le operazioni in valuta estera. ....                                                                                                                        | 185 |
| 3.6.1 Criteri di valutazione delle operazioni in valuta estera<br>secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le<br>disposizioni del Codice Civile. .... | 190 |
| 3.6.2 Criteri di valutazione delle operazioni in valuta estera<br>secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS... ..                                    | 190 |
| 3.6.3 Valutazione delle operazioni in valuta estera: esempio<br>numerico.....                                                                                   | 195 |
| Bibliografia .....                                                                                                                                              | 201 |
| Sito grafia.....                                                                                                                                                | 203 |

## CAPITOLO I

### **Applicazione dei principi contabili internazionali in Italia.**

#### **1.1 I principali attori della transizione ai principi contabili internazionali.**

Prima di affrontare le disposizioni e i regolamenti Comunitari, inerenti il passaggio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è opportuno conoscere i principali attori coinvolti.

Lo IASC – *International Accounting Standard Committee* – e' stato costituito nel 1973 per promuovere l'armonizzazione dei principi contabili. Lo IASC, organizzazione *no profit*, nel corso del tempo ha acquisito autorevolezza a livello internazionale, grazie al suo corpo di principi, gli IAS – *International Accounting Standard*<sup>1</sup>. Il 1° aprile 2001 lo IASC si è trasformato in IASB – *International Accounting Standard Board* – i cui nuovi principi vengono denominati IFRS – *International Financial Reporting Standards*. Lo IASB ha assimilato gli IAS, pur rivedendone in molti casi il contenuto, ma mantenendone la denominazione, quindi con IAS/IFRS si indica l'intero corpo dei principi contabili internazionali. All'interno dello IASC operano le principali organizzazioni professionali

---

<sup>1</sup> Si veda Antonio Zurzolo – I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS – in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2003, pag.472.

in materia contabile dei paesi che hanno riconosciuto e adottano i principi IAS/IFRS.

Si segnala, in particolare, l'entrata nello IASC nel 1979 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa nel 1993. I due Consigli poi si unirono per dar vita all'Organismo Italiano di Contabilità.

Il SAC – *Standard Advisory Council* – ha la funzione di interpretare gli standard nei casi di ambiguità o difformità nella loro applicazione e di assistere lo IASB nel determinare l'ordine di priorità degli argomenti da trattare.

L'ARC – *Accounting Regulatory Committee* – è un organismo politico, presieduto dalla Commissione Europea e composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea, la cui funzione è quella di approvare gli standard internazionali in Europa.

L'EFRAG – *European Financial Reporting Advisory Group* – è un'istituzione privata ed indipendente, atta a fornire il supporto e la consulenza tecnica per la valutazione e l'omologazione dei principi contabili internazionali in rapporto alle norme vigenti all'interno dell'Unione Europea. All'EFRAG è destinato il compito di vagliare eventuali modifiche ai principi già esistenti o di nuova emanazione, da parte dello IASB. Altri compiti dell'EFRAG sono quelli di assicurare una partecipazione attiva dell'Europa ai lavori dello IASB, individuando anche argomenti non trattati.

OIC – *Organismo Italiano di Contabilità* - costituito nel 2001 allo scopo di esprimere in modo unitario le e-

sigenze contabili nazionali. L'OIC, nello svolgimento della sua attività, provvede a:

- ❖ emanare i principi contabili nazionali che integrano e chiariscono i principi del Codice Civile;
- ❖ fornire supporto in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con l'EFRAG e lo IASB;
- ❖ coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile<sup>2</sup>.

## **1.2 La normativa comunitaria.**

Nei paesi dell'Unione Europea l'armonizzazione di bilancio è iniziata nel 1978, con la pubblicazione della direttiva n. 78/660 sui conti annuali, nota come "quarta direttiva". Nel 1983 è stata pubblicata la direttiva n. 83/349 sui conti consolidati, nota come "settima direttiva". In Italia tali direttive, caratterizzate da schemi rigidi, hanno trovato attuazione nel 1991, con il D.Lgs. n. 127 contribuendo a rendere i bilanci utili a molteplici fruitori.

A livello internazionale, invece, si è del parere che lo strumento della direttiva non sia stato efficace per favorire l'armonizzazione del bilancio. Le tante opzioni comprese nella quarta e nella settima direttiva, infatti, hanno generato discipline nazionali piuttosto disomogenee in tutti i principali aspetti che caratterizzano i bilanci, in parti-

---

<sup>2</sup> Si veda, Bandettini L. – *Una prima lettura del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS* – CEDAM, Padova, 2006, pagg. 11-19.

colare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Per assicurare un esito migliore rispetto al precedente, l'Unione Europea ha deciso di utilizzare lo strumento del regolamento e non più quello della direttiva. I regolamenti approvati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, infatti, diventano immediatamente legge in tutti i Paesi dell'Unione Europea<sup>3</sup>.

### **1.2.1 Il Regolamento CE 1606/2002**

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

Ai fini del regolamento per “principi contabili internazionali”, si intendono gli IAS, gli IFRS e le relative interpretazioni e i principi che saranno emessi o adottati in futuro dallo IASB. Tali principi devono, però, dapprima essere accettati dalla Comunità Europea attraverso il meccanismo dell'*omologazione*, che ha l'obiettivo di verificare che gli IAS/IFRS:

- non siano in contrasto con le direttive comunitarie;

---

<sup>3</sup> Si veda, Azzali S. – *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali* - Giappichelli, Torino, 2005, pag. 2.



- rispondano ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

I principi internazionali così omologati vengono poi tradotti nelle lingue ufficiali della Comunità Europea e poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea<sup>4</sup>.

Il Regolamento individua i soggetti obbligati a livello europeo ad adottare gli IAS/IFRS, demandando agli Stati membri, l'individuazione degli altri soggetti che, devono o possono applicare i principi contabili internazionali.

L'art. 4 del Regolamento prevede che, per ogni esercizio finanziario, avente inizio a partire dal 1° gennaio 2005, le società soggette al diritto di uno Stato membro, redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali, qualora, alla data di bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Il regolamento prevede anche un regime di opzioni.

L'art. 5 prevede che gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle società quotate di redigere il loro bilancio d'esercizio e alle società non quotate di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio d'esercizio conformemente agli IAS/IFRS.

L'art. 9 consente agli stati membri di posticipare l'inizio dell'obbligo di adottare i principi contabili inter-

---

<sup>4</sup> Di seguito verrà utilizzato l'acronimo GUCE.

nazionali agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2007 alle società i cui soli titoli di debito sono quotati o i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del Regolamento nella GUCE. Il giro di parole utilizzato serve, sostanzialmente, ad identificare i principi contabili statunitensi, noti come USA *gaap*. Si tratta di una agevolazione rivolta pressoché esclusivamente alle imprese tedesche, che si sono quotate sul mercato USA e la legislazione tedesca già consente loro per i bilanci consolidati l'uso alternativo degli IAS o degli USA *gaap* anziché il rispetto della normativa tedesca. Essendo in corso un processo di convergenza fra IAS e USA *gaap*, si è pensato che il differimento possa minimizzare le difficoltà di un secondo passaggio ad altra normativa<sup>5</sup>.

### **1.3 Il quadro normativo in Italia in seguito all'esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento CE 1606/2002.**

In Italia l'esercizio dell'opzione, prevista dall'art. 5 del Regolamento CE 1606/2002, è avvenuto in due fasi: emanazione della legge delega 306/2003 ed emanazione del decreto legislativo di attuazione 38/2005.

---

<sup>5</sup> Si veda Giussani A. – *La comparabilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2003, pagg. 541-542.

La legge delega 306/2003 affida al governo di adottare uno o più decreti legislativi ,secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) *obbligo* di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate;
- b) *obbligo* di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
- c) *obbligo* di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- d) *obbligo* di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano attività di assicurazione;
- e) *obbligo* adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese di assicurazione, solo nel caso in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato;
- f) *facoltà* di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti.

Il decreto legislativo di attuazione, il D.lgs. 38/2005, ha disciplinato le opzioni in tema di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato da parte

delle società italiane. Per ragioni di semplicità e di chiarezza si preferisce sintetizzare il contenuto del decreto legislativo nella tabella 1.1.

**Tab. 1.1** (soggetti italiani e adozione degli IAS/IFRS)<sup>6</sup>

| <b>Tipologia di società</b>                                                                             | <b>Bilancio consolidato IAS</b> | <b>Bilancio d'esercizio IAS</b>                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a. Società quotate                                                                                      | Obbligo dal 2005                | Facoltà dal 2005<br>Obbligo dal 2006                                 |
| b. Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico                                             | Obbligo dal 2005                | Facoltà dal 2005<br>Obbligo dal 2006                                 |
| c. Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica | Obbligo dal 2005                | Facoltà dal 2005<br>Obbligo dal 2006                                 |
| d. Società assicurative                                                                                 | Obbligo dal 2005                | Obbligo dal 2006 se quotate e non optano per il bilancio consolidato |
| e. Società incluse nel bilancio di società sub a, b, c, d                                               | Facoltà dal 2005                | Facoltà dal 2005                                                     |
| f. Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a, b, c, d                    | Facoltà dal 2005                | Facoltà dal 2005 se optano per il consolidato                        |
| g1. Società diverse dalle precedenti incluse nel bilancio consolidato di società sub f                  |                                 | Facoltà dal 2005                                                     |
| g2. Società diverse dalle precedenti non incluse in un bilancio consolidato                             |                                 | Facoltà dall'esercizio individuato con apposito decreto              |
| h. Società che possono redigere il bilancio abbreviato                                                  |                                 | Divieto                                                              |

<sup>6</sup> Tratta da *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pag. 5.

In Italia, così come in tutti gli altri Paesi dell'UE, si avranno due discipline di bilancio, una che ha come riferimento i principi contabili internazionali IAS/IFRS, l'altra quella basata sui principi contabili nazionali e sulle norme del C.C. utilizzata dalle imprese escluse dall'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali o che non hanno aderito volontariamente agli IAS/IFRS.

#### **1.4 Effetti del passaggio ai principi contabili internazionali**

Le imprese, che a partire dal 1° gennaio 2005, sono obbligate ad adottare i principi contabili internazionali, ma anche quelle che li adottano volontariamente, devono adottare tutto il corpo dei principi emanati dallo IASB. Un problema rilevante è quello relativo alla prima adozione degli IAS/IFRS.

Le regole per l'adozione degli IAS per la prima volta sono contenute nel SIC-8. Tale documento propone un approccio alla transizione agli IAS articolato in tre fasi. Innanzitutto è necessario individuare quali siano i principi contabili applicabili alla società che sta effettuando la transizione agli IAS. In secondo luogo, tali principi devono essere applicati retrospettivamente, come se la società avesse da sempre utilizzato gli IAS, per la predisposizione del proprio bilancio. L'effetto, infine, delle eventuali correzioni di valore di attività e passività, deve essere rilevato contabilmente come una rettifica del patrimonio netto di apertura del primo periodo presentato nel fascicolo di bi-

lancio. Il SIC-8 afferma che, tutte le rilevazioni contabili effettuate prima della transizione agli IAS, devono essere riviste ed eventualmente corrette, affinché tali accadimenti economici siano conformi agli IAS, con l'unica eccezione dell'impraticabilità nella determinazione della rettifica o della circostanza che, le disposizioni transitorie di uno specifico principio contabile, non consentano l'applicazione retrospettiva<sup>7</sup>.

L'approccio proposto dalla SIC-8 presentava tre limiti quali:

- 1) l'assenza di un limite temporale per effettuare la riapertura dei bilanci;
- 2) la versione del principio contabile da adottare per la riconversione dei bilanci;
- 3) l'utilizzo di informazioni disponibili al momento della transizione agli IAS, per le valutazioni di bilancio, anche se tali informazioni non erano disponibili alla data di bilancio dell'esercizio oggetto di riapertura.

Lo IASB, causa della complessità della SIC-8, elabora lo IFRS1- *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* – pubblicato il 17 aprile 2004 sulla GUCE nel regolamento CE 707/2004, quindi poco prima dell'applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS nella Comunità Europea. Il principio IFRS1 sostituisce la SIC-8 e precisa come affrontare il passaggio ai principi

---

<sup>7</sup> Si veda Casò M. – *La transizione agli IAS: la descrizione del problema, le regole attuali, gli sviluppi attesi, le implicazioni gestionali e la situazione in Italia* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti* , 1/2003, pagg. 201-202.

IAS/IFRS, confermando l'obbligo di applicazione retroattiva. In particolare chiarisce che:

- 1) la versione degli IAS, da adottare per la riconciliazione, è l'ultima versione valida al momento del passaggio agli IAS/IFRS;
- 2) la maniera in cui le stime effettuate secondo gli IFRS si rapportano a quelle effettuate per la stessa data in base ai precedenti Principi contabili.

L'IFRS 1, inoltre, richiede la riconciliazione dei prospetti di bilancio ai “nuovi principi contabili”<sup>8</sup> fornendo un'informativa approfondita circa il passaggio. L'IFRS 1 introduce anche una nuova disciplina, quella delle esenzioni nell'applicazione retrospettiva dei principi IAS/IFRS, che consente di semplificare la transizione riducendo anche gli oneri per le imprese che adottano i “nuovi principi contabili”. L'entità neoutilizzatrice dei principi IAS/IFRS può scegliere di adottare una o più delle seguenti esenzioni riguardanti:

- a) aggregazioni di imprese (IFRS 3);
- b) *fair value* o rideterminazione del valore come sostituto del costo;
- c) benefici per i dipendenti (IAS 19);
- d) differenze cumulative di conversione (IAS 21);
- e) strumenti finanziari composti (IAS 32);
- f) attività e passività di controllate, collegate e *joint venture*.

---

<sup>8</sup> Si intendono gli IAS/IFRS.

L'introduzione delle esenzioni nella riconversione dei bilanci 'pre-IAS' rende più agevole il passaggio al nuovo corpo di principi contabili, in quanto consente di non riconvertire le operazioni più complesse e quelle che maggiormente si discostano dai vari principi contabili nazionali applicati all'interno della Comunità Europea.

Una volta effettuata la riconversione dei bilanci passati, non resta che applicare la normativa emanata dallo IASB per la redazione dei bilanci<sup>9</sup> d'esercizio, che si susseguiranno dal momento del passaggio ai "nuovi principi contabili". Il passaggio agli IAS non è così semplice ed immediato, a causa della complessità degli stessi, che se comparati con i principi contabili italiani, è tale che, il passaggio alle norme IAS, richiederà un notevole dispendio di risorse alle società chiamate all'adempimento<sup>10</sup>. Occorre, inoltre, considerare che il passaggio agli IAS comporta una variazione dei principali indici di bilancio, quali la redditività operativa (EBIT o EBITDA), il rapporto di indebitamento, il ROI e il ROE. Diversi sistemi di principi contabili comportano anche problemi inerenti la comparabilità degli indici di bilancio e dei multipli di mercato.

---

<sup>9</sup> La disciplina IAS prevede che anche i bilanci infra annuali, trimestrali e semestrali, siano redatti con gli stessi principi del bilancio annuale d'esercizio.

<sup>10</sup> Le differenze tra principi IAS/IFRS e normativa italiana, gli OIC e le norme del codice civile, saranno analizzate nel dettaglio nel capitolo 2.



Il problema della comparabilità si pone in termini più seri quando il campione risulta formato da imprese appartenenti a paesi che adottano differenti principi contabili. Anche se le società selezionate appartengono tutte al medesimo paese, in taluni settori di attività i risultati sono spesso significativamente influenzati dalle scelte operate in sede di bilancio<sup>11</sup>.

L'introduzione della normativa IAS ha causato pare-ri contrastanti all'interno della dottrina italiana, da un lato si chiedeva una normativa speciale per le piccole e medie imprese fino ad eliminare del tutto dagli obblighi contabili le micro imprese e dall'altra l'OIC proponeva il 6 maggio 2008 delle modifiche al Codice Civile che in sostanza introducono i principi IAS nel nostro ordinamento giuridico.

## **1.5 Nuovi scenari in Italia circa l'applicazione degli IAS.**

### **1.5.1 I bilanci delle piccole e medie imprese.**

Lo IASB, su impulso di molti commentatori, soprattutto europei, si è reso conto che il suo corpo di principi contabili è difficilmente applicabile per le piccole e medie imprese, in quanto richiedono numerose conoscenze ed assorbono molte risorse per poter essere correttamente applicati. L'importanza rivolta a livello europeo alle piccole e medie imprese, dipende dal fatto che, esse sono di gran

---

<sup>11</sup> Si veda Massari M. – Zanetti L. – *Valutazione* – McGraw-Hill, Milano, 2008, pagg. 276-277.

lunga più numerose di quelle di grandi dimensioni, delle quali solo un ridotto numero è attualmente quotato in borsa. Questa condizione, infatti, non caratterizza solo l'Italia, ma a seguito dell'allargamento dell'UE sono interessati anche altri paesi, come la Polonia e la Grecia.

Il 15 febbraio 2006 si arriva alla pubblicazione della bozza del principio IFRS *for Small and Medium-size Entities* (SMEs) che ha l'obiettivo di avvicinare il mondo delle PMI al linguaggio IAS/IFRS in modo da avere un unico corpo di principi valido per tutte le imprese, quindi, favorendo la comparabilità, le operazioni di acquisizione e di *partnership*. La definizione che dà lo IASB di *Small and Medium-size Entities* è molto ampia e comprende tutte le aziende che non sono quotate o sottoposte ad una disciplina specifica, quindi si tratta di tutte le aziende che dal 1° gennaio 2005 non sono obbligate a redigere il bilancio in conformità agli IAS/IFRS.

L'adozione dei principi contabili internazionali potrebbe anche favorire il rapporto tra le PMI e i finanziatori, in quanto si facilita la valutazione del rischio d'impresa e conseguente minor costo del debito.

Lo IASB ha ritenuto necessario apportare delle modifiche agli standard vigenti in modo da ridurre gli oneri gravanti sulle SMEs che sceglieranno a loro volta di adeguarsi ai principi contabili internazionali. L'IFRS *for SMEs* si sostanzia in tre tipologie di modifiche, ovvero, l'eliminazione dei trattamenti contabili alternativi che alcuni principi contabili prevedono, l'esclusione di quegli elementi che non sono ritenuti critici per una SMEs, e la semplificazione dei vigenti metodi di rilevazione e misu-

razione contabile<sup>12</sup>. La versione semplificata dei principi IFRS per le PMI si dispiega in 240 pagine di regole, suddivise in 38 sezioni, un decimo rispetto alle 2.400 sui principi IAS/IFRS in vigore dal 2005 per le società quotate. Si tratta di indicazioni che, però, valgono solo per chi non opera nel settore finanziario o che non è sotto controllo pubblico. In questi casi, infatti, continueranno ad applicarsi i principi IFRS nella versione integrale.

Importanti semplificazioni sono previste in tema di valutazione, oltre alle semplificazioni degli schemi di bilancio, per le piccole e medie imprese che si sostanziano nella scelta del modello più semplice da applicare, in particolare:

- 1) utilizzo del modello del costo per la contabilizzazione dei beni immobiliari;
- 2) l'esclusione del *fair value* e l'ammissione del solo modello del costo per la contabilizzazione delle attività materiali e immateriali;
- 3) l'adozione di un solo metodo per la contabilizzazione dei contributi pubblici;
- 4) le spese di ricerca e sviluppo potranno essere spese in conto economico nel periodo in cui sono state sostenute;
- 5) può essere adottato il metodo del costo per la contabilizzazione delle *joint venture*, anziché quello del patrimonio netto;

---

<sup>12</sup>Si veda Maragon F. – *I bilanci delle piccole e medie imprese: lo IASB propone un nuovo standard per le società non quotate* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2007, pagg. 599.

- 6) utilizzo del *fair value* per le attività agricole solo se il valore corrente sarà facilmente misurabile e non comporterà ulteriori costi per la società;
- 7) in sede di prima applicazione dovranno essere rideeterminati meno elementi rispetto a quanto previsto dall'IFRS1<sup>13</sup>.

Ciò nonostante, il *corpus* degli *IFRS for SMEs* presenta ancora un elevato grado di complessità. La motivazione è forse dovuta al fatto che il modello di azienda cui il Board si è ispirato, è una “tipica” impresa con circa 50 dipendenti, dimensione non certo rappresentativa dell'eterogeneo panorama delle piccole e medie imprese. In ogni caso, l'esigenza di assicurare coerenza rispetto al *corpus* degli IAS/IFRS *full* ha sinora impedito ulteriori semplificazioni<sup>14</sup>.

Oltre allo snellimento per le PMI, si è arrivati alla proposta della Commissione Europea di liberare le micro imprese dagli obblighi contabili. La proposta del marzo 2009, rientrando nel programma di “*better regulation*”, è rivolta a semplificare la legislazione con il fine di ridurre i costi amministrativi per le micro-imprese del 25% entro il 2012, una media quindi di 1200 euro all'anno per impresa. E' importante ricordare che in base alla definizione di Bruxelles, rientreranno nella categoria delle micro-

---

<sup>13</sup> Si veda Maragon F. – *I bilanci delle piccole e medie imprese: lo IASB propone un nuovo standard per le società non quotate* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2007, pagg. 600-601.

<sup>14</sup> Si veda Anselmi L. – *Principi contabili internazionali anche per le PMI?* – in *Brescia & Futuro (rivista dell'ordine dei dottori commercialisti di Brescia)* - *L'angolo della cultura economica*, anno XIX, n. 1 2008.

imprese solo le aziende che possono contare su una media di 10 dipendenti all'anno, su un bilancio inferiore a 500 mila euro o un giro d'affari inferiore al milione di euro. Sull'argomento si è soffermato anche l'on. Patriciello – *europarlamentare, membro della Commissione per il controllo dei bilanci* - affermando che “questa proposta, di cui sono convinto sostenitore rientra nel Piano Europeo per la ripresa economica e se approvata rappresenterebbe, in questa fase congiunturale acuta, un' importante opportunità per alleggerire il carico burocratico e contabile delle imprese”<sup>15</sup>.

### **1.5.2 Ipotesi di modifiche al Codice Civile proposte dall'OIC.**

L'OIC nell'ipotesi di attuazione delle direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche al C.C. ha come obiettivo quello di “ridurre le ampie differenze normative oggi esistenti cercando così di armonizzare, in modo omogeneo, la disciplina codicistica con le disposizioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.”

Nel caso in cui la proposta OIC venisse recepita dal legislatore italiano, la normativa civilistica in materia di bilancio verrebbe ad essere coerente con il dettato dei principi contabili internazionali.

In particolare le ipotesi di modifica dell'OIC vanno a modificare la struttura dell'art. 2424 - *contenuto dello stato patrimoniale* - distinguendo le attività e le passività

---

<sup>15</sup> Si veda Redazione – “Ue sostiene le microimprese. Patriciello ‘ Importante proposta in un momento difficile per l'economia’”, in *il Settimanale del Molise – edizione on-line*, [www.informamolise.com](http://www.informamolise.com), 6 marzo 2009.

in correnti e non correnti, a seconda se sono soggette ad essere negoziate, realizzate, estinte entro i dodici mesi o entro il normale ciclo operativo dell'impresa se è maggiore di dodici mesi. Dall'attivo scompaiono *i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* che vengono inseriti nel passivo a diretta riduzione del patrimonio netto.

Per quanto riguarda la valutazione delle singole voci dello stato patrimoniale la proposta dell'OIC si basa sui principi degli IAS/IFRS, ma senza far alcun riferimento esplicito ai principi contabili internazionali<sup>16</sup>.

Viene proposta anche la modifica dell'art. 2425 – *contenuto del conto economico* - che passa dall'attuale suddivisione in tre macro aree con i rispettivi risultati (operativa, finanziaria, accessoria o straordinaria) all' evidenziazione del solo risultato operativo a cui vengono aggiunte le altre variazioni economiche siano esse finanziarie o straordinarie. Le valutazioni delle voci del conto economico seguono gli stessi criteri di quelle dello stato patrimoniale conformandosi ai principi contabili internazionali<sup>17</sup>.

Si prevede l'introduzione di un nuovo articolo il 2425-ter – *prospetto delle variazioni del patrimonio netto* - che prevede l'introduzione di un nuovo componente del bilancio d'esercizio, riguardante le variazioni che hanno interessato il patrimonio netto aziendale nel corso dell' e-

---

<sup>16</sup> I criteri di valutazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli IAS/IFRS saranno trattati nel capitolo 2 in un'analisi comparata con i principi contabili nazionali.

<sup>17</sup> I criteri di valutazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli IAS/IFRS saranno trattati nel capitolo 2 in un'analisi comparata con i principi contabili nazionali.

esercizio. Il prospetto dovrà essere sia quantitativo che descrittivo in quanto dovranno essere indicate le motivazioni e gli effetti delle operazioni sul patrimonio netto. In particolare viene dato risalto alle riserve siccome è prevista una scissione tra parte disponibile e indisponibile.

Accanto al 2425-ter viene introdotto l'art. 2425-quater – *rendiconto finanziario* – che costituisce un autonomo prospetto di bilancio indicate le variazioni finanziarie avvenute nel corso dell'esercizio e di quello precedente, il prospetto era relegato in nota integrativa. Lo scopo è quello di evidenziare possibili squilibri finanziari della gestione.

## **1.6 Conclusioni**

Lo scenario, in materia di bilanci, per il prossimo futuro, soprattutto per le piccole e medie imprese, è quanto mai dubbio. Alle considerazioni fatte precedentemente, va aggiunto anche l'attuale stato dell'economia mondiale caratterizzata, attualmente, da una profonda crisi. Per superare la crisi attuale, e per evitare simili casi in futuro, da più parti si sente l'esigenza si riformare le regole del mondo economico-finanziario a livello globale.

Un esempio dell'esigenza di cambiamento è fornita dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, lo scorso 19 febbraio, che affermava “occorrerebbe subito abrogare le nuove regole contabili IAS e *mark to market*, che sembrano inventate da Bin Laden per distruggere il capitalismo. La strada è tornare alle vecchie

regole contabili, quelle gloriose del capitalismo precedente gli anni '90"<sup>18</sup>.

Il mondo delle piccole e medie imprese, per il prossimo futuro, si trova di fronte a quattro alternative per la redazione del bilancio, elencate in ordine di complessità:

- a) seguire il Codice Civile dopo le modifiche proposte dall'OIC;
- b) seguire le regole IASB adottando lo IFRS *for SMEs*;
- c) restare con l'attuale sistema, basato sul costo storico, come sostenuto dal Ministro dell'Economia;
- d) non redigere affatto il bilancio nell'ipotesi in cui viene approvata la proposta della Commissione Europea per il sostegno delle microimprese.

Allo scopo di fornire un quadro più completo delle varie alternative, verrà fatta, nel prossimo capitolo, un'analisi comparata dei postulati di bilancio e dei principi generali tra le ipotesi c) e a)-b) delle differenze tra i due sistemi di principi contabili.

---

<sup>18</sup> Si veda Pesole D. – “Tremonti: sui bond attendo per oggi il via libera della UE”, in *Il Sole 24 ore*, n. 50, 20 febbraio 2009.



## CAPITOLO II

### Logiche sottese ai “Principi civilistici - OIC” e ai “Principi IAS/IFRS”.

#### 2.1 Origini e principi fondanti dei due sistemi alternativi per la redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio d’esercizio, redatto secondo i principi civilistici (principi di *civil law*), si fonda sul modello europeo di origine continentale. Tale modello è radicato nella legislazione civile del Paese (esempio: Codice Civile) e, in genere, si fonda sul ‘principio della prevalenza della forma sulla sostanza’. Il modello si fonda: sui principi generali (*clausole generali*) della ‘chiarezza’ e ‘verità’ e sui principi analitici (*criteri di valutazione*), che devono essere coerenti con i principi generali.

Il bilancio d’esercizio redatto, secondo i principi contabili IAS/IFRS (principi di *common law*), invece, è di origine anglosassone. In questi Paesi, il bilancio non è disciplinato dalla legislazione civile, ma i principi di redazione del bilancio d’esercizio, sono elaborati da appositi organismi professionali. Il modello di bilancio si fonda su principi analitici (*criteri di valutazione* delle singole poste di bilancio). Tale bilancio si fonda sul ‘principio della prevalenza della sostanza sulla forma’<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Si veda Dezzani F., – “Principi civilistici” e “Principi IAS/IFRS”: “Sistemi alternativi” per la redazione del bilancio di esercizio - Ri-

I due modelli di bilancio si fondano su postulati completamente divergenti, talvolta antitetici e qui di seguito messi a confronto:

| PRINCIPI CIVILISTICI                         | PRINCIPI IAS/IFRS                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tutela dei creditori                         | Tutela degli investitori attuali e potenziali |
| Costo Storico                                | Fair Value                                    |
| Prudenza<br>(minore tra costo e mercato)     | Market to Market<br>(valutazione al mercato)  |
| Prevalenza della "Forma" sulla<br>"Sostanza" | Prevalenza della "Sostanza"<br>sulla "Forma"  |
| Reddito Prodotto                             | Reddito Potenziale                            |

I principi civilistici di redazione del bilancio hanno come obiettivo la tutela dei creditori che viene realizzata mediante i seguenti postulati di bilancio:

- costo storico dei beni e dei diritti;
- prudenza nelle valutazioni di bilancio;
- calcolo del reddito prodotto, quindi realizzato, dalla società.

Nel mondo anglosassone, invece i principi contabili devono tutelare gli investitori attuali e potenziali, imponendo la redazione di un bilancio d'esercizio che esponga il valore economico della società, al fine di confrontare il patrimonio netto della medesima con il suo valore di bor-

---

*vista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale* , maggio-giugno 2006, pag. 270.

sa. La tutela degli investitori attuali e potenziali viene realizzata mediante i seguenti postulati di bilancio:

- Fair Value;
- Market to Market
- Reddito Potenziale o Reddito Realizzabile<sup>20</sup>.

## **2.2 I Postulati del bilancio redatto secondo le disposizioni del Codice Civile.**

Il bilancio è un rendiconto, cioè un documento che dà ragione della gestione condotta. Il bilancio d'esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative a un definito periodo amministrativo, che ha normalmente durata annuale. Nella prassi comune il complemento di specificazione "d'esercizio" serve però, da un lato, a differenziare i bilanci redatti con riferimento al normale funzionamento dell'impresa da quelli redatti in ipotesi di gestione straordinaria, e da un altro lato, a differenziare il bilancio della singola azienda dal bilancio consolidato di un aggregato economico composto da più aziende giuridicamente distinte<sup>21</sup>.

Il bilancio di esercizio rappresenta il più importante strumento di comunicazione economico-finanziaria dell'

---

<sup>20</sup> Si veda Dezzani F. – *"Principi civilistici" e "Principi IAS/IFRS": "Sistemi alternativi" per la redazione del bilancio di esercizio* - in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, maggio-giugno 2006, pagg. 272-273.

<sup>21</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 1.

impresa. Negli ultimi decenni, la sua rilevanza è notevolmente aumentata, sia per l'aumentare della criticità del ruolo della realtà economico aziendale nel contesto economico, politico, sociale a rilevanza nazionale e, spesso, internazionale, sia per l'allargarsi della rete di interessi che in esse confluiscono. Il bilancio è così divenuto, da semplice strumento informativo verso i portatori di capitale di rischio, strumento complesso di comunicazione nei confronti di una vasta ed eterogenea classe di interessi<sup>22</sup>.

Il significato originario della parola 'bilancio' deve ricercarsi nel procedimento di saldo dei conti determinato dalla chiusura dei conti stessi<sup>23</sup>. Considerando che i conti rappresentano la sintesi contabile delle operazioni compiute nella gestione aziendale, il bilancio fornisce, dunque, un'informazione sintetica delle medesime operazioni.

In tal senso, si può affermare che le finalità del bilancio dovrebbero essere quelle di consentire un congruo apprezzamento della dinamica del sistema dei flussi finanziari relativi al periodo amministrativo in chiusura, soddisfare le esigenze di giudizio riguardo alla capacità di reddito dell'azienda e, infine, consentire giudizi di effica-

---

<sup>22</sup> Si veda Azzali S. – *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali* - Giappichelli Editore, Torino, 2005, pag. 25.

<sup>23</sup> Si veda Ceccherelli A. – *Il linguaggio dei bilanci*, 7° edizione – Le Monnier, Firenze, 1961, pag. 3.

cia e di efficienza dell'operato degli organi di governo economico<sup>24</sup>

La disciplina che presiede alla formazione del bilancio di esercizio è contenuta nel libro V del Codice Civile, sezione IX. Il corpo organico di norme che presiedono alla formazione del bilancio è integrato dai principi contabili che costituiscono un ordinamento normativo di carattere secondario, demandati a statuire un sistema organico di regole comportamentali rivolte agli operatori aziendali, con lo scopo di uniformare la loro attività informativa. Infatti, l'obiettivo del *corpus* di principi contabili è la rilevazione organica in contabilità, e quindi nei bilanci, di situazioni fattuali sostanzialmente analoghe<sup>25</sup>.

L'OIC 11 identifica i destinatari del bilancio d'esercizio o di funzionamento, che è redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge per:

- gli azionisti;
- i finanziatori;
- altri soggetti esterni all'impresa.

### **2.2.1 Le clausole generali.**

La composizione del bilancio d'esercizio in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, in particolare, è descritta dal primo comma dell'art. 2423 C. C..

---

<sup>24</sup> Si veda Provasoli A. – *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione* – Giuffrè, Milano, 1974, pagg. 193-212.

<sup>25</sup> Si veda Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 109.

Il secondo comma dell'art. 2423 sancisce, in modo vincolante, i principi fondamentali dalla cui integrazione scaturisce la regola generale per la redazione del bilancio d'esercizio: "il bilancio deve essere redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero* e *corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio".

Le clausole generali fissano gli obiettivi strategici che devono ispirare il procedimento di redazione del bilancio, affinché esso sia coerente con i fini ultimi assegnati a questo documento<sup>26</sup>.

Il principio della *chiarezza* sancisce che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Viene sancito anche, il divieto di raggruppare più voci di bilancio, quando sono significative. Un bilancio, redatto con 'chiarezza', è un bilancio trasparente, la cui intelligibilità dipende appunto dalla trasparenza che ne caratterizza il processo di sostanziale formazione e di formale rappresentazione. Un bilancio trasparente è refrattario all'ermetismo che è, esatto contrario della chiarezza elevata a principio generale, renderebbe il bilancio d'esercizio intellegibile soltanto ai responsabili della sua redazione, ossia ai soli addetti ai lavori<sup>27</sup>. Il bi-

---

<sup>26</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag.32.

<sup>27</sup> Si veda Ferrero G. – *I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio: contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423*

lancio deve essere redatto in modo che il lettore possa capire, senza ambiguità, la natura e il contenuto delle varie poste, nonché i criteri seguiti per determinare il valore. L'esigenza della chiarezza nasce dal fatto che molti dei soggetti interessati alla lettura del bilancio si trovano al di fuori dell'impresa e, quindi, sotto il profilo delle informazioni disponibili, sono in una posizione svantaggiata<sup>28</sup>.

Al perseguimento della chiarezza giovano, inoltre, altri due principi non espressamente previsti dal Codice Civile:

- il principio della *significatività e rilevanza dei dati*, in forza del quale si devono esporre in bilancio solo quelle informazioni che possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori (significatività), aiutandoli a valutare gli eventi passati ed a prevedere quelli futuri. In questo quadro assume importanza anche la consistenza quantitativa (rilevanza) dei fenomeni oggetto di rappresentazione.
- Il principio della *topica legale* dell'informazione è, un principio tipico della dottrina giuridica e traspare con evidenza dall'architettura delle norme del Codice Civile che disciplinano il bilancio. Poiché il bilancio è costituito da vari documenti, la legge indica con preci-

---

*bis dell'innovato Codice Civile* – Giuffrè Editore, Milano, 1991, pag. 8.

<sup>28</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag.33.

sione il luogo in cui devono essere fornite determinate notizie<sup>29</sup>.

Il principio della *verità* non esige una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato<sup>30</sup>.

Il concetto di verità si sviluppa su due piani: in senso *oggettivo* e in senso *soggettivo*. La verità oggettiva presuppone che la redazione del bilancio rispetti la realtà dei fatti. Non è possibile, cioè, inserire in bilancio valori patrimoniali o reddituali relativi a eventi che non esistono o che non sono accaduti. La verità soggettiva nasce dalla considerazione che solo una piccola parte dei dati quantitativi contenuti nel bilancio è determinabile in modo oggettivo. È questo il caso delle così dette quantità economiche certe. Di contro, però, larga parte dei valori di bilancio sono valori stimati o congetturati. In ogni caso, stime e congetture non devono essere il frutto dell'arbitrio del redattore del bilancio. Al contrario, devono esprimere una soggettività razionale, ossia devono essere il risultato di un ordinato e rigoroso processo logico-applicativo. La verità in senso soggettivo, dunque, va intesa come razionali-

---

<sup>29</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg.34-35.

<sup>30</sup> Si veda Ferrero G. – *I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio: contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato Codice Civile* – Giuffrè Editore, Milano, 1991, pag. 9.



tà del processo valutativo seguito dal redattore del bilancio e come conseguente credibilità dei risultati ottenuti<sup>31</sup>

Il principio della *correttezza* si realizza nel momento stesso in cui l'informazione di bilancio è veritiera ed esposta con necessaria chiarezza. La correttezza si riconduce al dovere di rispettare determinate norme e regole di comportamento, il generale principio che sancisce tale dovere implicherebbe:

- a) che ad integrare le norme di legge, laddove queste prevedano margini di discrezionalità, siano le regole di una sana, onesta e consapevole amministrazione;
- b) che, per circoscrivere il peculiare ruolo del principio di correttezza legge e regole amministrative trovino il loro comune fondamento normativo non tanto nel principio di prudenza, quanto invece nella definizione dei criteri applicativi che adducono al suo necessario impiego come imprescindibile condizionamento del processo estimativo<sup>32</sup>.

Una volta accettata la funzione del bilancio, quale strumento di informazione per tutti, ne deriva necessariamente che comportamento leale deve essere inteso come comportamento imparziale e neutrale. La prescrizione del-

---

<sup>31</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg.36-38.

<sup>32</sup> Si veda Ferrero G. – *I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio: contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato Codice Civile* – Giuffrè Editore, Milano, 1991, pagg. 10-11.

la correttezza suona, dunque, anche come un divieto di perseguire finalità di parte quando si elaborano le stime e le congetture. La clausola della correttezza si traduce, dunque, in quella della imparzialità o neutralità, contribuendo, così, a completare il concetto di verità in senso soggettivo. Il richiamo alla correttezza è un fermo divieto alla pratica, largamente diffusa, delle così dette politiche di bilancio. L'imperativo della neutralità, contenuto nel concetto di correttezza in senso comportamentale, opera inoltre come fermo divieto a contaminazioni fiscali del bilancio e impone l'eliminazione di ogni possibile interferenza fiscale<sup>33</sup>.

In questa prospettiva, chiarezza, verità e correttezza appaiono principi indissolubilmente legati e di pari importanza. Tutti e tre concorrono, in forma diversa, a definire la condizione essenziale del bilancio ufficiale d'esercizio. Tale condizione viene frequentemente indicata con una espressione di sintesi molto efficace: *quadro fedele*. Il bilancio, cioè, deve essere redatto in modo da rappresentare un quadro fedele delle condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali dell'impresa. L'espressione quadro fedele è una traduzione libera del principio della *true and fair view* enunciato dalla IV Direttiva CEE. Il principio nasce nella cultura giuridico-contabile della Gran Bretagna e venne eletto a principio supremo della redazione del bilancio al momento dell'approvazione della IV Direttiva CEE. Il legislatore riconobbe che potevano esistere circostanze ec-

---

<sup>33</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 40-43.

cezionali nelle quali la corretta applicazione delle norme non era sufficiente per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. In queste circostanze, il redattore del bilancio, proprio per esprimere il quadro fedele, doveva essere obbligato a fare ricorso ad altri principi diversi da quelli fissati dalla norma<sup>34</sup>.

### **2.2.2 Principi di redazione sanciti dall'art. 2423 del Codice Civile.**

I principi di redazione del bilancio, contenuti nel art. 2423-*bis*, hanno un ruolo intermedio tra il postulato e il principio, inteso come regola applicativa. Essi godono infatti di un grado maggiore di generalità rispetto ai criteri di valutazione relativi alle singole voci di bilancio<sup>35</sup>. L'interpretazione e l'applicazione dei principi di redazione sono subordinati al rispetto delle clausole generali.

Logica di funzionamento e competenza economica, più che principi di redazione, sono vere e proprie convenzioni contabili fondamentali, ossia degli a priori tecnico-contabili che si pongono a monte dei principi di redazione intesi in senso stretto. Logica di funzionamento e criterio di competenza, infatti, sono, da sempre, patrimonio della dottrina contabile. Prima ancora di ogni questione circa le finalità da assegnare al bilancio di esercizio e indipenden-

---

<sup>34</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 45-46.

<sup>35</sup> Si veda Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 11.

temente dall'obiettivo del quadro fedele, il rispetto di tali principi è indispensabile per una corretta determinazione tecnica del reddito e del patrimonio di un'impresa vista nel suo quotidiano operare<sup>36</sup>.

Il principio della *continuità* è il primo postulato che condiziona tutte le valutazioni del bilancio di esercizio. La continuità della gestione costituisce la condizione di esistenza dell'azienda stessa, tradizionalmente definita come un istituto economico atto a perdurare<sup>37</sup>. Ogni impresa si presenta come organismo vivente. Essa ha, dunque, un proprio ciclo di vita scandito da tre momenti fondamentali: la nascita, il funzionamento, la fase terminale di liquidazione. Un'impresa è in funzionamento quando è in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico e finanziario tali da assicurare la continuazione della gestione.

Il principio della continuità o della *logica di funzionamento* tocca direttamente gli aspetti formali e quelli sostanziali del bilancio. Sotto un profilo formale, la logica di funzionamento si riflette immediatamente sulla strutturazione delle poste del capitale. La struttura dell'attivo dello Stato Patrimoniale dettata dal legislatore, infatti, prevede una fondamentale distinzione fra immobilizzazioni e attivo circolante. La logica di funzionamento, però, incide più profondamente sugli aspetti sostanziali del bilancio. I cri-

---

<sup>36</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 51.

<sup>37</sup> Si veda Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 13.

teri di valutazione ispirati alla logica di funzionamento presuppongono, infatti, la continuazione dell'attività aziendale. Di conseguenza, il valore attribuito a ogni elemento patrimoniale deve essere commisurato al contributo che esso può fornire, insieme agli altri, alla continuazione, in modo economico, del processo di produzione aziendale. Dal principio della continuità discende che fra le attività patrimoniali si possono trovare solo valori che esprimono flussi di benefici economici, dei quali l'impresa potrà usufruire in futuro. Il primo fondamentale apprezzamento, che deve essere compiuto da chi redige il bilancio, riguarda proprio la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività. Non basta la generica prospettiva di continuazione in futuro dell'attività aziendale: è necessario che questa sia concretamente accertata, esercizio per esercizio<sup>38</sup>.

Il principio della logica di funzionamento è intimamente legato al principio della periodicità, così come esplicitato dall'OIC 11: "Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale".

Il principio della *prudenza*, invece, incide nella determinazione dei valori di bilancio, alla fine del periodo amministrativo occorre includere tra i valori di esercizio le perdite, anche se non sono ancora state realizzate, mentre gli utili o i profitti possono essere attribuiti all'esercizio solo se realizzati. Per convenzione si definisce realizzato un costo quando è definitivamente quantificato con un

---

<sup>38</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 51-55.

prezzo di acquisto, mentre un ricavo è realizzato quando è definitivamente quantificato con un prezzo di vendita<sup>39</sup>.

È facile osservare che il principio della prudenza si traduce nel principio della disparità, cioè in un trattamento asimmetrico di componenti positivi e negativi di reddito e delle situazioni favorevoli e sfavorevoli che si presentano nella valutazione delle poste attive e passive di bilancio. Il principio della prudenza è definito nella prassi internazionale con il termine *conservatism*, esso si pone come presupposto per la determinazione di un reddito di esercizio che possa essere distribuito senza svuotare l'integrità patrimoniale dell'impresa. La prudenza, per quanto importante, deve essere esercitata sempre nel rispetto delle clausole generali, prime fra tutte quelle della verità e della correttezza intesa come neutralità<sup>40</sup>.

Il principio della *competenza* economica dei componenti positivi e negativi di reddito è una norma che trae origine dal punto d) dell'art. 31 della IV Direttiva che recita: "si deve tenere conto degli oneri o dei proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso della suddetta spesa o dei suddetti proventi".

Le rilevazioni contabili continuative, cioè, sono ispirate alla logica della competenza finanziaria. Tuttavia, la competenza finanziaria non è utilmente applicabile per

---

<sup>39</sup> Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 17.

<sup>40</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 61-63.

misurare le variazioni di ricchezza derivanti dalla produzione realizzata dall'impresa durante il periodo amministrativo. Per misurare correttamente tali variazioni occorre riconvertire i valori di costo e ricavo da competenza finanziaria a competenza economica.

Per comprendere la logica della competenza economica appare utile il ricorso alla così detta teoria funzionale. In quest'ottica:

- un costo, o un ricavo, compete finanziariamente all'esercizio nel quale si è avuta la manifestazione finanziaria che a esso si associa (uscita per il costo, entrata per il ricavo);
- un costo compete, invece, economicamente al periodo nel quale le utilità incorporate nei fattori produttivi acquisiti sostenendo il costo sono state effettivamente impiegate nella produzione; analogamente un ricavo compete economicamente al periodo nel quale le utilità incorporate nei prodotti ai quali il ricavo si riferisce sono state effettivamente create con la produzione e cedute a terzi.

L'applicazione pratica di questa teoria è la risultante di un procedimento, derivato dalla prassi anglosassone, articolato in due fasi distinte:

- a) riconoscimento dei ricavi (*realization principle*);
- b) correlazione dei costi (*matching principle*).

Si individuano prima i ricavi realizzati, ossia quelli che si riferiscono a prodotti (beni o servizi):

a.1) il cui processo produttivo è completato (si parla di ricavi guadagnati);

a.2) dei quali, durante l'esercizio, è avvenuto lo scambio con il conseguente passaggio, sostanziale e non solo formale, del titolo di proprietà. Per le vendite di beni, tale passaggio è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione. Per i servizi, quando il servizio è reso (e nella misura in cui è reso).

Il conseguimento monetario dei ricavi può essere avvenuto nell'esercizio, in esercizi precedenti o potrà avvenire in esercizi successivi. Sul piano dell'attribuzione della competenza economica, la circostanza è ininfluenza.

Una volta riconosciuti i ricavi di competenza, si procede ad individuare i costi relativi. Come si usa dire, "i costi seguono i ricavi". In concreto, la correlazione dei costi con i ricavi può essere determinata sulla base di presupposti diversi.

b.1) La forma di correlazione più immediata e coerente con la logica del *matching principle* è quella per correlazione diretta con specifiche produzioni, ossia con specifici ricavi. La correlazione diretta si può individuare sulla base di associazioni causa effetto. Tuttavia, la numerosità dei processi di gestione attuati nell'impresa e i vari collegamenti fra essi esistenti rendono in molti casi difficile, se non impossibile, ricostruire la rete delle relazioni causa-effetto che legano specifiche produzioni con il consumo di specifici fattori produttivi.

b.2) Per correlazione con la complessiva produzione dell'esercizio, ovvero con i risultati derivanti dall'attività complessivamente svolta nell'arco del periodo amministrativo. Tali costi, quindi, sono correlabili solo



indirettamente a specifici ricavi ma risultano direttamente correlabili al complesso dei ricavi dell'esercizio.

b.3) Per attribuzione mediante ripartizione. Si tratta tipicamente, di costi legati a fattori che concorrono alla produzione di più esercizi. Questi costi sono da attribuire alla competenza dei singoli esercizi operando una ripartizione, purché questa sia razionale e sistematica.

b.4) Per attribuzione immediata al Conto economico. In ogni caso, un costo viene immediatamente addossato a Conto Economico dell'esercizio quando esso è relativo a un fattore produttivo che non può più produrre alcun beneficio futuro, anche se non è possibile determinare un'associazione diretta o indiretta con i ricavi realizzati nel periodo amministrativo<sup>41</sup>.

Combinando i principi della prudenza e della competenza ricava che tutti i componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio siano rilevati nel bilancio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma*, ex art. 2423-bis, punto 1, C.C., sancisce "la valutazione delle voci deve essere fatta ... tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Il senso del principio è apparentemente semplice: occorre prestare attenzione alla sostanza economica dei fatti di gestione da valutare e rappresentare in

---

<sup>41</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 55-59.

bilancio e non alla forma giuridica sotto la quale questi si presentano<sup>42</sup>.

L'OIC 11 stabilisce che affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione, è necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ogni evento di gestione e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. La rappresentazione della sostanza economica dell'operazione assicura chiarezza nella redazione del bilancio ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Una volta individuata la sostanza economica dell'operazione bisogna considerare i suoi aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Le norme civilistiche relative a particolari fattispecie possono imporre una specifica contabilizzazione secondo l'aspetto contrattuale o legale (aspetto formale) diversa da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione; questo però non impedisce che gli effetti dell'operazione possano essere trattati contabilmente secondo aspetti sostanziali. Nelle situazioni in cui, la contabilizzazione non si può effettuare in base alla sostanza dell'operazione, si devono fornire

---

<sup>42</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag.78.

nella Nota Integrativa tutti gli elementi ed i dati atti ad esprimerla<sup>43</sup>.

Il principio del *divieto dei compensi di partite* e della *valutazione separata di elementi eterogenei ricompresi in una singola voce*, tipico esempio è quello di un valore di attivo patrimoniale che viene sommato a un valore di passivo riportando in bilancio la sola differenza: fra le attività, se di segno positivo; fra le passività, se di segno negativo. Stesse considerazioni valgono per i costi e i ricavi.

Parlando di compensazioni, infatti, è necessario distinguere fra: compensazioni giuridiche e compensazioni contabili. Con il termine compensazioni giuridiche si intende la somma algebrica di poste specifiche e separatamente indicate con segno opposto negli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico codificati dal legislatore. È alle compensazioni in senso giuridico che si riferisce il divieto dettato dal codice. Il termine compensazione contabile ha un significato più generale. In questi casi, al momento di redigere il bilancio la compensazione contabile non solo è ammissibile, ma sovente è addirittura doverosa. Questo proprio per rispettare la clausola della chiarezza. A conferma di ciò, stanno alcune compensazioni contabili imposte dallo stesso legislatore. Fra queste si ricordano:

- l'elisione fra valori di cespiti ammortizzabili e correlativi fondi ammortamento;

---

<sup>43</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 56-57.

- la rappresentazione dei crediti al netto delle presunte perdite per inesigibilità;
- l'esposizione dei ricavi delle vendite e dei costi degli acquisti al netto degli eventuali resi, sconti ecc.;
- l'indicazione in Conto Economico, della sola variazione delle rimanenze, ottenuta compensando i valori delle rimanenze iniziali con quelli delle rimanenze finali.

Secondo questo principio, corollario di quello della prudenza, non è possibile compensare, operando una valutazione globale, perdite previste connesse a determinati elementi patrimoniali, contenuti in una voce di bilancio, con utili attesi derivanti dalla valutazione di altri elementi, contenuti nella stessa voce<sup>44</sup>.

L'ultimo principio è la *comparabilità* sancita dall'art. 2423-bis: "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro". In questo modo si vuole limitare la discrezionalità di chi erige il bilancio stabilendo regole standard, ne consegue che per la corretta informazione queste regole debbano essere applicate con sufficiente continuità ed omogeneità<sup>45</sup>. Il concetto viene rafforzato dalla previsione dell'obbligo di motivare l'eventuale deroga e la relativa influenza sul conto economico e lo stato patrimoniale in nota integrativa.

---

<sup>44</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 91-94.

<sup>45</sup> Si veda Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 25.

Per evitare un uso disinvolto della discrezionalità valutativa, il principio generale di comparabilità si specifica nel più puntuale principio di costanza di applicazione dei criteri di valutazione<sup>46</sup>

### **2.2.3 Ulteriori principi di redazione sanciti da altre norme del Codice Civile.**

La tutela dei creditori viene realizzata mediante l'utilizzo dei postulati di bilancio e dell'utilizzo del *costo storico* nelle valutazioni dei beni e dei diritti. Con il principio del costo storico, i beni ed i diritti sono iscritti nello stato patrimoniale in base al costo sostenuto per la loro acquisizione o la loro produzione interna da parte della società. Il costo passato può essere concepito come valore oggettivo, e perciò certo in assoluto, soltanto quando esso abbia origine numeraria e risulti di conseguenza accertabile in base a fattura o ad altro analogo documento contabile. Viceversa, quando si tratta di costi aventi un'origine diversa, derivabili da elaborazioni estimative rapportate a dati oggetti di riferimento, essi non possono essere altro che valori soggettivi, caratterizzati da incertezze di valutazione, tanto più ponderose quanto più ampia risulta la fascia di costo ancorata a congetture connesse con l'inevitabile riparto di costi comuni. Sotto questo profilo, il principio contabile della valutazione al costo si ricollega all'altro coesistente principio che attiene alla verificabilità delle informazioni da bilancio, la quale si realizza, appun-

---

<sup>46</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag. 85.

to, attraverso appropriate ricostruzioni dei procedimenti contabili che generano le informazioni medesime<sup>47</sup>.

La scelta del costo storico da parte del legislatore riposa sul convincimento che tale criterio risulti sostanzialmente di semplice e di oggettiva applicazione e, dunque, più agevolmente verificabile. Il costo, dunque, esprime con buona approssimazione, l'utilità funzionale che l'impresa riconosce a un dato bene. Pertanto, rappresentare in bilancio un'attività patrimoniale (per esempio un impianto) a un determinato valore di costo storico significa che l'impresa si attende di ottenere, dall'impiego di quell'attività, un flusso di benefici tali da giustificare il costo sostenuto<sup>48</sup>.

Le valutazioni basate sul costo storico vanno integrate con il principio del *minor valore*, ex art. 2426 C.C., che contrappone al costo passato il prezzo desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio, implicando il richiamo ad una prudenza amministrativa che non recepisce il costo come criterio esclusivo, né tanto meno, come dato tassativo da inserire nel bilancio d'esercizio. La determinazione dell'accennato prezzo di presunto realizzo futuro dipende sia dallo stimato prezzo di vendita, sia dai presunti costi che si dovranno sostenere

---

<sup>47</sup> Si veda Ferrero G. – *La valutazione del capitale di bilancio: logica economica-quantitativa della valutazione legislazione vigente e direttive comunitarie, principi contabili* – Giuffrè Editore, Milano, 1988, pagg. 150-151.

<sup>48</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag. 65.

in futuro per giungere al pieno realizzo connesso con la vendita stessa.

I limiti del costo storico emergono, in primo luogo, considerando i caratteri di semplicità e oggettività che dovrebbero essere propri del costo storico. Un ulteriore limite che grava sul costo storico è appunto quello di essere “storico”, un termine che nelle moderne economie, caratterizzate da un’ intensa dinamica dei valori di mercato, sta in molti casi a significare “vecchio”. Pertanto, si tende a sostituire il costo storico con il *fair value*<sup>49</sup>. Con il termine *fair value* di un’attività o di una passività si intende l’importo al quale una attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra soggetti consapevoli e intenzionati, in una normale transazione di mercato. In sostanza, il *fair value* è un prezzo: il prezzo al quale si incontrano le volontà di due parti in uno scambio non animato da una condizione di necessità o da una prospettiva di liquidazione.

Il principio del *fair value*, in particolare, è oggetto specifico della Direttiva UE 65/2001. Essa prevede le seguenti modifiche ai bilanci d’esercizio e consolidati delle società di capitali:

- valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari e rilevazione dei valori correlati a tale definizione in Stato Patrimoniale e Conto Economico;

---

<sup>49</sup> Propugnatore del *fair value* è stato lo IASB, ragion per cui si rinvia il funzionamento dello stesso nella sezione dedicata ai principi IAS/IFRS.

- informazioni da fornire nelle note al bilancio atte a illustrare le differenze di valore fra *fair value* e costo storico.

Il *fair value* è contenuto anche nella Direttiva 51/2003, la quale ne consente l'estensione a tutte le categorie di attività e passività alle quali è applicabile secondo i principi contabili<sup>50</sup>.

Il principio contabile della *neutralità* implica criteri estimativi idonei alla determinazione di valori imparziali, ossia espressivi per la generalità dei destinatari del bilancio medesimo, indipendentemente dalle esigenze o dagli interessi particolari di taluni dei destinatari medesimi. Pertanto, le informazioni da bilancio, ancorché largamente ancorate alla connaturale soggettività delle valutazioni di fine esercizio, debbono essere attendibili, intellegibili ed analitiche. L'attendibilità implica non soltanto veridicità delle determinazioni oggettive, ma anche capacità di discernimento e di giudizio, competenza professionale, oculatezza ed onestà per quanto attiene alle inevitabili determinazioni soggettive, sulle quali sempre deve agire, come condizione indispensabile, una prudenza amministrativa che risulti ponderatamente equilibrata. La neutralità, qui considerata, implica quindi, che il processo estimativo di determinazione patrimoniale-reddituale proteso alla formazione del bilancio d'esercizio sia nettamente distinto dal processo decisionale tendente a distribuire utili o coprire perdite. Le politiche di conguaglio reddituale sono

---

<sup>50</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 69-71.



decisioni manageriali, dalle quali la formazione del bilancio d'esercizio deve risultare assolutamente svincolata<sup>51</sup>.

Il principio dell'*omogeneità* dei valori di bilancio è necessario affinché la somma di più quantità sia significativa. È possibile distinguere fra:

- *omogeneità formale*, riguarda l'impiego di un'unica unità di conto, cioè di una unità di misura a valore nominale costante;
- *omogeneità sostanziale*, si riferisce all'impiego di tecniche di misurazione che mantengano costante il contenuto economico dell'unità di conto prescelta<sup>52</sup>.

Il problema dell'*omogeneità formale* è affrontato dal Codice Civile all'art. 2423, comma 5 in cui si prescrive che "il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

L'*omogeneità sostanziale* riguarda il valore intrinseco della moneta di conto prescelta e l'eliminazione degli effetti dell'inflazione. La condizione che maggiormente mina l'*omogeneità sostanziale* è costituita dall'inflazione. Per quanto riguarda i correttivi basati sugli indici dei prezzi, il loro impiego è espressamente vietato dalla relazione di accompagnamento al decreto che ha introdotto le

---

<sup>51</sup> Si veda Ferrero G. – *La valutazione del capitale di bilancio: logica economica-quantitativa della valutazione legislazione vigente e direttive comunitarie, principi contabili* – Giuffrè Editore, Milano, 1988, pagg. 164-165.

<sup>52</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pagg. 86-87.

norme comunitarie in tema di bilancio nel nostro Codice Civile. L'unica possibilità di applicazione di questo metodo contabile è legata a specifici provvedimenti di legge che ne consentano l'utilizzazione<sup>53</sup>.

### **2.3 Lo Stato Patrimoniale secondo la normativa civilistica.**

Lo Stato Patrimoniale è il prospetto che illustra la composizione qualitativa e la consistenza quantitativa del capitale di cui l'impresa si avvale per la sua gestione. Il capitale viene rappresentato attraverso l'esposizione dei fondamentali elementi che lo costituiscono: attività, passività, patrimonio netto.

Il legislatore ha scelto una forma a sezioni divise e contrapposte. Si tratta, dunque, di una forma classica, di taglio tipicamente contabile, con una sezione destinata ad accogliere valori di attività e un'altra, messa a confronto con questa, destinata ad accogliere valori di patrimonio netto e passività. Lo Stato Patrimoniale sintetizza la doppia chiave di lettura del capitale: da una parte le forme di impiego del capitale (attivo) e dall'altra le fonti di raccolta del capitale (passivo).

Le varie poste accolte nelle sezioni sono strutturate, dall'art. 2424, secondo uno schema rigido. Questo significa che lo Stato Patrimoniale, redatto dall'impresa, deve contenere solo le poste indicate dal legislatore, con quella

---

<sup>53</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 94-100.

denominazione e nell'ordine da questi prefissato. In sostanza, siamo di fronte a un vero e proprio modello che deve essere utilizzato senza variazioni e personalizzazioni.

Per ogni posta è necessario indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. L'informazione comparativa costituisce un'applicazione del principio generale di comparabilità dei dati di bilancio. La non comparabilità immediata e il conseguente adattamento devono essere segnalati in Nota Integrativa.

Lo schema di stato patrimoniale civilistico, a differenza della legislazione precedente, impone l'iscrizione delle varie poste rettificative, quali ad esempio fondi di ammortamento e fondi di svalutazione<sup>54</sup>.

All'interno delle sezioni, le poste sono organizzate e distribuite secondo un determinato ordine. Tale logica è finalizzata a consentire, al lettore del bilancio, una più agevole comprensione della struttura patrimoniale, della struttura finanziaria e della liquidità dell'impresa.

I valori che formano l'attivo sono suddivisi in quattro *macro-classi* così ordinate:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- B. Immobilizzazioni;
- C. Attivo circolante;
- Ratei e risconti.

La distinzione è operata seguendo sostanzialmente il criterio della destinazione. Secondo tale criterio, dunque:

---

<sup>54</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 115.

- sono immobilizzazioni tutti quegli investimenti destinati a restare durevolmente vincolati all'impresa;
- sono attività circolanti tutti gli investimenti che, indipendentemente dal loro tempo di ritorno in forma monetaria, sono destinati al realizzo.

La collocazione nelle macro-classi, comunque ha rilievo anche sul piano sostanziale, ossia dei criteri di valutazione. Infatti, un determinato elemento patrimoniale, se collocato nell'attivo circolante viene valutato diversamente da come lo sarebbe se rilevato fra le immobilizzazioni.

Anche le poste che formano il passivo sono organizzate in *macro-classi*, cinque, per l'esattezza:

- A. Patrimonio netto;
- B. Fondi per rischi ed oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D. Debiti;
- E. Ratei e risconti.

La classificazione del passivo non appare ispirata a una precisa logica, se non quella dell'origine dei mezzi finanziari affluiti all'impresa: mezzi propri o mezzi di terzi.

La disposizione delle poste patrimoniali, oltre che al criterio della destinazione/origine, anche a quello della liquidità/esigibilità crescente. L'attenzione riservata del legislatore agli aspetti di liquidità ed esigenza emerge, e con più vigore, se si tiene conto che al redattore del bilancio è imposto di mettere in evidenza l'importo dei crediti, sia immobilizzati che iscritti nel circolante, dei quali è prevista la riscossione nei dodici mesi successivi alla data del bilancio, distinguendo tale l'importo da quello dei crediti la cui riscossione è prevista in tempi più lunghi. An-

che per i debiti il redattore del bilancio è chiamato a segnalare gli importi che l'impresa dovrà rimborsare entro l'esercizio successivo, distinguendoli da quelli il cui rimborso è a più lunga scadenza<sup>55</sup>.

Lo schema di Stato Patrimoniale civilistico è in grado di fornire un'informativa completa al livello patrimoniale, ovvero a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece a livello finanziario, lo schema in esame, non consente un immediato raffronto delle voci poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, anche se la maggior parte delle voci presentano l'indicazione dei valori esigibili/pagabili entro e oltre i 12 mesi<sup>56</sup>.

## **2.4 Il Conto Economico secondo la normativa civilistica.**

Il Conto Economico è il prospetto che illustra la consistenza quantitativa e la composizione qualitativa del reddito, che l'impresa ha prodotto nel corso del periodo amministrativo, in seguito allo svolgimento della gestione. Il reddito viene rappresentato attraverso l'esposizione dei suoi fondamentali elementi costitutivi: ricavi d'esercizio e costi d'esercizio.

---

<sup>55</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 132-145.

<sup>56</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 75.

Coerentemente con quanto indicato dai principi della prassi contabile nazionale e internazionale, i ricavi di esercizio sono definibili come: incrementi lordi di benefici economici di competenza del periodo amministrativo, che si manifestano sotto forma di aumenti di attività o riduzioni di passività, dai quali deriva un incremento del patrimonio netto diverso da quello connesso ai conferimenti operati da coloro che partecipano al capitale.

Specularmente alla definizione formulata per i ricavi, i costi di esercizio si configurano come: decrementi nei benefici economici di competenza del periodo amministrativo, che si manifestano sotto forma di riduzioni di attività o sostenimento di passività, dai quali deriva un decremento del patrimonio netto diverso da quello connesso alle distribuzioni operate a favore di coloro che partecipano al capitale.

Gli articoli 2425 e 2425-*bis* del Codice Civile, integrati dall'art. 2423-*ter*, disciplinano la forma, la struttura e il contenuto del Conto Economico. Il legislatore ha scelto una forma a sezioni riunite. Tale forma, detta anche forma scalare, si caratterizza per la presenza di un'unica sezione dove vengono raccolti i valori. Non si tratta, dunque, di una forma classica, di taglio tipicamente contabile, con una sezione destinata ad accogliere i componenti positivi di reddito (ricavi) e un'altra, messa a confronto con questa, destinata ad accogliere i componenti negativi (costi).

La scelta della forma scalare nasce da precise motivazioni. Come è noto, la gestione è un fenomeno unitario nel tempo e nello spazio. Le operazioni che la compongono, però, sono di varia natura. Si possono, pertanto, indi-

viduare diverse aree di gestione, ognuna delle quali raccoglie operazioni di natura analoga. Seguendo questa logica, è possibile distinguere e raggruppare i vari ricavi e costi di esercizio, in relazione alla natura delle operazioni di gestione dalle quali derivano. È allora evidente, che per segmentare il reddito, si deve impiegare una forma espositiva del Conto Economico che non può essere quella tradizionale, a sezioni divise e contrapposte.

Le varie poste, accolte nelle sezioni, sono strutturate secondo uno schema rigido. Questo significa che il Conto Economico deve contenere solo le poste indicate dal legislatore, con quella denominazione e nell'ordine da questi prefissato. In sostanza, siamo di fronte a un vero e proprio modello che deve essere utilizzato senza variazioni e personalizzazioni. Gli aggregati che si formano e la loro sequenza esprimono una precisa logica di rappresentazione del risultato di esercizio. Tale logica è basata sul raggruppamento di costi e ricavi per aree di gestione e sulla determinazione di risultati reddituali parziali, intermedi rispetto al reddito netto che della gestione rappresenta il risultato globale.

In questa prospettiva, la prima, fondamentale, distinzione è quella fra:

- gestione ordinaria;
- gestione straordinaria.

Rientrano nella gestione ordinaria tutte le operazioni necessarie per realizzare l'oggetto verso cui, di fatto o potenzialmente, è indirizzata in modo usuale e continuativo l'attività dell'impresa.

Di contro, straordinario è ciò che è estraneo all'ambito nel quale, di fatto o potenzialmente, si svolge abitualmente (ordinariamente) la gestione dell'impresa.

La contrapposizione ordinario-straordinario di fatto evidenzia la centralità del ruolo assegnato alla gestione ordinaria ai fini della valutazione dell'andamento economico dell'impresa. Proprio per questo è necessario guardare dentro a tale gestione.

Lo schema di Conto Economico si articola in:

**A)** Valore della produzione

**B)** Costi della produzione

**Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**

**C)** Proventi e oneri finanziari

**D)** Rettifiche di valore di attività finanziarie

**E)** Proventi e oneri straordinari

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

**22)** Imposte sul reddito dell'esercizio

**23)** Utile (perdite) dell'esercizio.

Il legislatore individua così due fondamentali momenti della gestione ordinaria che configurano altrettante aree di gestione:

- gestione operativa;
- gestione finanziaria.

La gestione operativa raccoglie le operazioni, e i conseguenti valori di ricavo e di costo, concernenti la produzione e la vendita dei beni e servizi che caratterizzano l'attività dell'impresa. In questo senso, si parla anche di gestione caratteristica o tipica, proprio a sottolineare che siamo di fronte a operazioni che assumono una specifica connotazione in ragione della particolare produzione che



l'impresa ha scelto di svolgere. Lo schema legale non adotta esplicitamente l'espressione risultato operativo. Ad esso, tuttavia, si riferisce nella sostanza, quando richiede di evidenziare nel Conto Economico la "differenza tra valore e costi della produzione".

Alla gestione finanziaria si riconducono le operazioni attraverso le quali l'impresa si approvvigiona dei capitali monetari necessari al suo funzionamento. Dalla gestione finanziaria derivano componenti negativi di reddito sotto forma di interessi passivi maturati sui prestiti contratti.

Lo schema, redatto dal legislatore, si chiude con il risultato prima delle imposte, al quale seguono le imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (voce 22) e l'utile (perdita) dell'esercizio (voce 23)<sup>57</sup>.

Lo schema di conto economico accolto dalla normativa civilistica si potrebbe denominare "a valore e costo della produzione"; i costi sono classificati per natura, benché la direttiva europea consentisse anche la classificazione per destinazione. La classificazione dei costi "per destinazione" pur essendo più significativa di quella "per natura", poiché consente di conoscere la struttura dei costi delle diverse "aree funzionali", avrebbe richiesto ulteriori elaborazioni dei dati contabili elementari, che sono espressi per natura. Il conto economico, infatti, accoglie elementi classificatori desunti sia dalla struttura "a ricavi e costo del venduto" sia da quella "a valore della produzio-

---

<sup>57</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 214-226.

ne e valore aggiunto” senza tuttavia raggiungere i risultati informativi che ciascuna di esse si pone<sup>58</sup>.

## **2.5 La Nota Integrativa secondo la normativa civilistica.**

Il bilancio di esercizio deve rappresentare un quadro fedele delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'impresa. Ora, però, la sola lettura dei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico non consente di comprendere pienamente tali condizioni. Questo perché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, anche se redatti nel 'migliore dei modi possibili', sono pur sempre espressione di un linguaggio convenzionale, sintetico e imbrigliato dalle regole di un procedimento rigoroso e meccanico: il linguaggio contabile. Oltre a ciò, i dati contabili, per loro natura, colgono solo gli aspetti della vita aziendale che possono essere tradotti in cifre. Di qui, la necessità di accompagnare i documenti schiettamente contabili con altri di natura extra-contabile. Questi possono, con piena libertà di espressione, fornire al lettore del bilancio, la chiave per compiere il percorso inverso a quello compiuto dalle sintesi contabili: tradurre le cifre in fatti di gestione.

In questa prospettiva, la nota integrativa è chiamata a svolgere una triplice funzione:

---

<sup>58</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 115.

- a) *descrittiva*. Le grandezze contenute nei prospetti contabili devono essere illustrate in modo dettagliato, ponendo particolare attenzione alle poste aventi contenuto eterogeneo;
- b) *informativa*. Alcune informazioni, per loro natura, non possono essere riportate nei prospetti contabili. Si pensi, ad esempio, al numero di dipendenti impiegati nell'impresa;
- c) *esplicativa*. La redazione del bilancio riposa su stime e congetture. Queste sono legate alle condizioni di svolgimento della gestione passata e alle ipotesi accolte nei piani e programmi della gestione futura. Per questo, la Nota Integrativa deve esplicitare le assunzioni sulle quali si basano le valutazioni.

Il legislatore non ha disegnato uno schema obbligatorio di Nota Integrativa, ma si è limitato a prescrivere un contenuto obbligatorio. Tale contenuto è disciplinato attraverso: una specifica elencazione di informazioni, dettata dall'art.2427 e da ulteriori obblighi informativi, previsti da altre disposizioni.

La nota integrativa risulta il documento idoneo a fornire anche informazioni richieste da norme di legge, non contenute nel Codice Civile. Fra queste, specifico rilievo assumono quelle di natura fiscale concernenti la rivalutazione di elementi patrimoniali.

La nota integrativa deve accogliere anche le informazioni che i principi contabili ritengono necessarie, affinché il bilancio assolva alla sua funzione informativa.

Non bisogna eccedere con le informazioni, rendendo la nota integrativa troppo pesante<sup>59</sup>.

Il Codice Civile stabilisce che devono essere indicate in nota integrativa:

- i criteri di valutazione adottati;
- le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo ed, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni;
- dettagli relativi alle poste del Conto Economico;
  - informazioni varie riguardanti: il numero medio di dipendenti, i compensi agli organi sociali, le categorie di azioni, gli altri titoli emessi.

La nota integrativa ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti risultano muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico<sup>60</sup>.

L'OIC 12 stabilisce, inoltre, che il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa, anche se attualmente la sua mancata presentazione, non viene considerata una violazione al principio di rappresentazione veritiera e corretta. L'informazione sui flussi finanziari di un'impresa è utile ai lettori del bilancio d'esercizio per accertare

---

<sup>59</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 300-303.

<sup>60</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 173.

la capacità dell'impresa di produrre disponibilità liquide e per determinare le modalità del loro impiego<sup>61</sup>.

La nota integrativa non deve essere considerata una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che possono essere attuate dal bilancio stesso. Essa deve invece presentarsi come elemento informativo di supporto indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio<sup>62</sup>.

### **2.5.1 La Relazione sulla Gestione secondo la normativa civilistica.**

Le informazioni offerte dalla Relazione sulla Gestione hanno uno scopo preciso: consentire al lettore del bilancio di valutare, partendo dai dati contenuti nei prospetti contabili, la capacità dell'impresa di durare nel tempo in condizioni di equilibrio. In questo senso la Relazione sulla Gestione illustra piani e programmi dell'azienda, alla luce delle condizioni ambientali, mentre la nota integrativa offre gli elementi per verificare, se i valori contabili rilevati in bilancio, sono coerenti con i piani, i programmi e le condizioni ambientali descritte. Dunque, per molti aspetti, la Relazione sulla Gestione contiene informazioni che si pongono a monte della nota integrativa.

---

<sup>61</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 105.

<sup>62</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 173.

Il *focus* sulle condizioni di equilibrio del sistema aziendale impone che la Relazione consideri oltre a quelli economici e finanziari anche aspetti competitivi e sociali che caratterizzano la gestione. Proprio per riuscire ad abbracciare i diversi aspetti della vita aziendale la Relazione sulla Gestione si configura come un documento aperto.

Il contenuto della Relazione sulla Gestione dovrebbe essere caratterizzato da tre ordini di informazioni:

- *obbligatorie*, in quanto esplicitamente previste da norme di legge o emanate da organismi di controllo del mercato;
- *opportune*, perché previste dalla prassi e dalla dottrina prevalente, ma soprattutto, fortemente richieste dagli *stakeholder*, i quali in assenza di tali informazioni penalizzerebbero l'impresa;
- *volontarie*, liberamente fornite dall'impresa al fine di illustrare più compiutamente la sua gestione e comunicare i valori e i traguardi verso i quali è protesa.

Quanto più va oltre le mere informazioni obbligatorie, tanto più la Relazione sulla Gestione arricchisce la funzione del bilancio, trasformandolo da strumento di informazione in vero e proprio strumento di comunicazione rivolto alle diverse categorie di portatori di interessi, avente lo scopo di conquistare il consenso di tali interlocutori e di ottenere da essi le diverse risorse di cui l'impresa ha bisogno per sopravvivere e svilupparsi<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 348-351.

Il contenuto minimale della Relazione sulla Gestione può essere così sintetizzato:

- evidenziazione dei più rilevanti andamenti strategico - gestionale: “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori della società sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”;
- evidenziazione dei fenomeni dinamici importati con riguardo allo sviluppo della combinazione d’impresa: “dalla relazione devono in ogni caso risultare: le attività di ricerca e di sviluppo, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, l’evoluzione prevedibile della gestione”;
- evidenziazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti, consociate e altre informazioni a tutela dei terzi;
- informazioni sulla gestione del rischio finanziario<sup>64</sup>.

## **2.6 Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Gli IAS/IFRS sono concepiti come strumento dedicato alle società quotate ed alle grandi aziende ad azionariato diffuso. Non deve, quindi, sorprendere che tali documenti tendano a mettere in evidenza le prospettive futu-

---

<sup>64</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 74-75.

re di realizzare reddito e le potenzialità insite nel sistema aziendale. I destinatari privilegiati del bilancio sono, in definitiva, gli investitori potenziali ed effettivi e, conseguentemente, a livello contabile, sono previste molte informazioni integrative ai dati quantitativi di bilancio al fine di rendere il bilancio stesso un documento esplicativo dell'attività aziendale grazie al quale gli utilizzatori siano in grado di assumere le proprie decisioni economiche<sup>65</sup>.

Le considerazioni fatte, finora, ci consentono di affermare che gli IAS/IFRS sono di portata molto ampia, per non dire eterogenea. Essi, infatti, investono non soltanto aspetti prettamente concettuali, che sono alla base della sua redazione, vediamo che, secondo i principi contabili internazionali, il bilancio d'esercizio è composto da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto;
- Rendiconto Finanziario;
- Note al bilancio.

Il *Framework*, par. 12 sancisce che la finalità del bilancio, secondo la prassi internazionale, è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui cambiamenti di detta situazione, che siano utili nel processo di decisione economica per un'ampia serie di utilizzatori. Il bilancio redatto a tale scopo, soddisfa le esigenze comuni di molti uti-

---

<sup>65</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 53.



lizzatori anche se non fornisce tutte le informazioni di cui gli utilizzatori potrebbero avere bisogno, per prendere decisioni di natura economica. Il bilancio riflette anche gli aspetti finanziari di eventi passati e non necessariamente fornisce informazioni non finanziarie.

Le decisioni che vengono prese dagli utilizzatori del bilancio richiedono la valutazione della capacità dell'impresa di generare denaro o suoi equivalenti e dei tempi e della probabilità con cui ciò avviene<sup>66</sup>.

Un'altra finalità che i principi internazionali attribuiscono al bilancio è quella di consentire la valutazione dei risultati del management, ovvero il rendiconto della gestione delle risorse loro affidate.

I principi contabili internazionali, nel *Framework*, par. 9, enunciano un elenco degli utilizzatori del bilancio, in particolare, il bilancio ha come destinatari:

- gli *investitori* attuali e potenziali, che forniscono o intendono fornire capitale di rischio e che sono interessati al rischio inerente l'investimento e al relativo rendimento;
- i *dipendenti* interessati alle informazioni relative alla stabilità e alle redditività dei loro datori di lavoro;
- i *finanziatori* interessati alle informazioni che permettono loro di capire se i loro finanziamenti saranno pagati alle scadenze prestabilite;
- i *fornitori* e altri *creditori commerciali* interessati, anche in questo caso, a capire se il loro credito sarà pa-

---

<sup>66</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 3.

gato alle date stabilite; l'orizzonte temporale di interesse di tali soggetti è, in genere, più breve rispetto a quello dei finanziatori;

- i *clienti* interessati alla continuità dell'impresa, in particolare se hanno un rapporto di lungo termine e dipendono dall'impresa fornitrice;
- *governi* ed *enti pubblici* interessati alla ripartizione delle risorse e, di conseguenza, all'attività delle imprese. Le informazioni servono per regolamentare le attività delle imprese, per fissare politiche fiscali, per avere una base di riferimento per il calcolo del reddito nazionale e per le statistiche;
- il *pubblico* in generale<sup>67</sup>.

## **2.7 I postulati del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Le società, che per obbligo o facoltà, adottano i principi contabili internazionali sono tenute ad applicare gli IAS/IFRS anche ove ciò contrastasse con le disposizioni contenute nel Codice Civile. Invero, v'è l'obbligo di derogare all'applicazione degli IAS/IFRS solo in casi eccezionali, quando tale applicazione non consentisse una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 55.

<sup>68</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pag.80.

Il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma*, sancito dal *Framework*, par. 35, sancisce che “se l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. La sostanza delle operazioni e degli altri eventi non è sempre coerente con ciò che appare dalla loro forma legale o architettata. Per esempio, un’impresa può cedere un’attività a terzi in maniera tale che dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla controparte; nonostante ciò, possono esservi accordi che assicurano all’impresa di poter continuare a godere i benefici economici futuri connessi a tale attività. In tali situazioni, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l’operazione avvenuta”.

Il *Framework*, par. 25 prevede che una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio è che esse siano *facilmente comprensibili* dagli utilizzatori. Si sancisce, quindi, il principio della *comprensibilità* che può essere accostato al principio della chiarezza sancita dal Codice Civile.

Per questo scopo si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà esaminare l’informazione con normale diligenza. Le informazioni relative ad aspetti complessi, che vanno incluse nel bilancio a causa della loro rilevanza per il processo decisionale degli utilizzatori, non possono essere escluse

solamente perché potrebbero essere troppo difficili da comprendere per alcuni utilizzatori<sup>69</sup>.

Gli IAS stabiliscono un collegamento molto forte tra il concetto di attendibilità e quello di rappresentazione fedele: per essere affidabile un'informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni o gli altri eventi di gestione che essa dichiara di rappresentare o che ragionevolmente ci si aspetta che possa rappresentare. Secondo gli IAS il principio di attendibilità deriva anche da quello di prevalenza della sostanza sulla forma, quello della neutralità, quello di prudenza e quello di competenza<sup>70</sup>.

Il principio di *prudenza*, sancito dal *Framework*, par. 37, ricorda che i redattori del bilancio devono confrontarsi con le incertezze che inevitabilmente circondano molti eventi e circostanze, come per esempio: il realizzo dei crediti di dubbia esigibilità, la vita utile di impianti e macchinari, il numero di reclami che possono essere inoltrati durante il periodo di garanzia. Il *Framework* stabilisce di rilevare le citate incertezze tramite:

- l'evidenziazione della loro natura e la misurazione;
- l'esercizio della prudenza nella preparazione del bilancio.

La prudenza consiste nell'impegno di un grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in

---

<sup>69</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 59.

<sup>70</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 17.

modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati. L'esercizio della prudenza, secondo i principi internazionali, non consente la creazione di riserve occulte, o di accantonamenti eccessivi. La sottostima delle attività o la sovrastima delle passività comporta la non neutralità del bilancio, il quale risulterebbe non attendibile<sup>71</sup>.

Il principio di *comparabilità*, sancito dallo IAS 1, parr. 36-41, specifica che devono essere fornite informazioni comparative per il periodo precedente per tutti gli ammontari esposti nel bilancio, a meno che un altro principio contabile internazionale consenta o preveda diversamente. Le informazioni comparative, se significative per la comprensione del bilancio, devono essere incluse nelle informazioni di commento e descrittive. Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, gli importi comparativi devono essere riclassificati a meno che la riclassificazione non sia fattibile.

Il *Framework*, par. 39 e seguenti, prevede che gli utilizzatori del bilancio devono essere in grado di comparare sia il bilancio di un'impresa nel corso del tempo, per capire gli andamenti tendenziali, sia il bilancio di diverse imprese.

Le comparazioni del bilancio con altri bilanci della stessa impresa (comparazioni temporali) e con bilanci di altre imprese (comparazioni spaziali) costituiscono strumenti essenziali per l'espressione di una valutazione da

---

<sup>71</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag.

parte dei soggetti interessati all'andamento della gestione dell'impresa<sup>72</sup>.

Quanto detto per la comparabilità fra bilanci vale anche per la *continuità* di applicazione dei principi contabili che, di fatto, rappresenta una condizione essenziale della comparabilità stessa. Lo IAS 8, par 14, prevede che un cambiamento di principio contabile deve essere effettuato solo se è richiesto da un principio o da un'interpretazione; o produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi finanziari o sugli effetti delle operazioni<sup>73</sup>.

I principi contabili internazionali legano la contabilizzazione per *competenza economica* al momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione in bilancio di attività, passività, patrimonio netto, proventi e costi. Ne consegue che nella prassi internazionale la competenza economica va valutata nella sostanza e non solo avendo a riferimento la forma.

Il *Framework*, par. 49 e seguenti, specifica:

- un'*attività* è una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici;
- una *passività* è un'obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione implica il

---

<sup>72</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 82.

<sup>73</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 63.

trasferimento di risorse che incorporano benefici economici;

- il *patrimonio netto* è quello che resta delle attività dell'impresa, dopo aver dedotto tutte le passività.

Nel valutare se un elemento soddisfa la definizione di attività, passività o patrimonio netto, deve essere riposta attenzione alla sostanza economica sottostante la singola voce o l'operazione rappresentata e non semplicemente alla sua forma legale.

Il *Framework*, par. 70 e seguenti, indica:

- i *ricavi* sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio amministrativo, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzione delle passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni da parte di coloro che partecipano al capitale;
- i *costi* sono decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio amministrativo, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale.

La rilevazione va effettuata se:

- è probabile che ogni beneficio economico futuro ad essa associato affluirà o defluirà dall'impresa;

- la voce ha un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità<sup>74</sup>.

Il principio della *significatività* sancito dal *Framework*, parr. 26-36 specifica che per essere utile un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è considerata qualitativamente significativa quando “è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate in precedenza”. La significatività dell'informazione è influenzata dalla sua rilevanza<sup>75</sup>.

Il principio del *fair value* viene utilizzato dai principi contabili internazionali in luogo del costo storico. Considerando che i valori correnti rispetto ai costi storici hanno il pregio di costituire un migliore riferimento ai fini della capacità previsionale del bilancio, la prassi internazionale si sta orientando su bilanci a valori correnti, richiedendo che gli elementi del bilancio siano valutati non più al costo storico, ma al *fair value*. L'applicazione del *fair value* consente di avere sia una rappresentazione a valori correnti del patrimonio aziendale, sia una misura dei risultati di gestione aziendale maturati per competenza. La normativa internazionale, infatti, rispetto alla nor-

---

<sup>74</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 83-84.

<sup>75</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 66.



mativa nazionale da' più enfasi al principio della competenza, ritenuto assunto di base nella predisposizione del bilancio, che non al principio della prudenza<sup>76</sup>.

Con il termine *fair value* di una attività o di una passività si intende l'importo al quale una attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra soggetti consapevoli e intenzionati, in una normale transazione di mercato. In sostanza, il *fair value* è un prezzo: il prezzo al quale si incontrano le volontà di due parti in uno scambio non animato da una condizione di necessità o da una prospettiva di liquidazione.

Per lo IASB il riferimento al valore di mercato rappresenta il criterio obbligatorio o comunque quello di riferimento per la valutazione di:

- strumenti finanziari (IAS 32 e 39);
- investimenti immobiliari (IAS 40);
- attività biologiche e prodotti agricoli (IAS 41).

Il *fair value* è comunque il criterio alternativo al costo storico consentito per la valutazione di:

- impianti e macchinari (IAS 16);
- attività immateriali (IAS 38).

Il *fair value* è normalmente espresso dal valore di mercato di un'attività o di una passività. In presenza di mercati attivi, esso è misurato dal prezzo più probabile che può essere ragionevolmente ottenuto sul mercato alla data del bilancio. In assenza di validi riferimenti di mercato, invece, occorre stimare il prezzo che sarebbe stato

---

<sup>76</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pag. 82.

convenuto tra imprese indipendenti per uno scambio di mercato identico o simile. È chiaro che in tali circostanze, il redattore del bilancio deve poter disporre di validi elementi di giudizio per giungere a una stima ragionevole e attendibile del *fair value*.

L'applicazione del *fair value* determina alcuni determinanti effetti, intrinseci al criterio stesso:

- a) Porta ad una maggiore volatilità dei valori di bilancio, rispetto all'utilizzo del costo storico, perché utilizza valori correnti di mercato. Guardando alle attività, in generale, il costo costituisce il valore di partenza, al momento dell'acquisizione; di fatto, si tratta del *fair value* manifestatosi nello scambio. Attuando una valutazione al *fair value*, però il valore iniziale di costo deve essere periodicamente rivisto al momento di redigere il bilancio per tenere conto degli andamenti dei valori di mercato. Il valore di mercato, inoltre, si può determinare anche per le passività; ovviamente non si tratta di un valore di realizzo, ma di estinzione.
- b) Richiede di contabilizzare plusvalenze e minusvalenze non realizzate ma soltanto potenziali. Un'ulteriore fondamentale caratteristica del *fair value* è che esso richiede di rilevare in bilancio le oscillazioni del valore di mercato dell'elemento patrimoniale oggetto di valutazione. Questo comporta la contabilizzazione di differenze fra il valore di costo e il valore di mercato, in un primo momento; fra valori di mercato riferiti ad epoche diverse, in un secondo momento. Risulta evidente, tuttavia, che gli importi delle plus e minusvalenze riconosciuti in bilancio, in applicazione del *fair*

*value*, non sono realizzati, ma sono soltanto potenziali. Insomma, il processo di formazione del reddito non avviene più *nello scambio e per lo scambio*; al contrario, si adotta una logica di misurazione dei risultati economici fondata su semplici *ipotesi di scambio*.

- c) La conseguenza più significativa e più inquietante di questa logica è che si apre la strada alla rilevazione in bilancio di valori che sono tradizionalmente definiti utili sperati. In questo modo, indubbiamente si dà un duro colpo al principio della prudenza come tradizionalmente inteso. Si sana, però, una grave ingiustizia che ha come vittima un principio basilare per ogni misurazione contabile: la competenza economica.
- d) Privilegia la *performance* conseguita dall'impresa e rende più agevole una valutazione prospettica dei risultati di gestione.

Introdurre il *fair value*, fra i principi di valutazione, non significa, comunque negare la prudenza. Nell'impianto dei principi elaborati dallo IASB, infatti, la prudenza è ben presente. Una chiara attenzione alla prudenza si ravvisa nel fatto che i principi dello IASB escludono la rilevazione a Conto Economico di plusvalori generati dalla valutazione a *fair value* di alcune poste. È questo il caso delle immobilizzazioni materiali (esclusi gli investimenti immobiliari) e di quelle immateriali. Le eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione del *fair value* a queste

attività devono essere accantonate in una riserva del patrimonio netto, senza transitare dal conto di reddito<sup>77</sup>.

La principale divergenza tra il principio del costo storico e quello del *fair value* riguarda l'iscrizione in bilancio e la valutazione degli *intangibles*, cioè:

- nel bilancio civilistico, gli *intangibles* sono soggetti ad un regime prudenziale e devono sempre formare oggetto di sistematico ammortamento;
- nel bilancio IAS/IFRS, gli intangibili possono essere specifici o generici, nonché a vita definita oppure a vita indefinita.

Gli intangibili a vita definita devono essere sistematicamente ammortizzati, mentre quelli a vita indefinita devono essere annualmente assoggettati ad *impairment test*. Con l'*impairment test*, gli intangibili a vita indefinita non devono più essere sistematicamente ammortizzati, ma devono essere sottoposti ad una valutazione periodica e, in caso di perdita di valore, svalutati.

Lo IAS 36 prevede, di norma, che debba essere effettuato un test di *impairment* quando siano evidenti condizioni di carattere interno o esterno all'impresa che possano far emergere dubbi sulla recuperabilità del valore di un'attività. In altri casi, in particolare per il *goodwill* e le altre immobilizzazioni immateriali non in uso, l'*impairment test* deve essere effettuato almeno annualmente o,

---

<sup>77</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 69-76.

comunque, se emergono le condizioni sintomatiche di eventuali perdite di valore<sup>78</sup>.

Il principio è il seguente: “se l’avviamento esiste, l’attività non deve essere ammortizzata; se l’avviamento ha perso di valore oppure si è deteriorato, la svalutazione deve essere imputata a conto economico”<sup>79</sup>.

## **2.8 Lo Stato Patrimoniale secondo i principi IAS/IFRS.**

Lo IAS 1 disciplina gli schemi di bilancio. La disciplina internazionale non prevede schemi fissi, ma detta solo le norme generali, le linee guida per la struttura dei documenti di sintesi e le disposizioni minime di contenuto. Invero il redattore del bilancio è tenuto ad articolare l’informativa economico-finanziaria d’impresa, in modo tale da consentire al lettore del bilancio, di analizzare l’andamento dell’impresa in una visione dinamica della stessa, mettendolo nella condizione di poter fare previsioni circa le prospettive reddituali e finanziarie e i rischi derivanti dalla gestione, e ciò al fine di prendere le conseguenti decisioni economiche.

Nello stato patrimoniale gli elementi vanno distinti tra *correnti* e *non correnti*. La suddivisione è basata sul ciclo operativo dell’impresa, inteso come il tempo che in-

---

<sup>78</sup> Si veda Antonelli V. – D’Alessio R. – Dell’Atti V. – *Analisi di bilancio e Basilea 2* – Ipsoa, Milano, 2007, pag.422.

<sup>79</sup> Si veda Dezzani F.. – “*Principi civilistici*” e “*Principi IAS/IFRS*”: “*Sistemi alternativi*” per la redazione del bilancio di esercizio - in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale* , maggio-giugno 2006, pagg. 274-275.

tercorre tra l'acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro trasformazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un'impresa non è chiaramente identificabile, si suppone che la durata sia di dodici mesi<sup>80</sup>.

I principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 1, par. 51, prevedono che ogni impresa deve scegliere, in base alla natura delle sue operazioni, se esporre (o meno) separatamente nel prospetto dello Stato Patrimoniale:

- le attività correnti da quelle non correnti;
- le passività correnti da quelle non correnti;

ad eccezione del caso in cui una loro rappresentazione in base al grado di liquidità fornisca informazioni maggiormente attendibili e significative<sup>81</sup>.

Un'attività deve essere classificata come corrente, quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- ci si aspetta che sia realizzata, oppure si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo dell'impresa;
- è posseduta principalmente per essere negoziata;
- si prevede il realizzo entro i dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- si tratta di disponibilità liquide o di mezzi equivalenti.

---

<sup>80</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 85-86.

<sup>81</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 75.

Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti.

Una passività deve essere classificata come corrente, quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- è previsto che sia estinta entro il normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;
- è assunta principalmente per essere negoziata;
- deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tutte le altre passività devono essere classificate come non correnti.

La classificazione delle attività e passività imposta dallo IAS 1, è quindi fondata su un duplice criterio:

- criterio che, definita l'origine delle attività e passività nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa, le classifica correnti indipendentemente dalla scadenza entro i dodici mesi dalla data di bilancio;
- criterio finanziario, per il quale le attività e le passività non operative, si classificano correnti, se si prevede di realizzarle o estinguerle entro i dodici mesi.

Le attività correnti, quindi, comprendono tutte le attività che si presume di realizzare nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa, come per esempio le rimanenze e i crediti commerciali, indipendentemente dal fatto di essere effettivamente realizzate entro i dodici mesi dalla data di bilancio. Si comprendono nelle attività correnti anche altre attività possedute per essere negoziate o detenute per breve termine, come per esempio i titoli, se si prevede di realizzarle entro i dodici mesi dalla data di bilancio.

Analogamente le passività correnti comprendono le passività che si presume di estinguere nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa, come per esempio i debiti commerciali e gli accantonamenti per costi operativi, anche se la loro estinzione avverrà oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Così, secondo la definizione data di passività correnti, si comprendono in tale classe le passività che devono essere estinte entro dodici mesi anche se non come parte del ciclo operativo corrente; esempi sono gli scoperti bancari, la quota corrente di passività fruttifere di interessi, debiti per imposte sul reddito e debiti non commerciali.

È ammesso non adottare la classificazione delle attività e passività in correnti e non correnti, ma presentare le attività e le passività secondo l'*ordine di liquidità*, solo se questa classificazione permette una più significativa rappresentazione della situazione patrimoniale, come si verifica, per esempio, per alcune imprese finanziarie, in quanto il ciclo operativo non è chiaramente identificabile.

Qualunque sia il metodo di rappresentazione adottato, l'impresa deve evidenziare, per ogni voce di attività e passività che include, sia importi che ci si aspetta di recuperare o regolare entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, sia oltre dodici mesi, l'importo che si prevede di recuperare o regolare oltre i dodici mesi<sup>82</sup>.

Lo IAS 1 non prescrive per lo Stato Patrimoniale né una forma specifica, scalare o a sezioni divise, né un ordi-

---

<sup>82</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 85-88.



ne di rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo, ma si limita a definire un contenuto minimo che il documento deve rispettare. Il contenuto minimo è determinato dal fatto che le voci indicate sono così diverse per natura o destinazione da richiedere una separata esposizione nel prospetto. Voci aggiuntive devono essere aggiunte quando richiesto da un principio contabile internazionale o quando è necessario per rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

Sarebbe opportuno esporre separatamente attività e passività che diverse per natura e destinazione, sono oggetto di criteri di valutazione diversi; così, per esempio, nell'ambito della voce "immobili, impianti e macchinari" dovrebbero essere esposte separatamente le classi valutate al *fair value*, rispetto a quelle valutate al costo.

Si consideri che l'utilizzo sistematico del *fair value* nei bilanci d'esercizio indurrà probabilmente a ripensare i vincoli statuiti per la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, in particolare nelle decisioni di distribuzione dei dividendi<sup>83</sup>.

Nel prospetto di Stato Patrimoniale o nelle note al bilancio, ciascuna voce deve essere sotto-classificata, quando necessario, per dimensione, natura, destinazione dei relativi importi. Le sotto-classificazioni discendono da specifiche indicazioni dei principi contabili internazionali.

---

<sup>83</sup> Si veda Provasoli A. – *La modifica della disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2003;

In base agli IAS, lo schema di Stato Patrimoniale deve contenere, come minimo le seguenti voci:

- a) immobili, impianti e macchinari;
- b) investimenti immobiliari;
- c) attività immateriali;
- d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in e), h), i);
- e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f) attività biologiche;
- g) rimanenze;
- h) crediti commerciali ed altri crediti;
- i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j) debiti commerciali e altri debiti;
- k) accantonamenti;
- l) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in j), k));
- m) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12- Imposte sul reddito;
- n) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
- o) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- p) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

Le voci elencate non sono obbligatorie, né lo è l'ordine con il quale devono essere esposte nel prospetto. È possibile, inoltre, inserire nello schema di Stato Patrimoniale voci addizionali, intestazioni, risultati parziali e

sotto-classificazioni, se si ritengono rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria<sup>84</sup>.

## **2.9 Il Conto Economico secondo i principi IAS/IFRS.**

Come per lo Stato Patrimoniale, anche per il Conto Economico lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica, ma si limita a disporre un contenuto minimo di informazioni che il prospetto deve esporre e la modalità di rappresentazione dei costi. Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere evidenziati nel prospetto di Conto Economico quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici dell'impresa. In particolare va data separata evidenza di taluni costi e ricavi quali, per esempio:

- la svalutazione delle rimanenze al valore netto realizzabile;
- la svalutazione delle immobilizzazioni al valore recuperabile tramite l'uso;
- la ristrutturazione di attività di un'entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
- la dismissione di immobili, impianti e macchinari;
- cessioni di investimenti partecipativi;
- chiusura di contenziosi;
- altri storni di accantonamenti;
- cessioni di attività operative.

---

<sup>84</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 76.

Non devono invece essere presentati proventi e oneri come componenti straordinari, né nel prospetto di bilancio, né nelle note. L'impresa deve esporre, preferibilmente nel prospetto di Conto Economico o, in alternativa, nelle note al conto economico (Note al Bilancio), un'analisi dei costi usando una classificazione basata sulla natura degli stessi (per esempio, acquisti di materiali, stipendi e salari, ammortamenti) oppure sulla loro destinazione funzionale all'interno dell'impresa (costo del venduto, costi di distribuzione o così amministrativi).

Lo IAS 1 richiede che la scelta tra le due classificazioni sia basata su quella che meglio possa rappresentare gli elementi che hanno determinato il risultato economico dell'impresa. Le imprese che classificano i costi per destinazione funzionale devono comunque riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, ammortamenti e costi di benefici ai dipendenti in quanto l'ammontare di tali costi è compreso nel totale dei costi per destinazione. L'impresa deve indicare, infine, nel prospetto di Conto Economico o nelle Note, l'importo dei dividendi per azione, approvati o proposti, per l'esercizio di riferimento del bilancio<sup>85</sup>.

- Classificazione per *natura*: i costi sono aggregati nel Conto Economico secondo la loro natura (per esempio: ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità). Questo metodo può essere semplice da applicare per-

---

<sup>85</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 89-91.

ché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione.

- Classificazione per *destinazione*: i costi sono suddivisi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere ripartizioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità<sup>86</sup>.

## **2.10 Il Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS.**

Un aggregato di valori che assume una rilevanza fondamentale nel bilancio d'esercizio è il patrimonio netto, nel suo duplice significato di valore di sintesi del patrimonio aziendale (valori delle attività meno valori delle passività) e dei mezzi propri nelle loro diverse origini (voci del patrimonio netto).

Lo IAS 1 ritiene, quindi, fondamentale un documento del bilancio definito "prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto" che evidenzi:

- a) l'utile o la perdita netta dell'esercizio;

---

<sup>86</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 82-83.

- b) ciascuna voce di ricavo e costo, provento o onere che, come richiesto da altri principi, è imputata direttamente a patrimonio netto ed il totale di queste voci;
- c) il totale di utili e perdite dell'esercizio ottenuto come somma di a) e b);
- d) l'effetto complessivo dei cambiamenti di principi contabili e la correzione di errori secondo quanto richiesto dal trattamento contabile di riferimento dello IAS 8.

Inoltre, in questo prospetto o nelle note, si devono evidenziare:

- e) le operazioni sul capitale con i soci e distribuzioni di capitale agli azionisti;
- f) il saldo degli utili o perdite accumulati (utili a nuovo + utile dell'esercizio) all'inizio dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e i movimenti dell'esercizio;
- g) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di azioni, della riserva sovrapprezzo azioni e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni movimento.

Il prospetto delle voci di patrimonio netto, quindi, può essere redatto in due possibili modi, esponendo:

- 1) tutte le variazioni di patrimonio netto da a) a g); oppure
- 2) solo le variazioni di patrimonio netto da a) a d), mentre le variazioni da e) a g) sono incluse nelle note al bilancio.

Nel secondo caso, nel prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, si sommano al risultato di e-

esercizio gli oneri e i proventi non imputati al conto economico, ma direttamente al patrimonio netto durante il periodo, come per esempio le rivalutazioni delle immobilizzazioni al *fair value* e le differenze di traduzione derivanti dalla conversione dei bilanci delle controllate estere: si arriva così a evidenziare nel prospetto la variazione complessiva del patrimonio netto che rappresenta l'importo degli utili e delle perdite da distinguersi tra capogruppo e terzi; separatamente, si evidenzia l'effetto complessivo dei cambiamenti dei principi contabili adottati e della correzione di errori rilevati.

In questo secondo caso, nelle note al bilancio si espongono le variazioni di patrimonio netto derivanti da operazioni con gli azionisti quali aumenti di capitale e dividendi<sup>87</sup>.

Infine, per quanto concerne la forma espositiva, gli IAS/IFRS prevedono la costruzione di un prospetto tabellare a colonne che riconcilia l'apertura e la chiusura di ogni voce del patrimonio.

## **2.11 Il Rendiconto Finanziario secondo i principi IAS/IFRS.**

Il rendiconto finanziario ha lo scopo di presentare le variazioni dei flussi finanziari avvenute nel corso dell'esercizio. Per flussi finanziari si intendono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Tali

---

<sup>87</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 91-92.

flussi devono essere presentati distintamente nel rendiconto finanziario a seconda che derivino dall'attività operativa, di investimento e finanziaria.

Il rendiconto consente, dunque, agli utilizzatori del bilancio di:

- ottenere informazioni particolarmente complete sulla struttura finanziaria dell'impresa, compresa la sua liquidità e solvibilità; in alcuni casi, infatti, le informazioni presentate nel rendiconto non sono traibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico;
- ottenere informazioni aggiuntive che permettano di chiarire, da un punto di vista finanziario, le variazioni intervenute in alcune voci dello stato patrimoniale.

Inoltre, le informazioni sui flussi finanziari desumibili dal rendiconto finanziario:

- migliorano la confrontabilità dei risultati operativi tra imprese differenti, perché eliminano gli effetti dell'impiego di diversi trattamenti contabili per i medesimi fatti e operazioni;
- rappresentano indicatori particolarmente significativi dell'ammontare, tempistica e incertezza dei futuri flussi finanziari<sup>88</sup>.

I principi contabili internazionali dedicano alla presentazione e alla redazione del rendiconto finanziario uno specifico documento: lo *IAS 7-Rendiconto Finanziario*. Il principio contabile ribadisce che il rendiconto finanziario deve essere presentato da tutte le imprese, indipendente-

---

<sup>88</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 109.



mente dal tipo di attività svolta (industriale, commerciale o finanziaria) e dal fatto che le disponibilità liquide possano essere considerate il prodotto dell'impresa (come è nel caso degli istituti finanziari. Lo scopo del rendiconto finanziario è quello di fornire informazioni sui flussi finanziari di un'impresa in modo tale che gli utilizzatori del bilancio possano accertare la capacità dell'impresa di produrre disponibilità liquide o mezzi equivalenti, nonché per determinare la necessità del loro impiego.

Il principio contabile IAS 7 evidenzia che la risorsa finanziaria di riferimento per la costruzione del rendiconto finanziario è considerata la somma di *cash* (o disponibilità liquide, pari a cassa e depositi a vista) e *cash equivalents* (o disponibilità liquide equivalenti, rappresentate da investimenti a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore).

È interessante considerare quali siano le motivazioni addotte a giustificare questa scelta. Si sottolinea che il fruitore dell'informativa esterna d'impresa difficilmente è in grado di comprendere un rendiconto finanziario per flussi di CCN, in quanto non possiede tutte le informazioni all'uopo necessarie. Appunto per tale ragione, l'analisi finanziaria condotta prendendo a riferimento il CCN è considerata addirittura rischiosa, in quanto potenzialmente causa di conclusioni errate. I principi contabili internazionali sono infatti attenti nel far notare che la presenza di un CCN positivo non indica necessariamente una situazione di liquidità e, viceversa, un capitale circolante netto negativo non indica una situazione di illiquidità. Il riferi-

mento al solo capitale circolante netto, dunque, è considerato rischioso per il lettore esterno in quanto consente di nascondere contrazioni di liquidità causata da incrementi dei crediti e del magazzino in una situazione di difficoltà dell'impresa.

Il principio IAS 7 evidenzia che il rendiconto finanziario deve classificare i flussi finanziari in base alla tipologia o alla natura delle operazioni che li ha generati. I flussi finanziari sono distinti nelle tre classi:

- flussi finanziari derivanti dall'attività operativa;
- flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento;
- flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria.

Il rendiconto finanziario si presenta pertanto suddiviso per aree con forma scalare:

- A) flussi dell'attività operativa;
- B) flussi dell'attività di investimento;
- C) flussi dell'attività finanziaria;
- D) flusso netto generato dalla gestione ( $A \pm B \pm C$ );
- E) disponibilità liquide iniziali;
- F) disponibilità liquide finali ( $D \pm E$ ).

La classificazione in tre macro aree non comporta particolari difficoltà in quanto si sostanzia in una riorganizzazione delle informazioni secondo un particolare schema logico.

I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano da operazioni che hanno generato componenti di costo e di ricavo, ossia da operazioni di gestione e da fatti aziendali che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. Essi possono derivare, tra l'altro, da incassi dalla vendita di prodotti e dalla presta-

zione di servizi, incassi di *royalties*, compensi, commissioni e altri ricavi, pagamenti a fornitori di merci e servizi, pagamenti a lavoratori dipendenti, incassi e pagamenti di un'impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza.

I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa possono essere presentati secondo due modalità alternative:

- il *metodo diretto*, mediante il quale si indicano le principali categorie di incassi e pagamenti lordi, ossia si determina il flusso della risorsa finanziaria considerata – *cash and cash equivalents* – sommando algebricamente i ricavi e i costi influenti su tale risorsa;
- il *metodo indiretto*, mediante il quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non influente, da qualsiasi differimento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.

Tra le due modalità di presentazione, lo IAS 7 raccomanda l'utilizzo del metodo diretto poiché, come si legge nello stesso principio, “fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto”.

Nella pratica, però, il metodo indiretto è solitamente più utilizzato. Il metodo indiretto di presentazione dei flussi finanziari dell'attività operativa prevede che il risultato d'esercizio sia rettificato in aumento o in diminuzione, rispettivamente, dei costi e dei ricavi *non influenti*. Il

flusso finanziario generato dall'attività operativa è determinato, quindi, sommando algebricamente all'utile (o alla perdita) di esercizio tutte le poste che non hanno determinato un esborso di liquidità, ovvero non hanno originato disponibilità liquide. Secondo tale metodo, il risultato d'esercizio è rettificato nel seguente modo:

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| ± | reddito prima delle imposte e degli oneri finanziari               |
| + | ammortamenti                                                       |
| + | costi per il trattamento di fine rapporto                          |
| + | accantonamenti a fondi del passivo a medio - lungo termine         |
| + | altri costi non influenti                                          |
| • | altri ricavi non influenti                                         |
| = | <i>Reddito operativo prima delle variazioni di circolante</i>      |
| ± | variazione dei debiti di regolamento                               |
| ± | variazione dei crediti di regolamento                              |
| ± | variazione del magazzino                                           |
| ± | variazione dei ratei e risconti                                    |
| = | <i>Flusso di liquidità generato dalle attività operative</i>       |
| • | interessi passivi corrisposti                                      |
| • | imposte sul reddito pagate                                         |
| = | <i>Flusso di liquidità netto generato dalle attività operative</i> |

I flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento riguardano gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

*I flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria* comprendono l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito<sup>89</sup>

## **2.12 Le Note al bilancio secondo i principi IAS/IFRS.**

Le note al bilancio, previste nell'ottica IAS/IFRS, sostituiscono, in un certo senso la nota integrativa ex art. 2427 C.C., anche se il contenuto appare diverso, come diverso, in definitiva risulta il grado di analiticità<sup>90</sup>.

La funzione preminente delle note è di favorire la comprensione dei dati quantitativi esposti nei prospetti numerici di bilancio, fornendo informazioni descrittive ed esplicative e dati di dettaglio relativi alle voci esposte.

Lo IAS 1 dispone che le note dovrebbero essere strutturate con l'ordine di seguito indicato, così da facilitare la comprensione del bilancio e agevolare il confronto con quello di altre imprese:

- a) dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali;
- b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati;
- c) informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti del bilancio nell'ordine in cui ogni rendiconto e ogni voce sono presentati;

---

<sup>89</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 548-551.

<sup>90</sup> Si veda, Bandettini L. – *Una prima lettura del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS* – CEDAM, Padova, 2006, pag. 56.

- d) ulteriori informazioni, quali quelle relative alle passività potenziali e agli impegni contrattuali, e altre di carattere non finanziario, quali le finalità e le strategie del rischio finanziario dell'impresa.

Nelle note devono essere illustrate, altresì, informazioni sufficientemente dettagliate in merito alle principali stime effettuate, nella misura in cui gli scenari futuri attesi hanno influenzato le valutazioni di bilancio, alle incertezze incontrate che potrebbero comportare un rischio significativo di aggiustamenti futuri nel valore contabile delle attività e delle passività dell'esercizio successivo<sup>91</sup>.

In altri termini, la lettura delle note al bilancio, oltre a permettere di entrare nel contenuto di ogni voce degli schemi di bilancio, illustra il processo della sua formazione quantitativa. Le informazioni desumibili, di natura finanziaria e non finanziaria, riguardano anche situazioni d'incertezza, impegni e via dicendo. E non potrebbe essere altrimenti, tanto più che nella stessa logica IAS/IFRS non troviamo i conti d'ordine, destinati, invece a informare proprio su tali situazioni.

A differenza del disposto di legge sulla nota integrativa, molto dettagliato e ben circostanziato, non è tuttavia riscontrabile una precisa esposizione del contenuto del documento in parola. E questo perché, in realtà, molti IAS, in relazione alla materia trattata, indicando le relative modalità di esposizione, il contenuto e il significato. In al-

---

<sup>91</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pagg. 93-94.

tre parole, è proprio ogni singolo IAS che indica e, in definitiva, costituisce una nota al bilancio<sup>92</sup>.

#### **2.12.1 Relazione degli amministratori.**

Lo IAS 1, infine, invita le imprese a corredare il bilancio con una relazione degli amministratori che illustri e spieghi gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e le principali incertezze che essa affronta. In tale relazione sarebbe auspicabile un'analisi in merito:

- ai principali fattori che incidono sul risultato economico;
- ai cambiamenti nel contesto ambientale nel quale opera l'impresa;
- alla risposta dell'impresa a questi cambiamenti e al loro effetto;
- alla politica di investimento attuata per mantenere e migliorare il risultato economico;
- alla politica di distribuzione dei dividendi<sup>93</sup>.

#### **2.13 Confronto tra la normativa italiana in materia di bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Le principali differenze dei due sistemi contabili derivano principalmente dai destinatari del bilancio. Il bilan-

---

<sup>92</sup> Si veda, Bandettini L. – *Una prima lettura del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS* – CEDAM, Padova, 2006, pag. 57.

<sup>93</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pag. 94.

cio secondo la normativa italiana è destinato ai creditori sociali ed agli azionisti di minoranza, mentre il bilancio IAS/IFRS è rivolto agli investitori potenziali ed effettivi.

Focalizzando l'attenzione solo sui destinatari del bilancio si comprendono i motivi delle differenze dei principi di redazione del bilancio e dei criteri di valutazione.

Il bilancio, secondo i principi contabili internazionali, ha l'obiettivo di attrarre gli investitori e per fare ciò non "nasconde" le potenzialità future dell'impresa, questo è possibile valutando gli elementi patrimoniali al loro valore corrente di mercato. In questa prospettiva si eliminano i profitti occulti di magazzino e le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, che vengono ripartite durante gli anni di detenzione del bene attraverso una sistematica valutazione al valore di mercato. In questo modo il bilancio evidenzia le prospettive future di realizzare il reddito e le potenzialità insite nel sistema aziendale.

Il bilancio secondo la normativa italiana ha come obiettivo la tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza, quest'ultimi per un certo verso possono essere considerati come creditori particolari. Entrambe le categorie tutelate dal bilancio sono estranee alla gestione aziendale, ragion per cui il legislatore tutela i loro interessi fornendo una configurazione di capitale di bilancio più prudente rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali. La normativa italiana prevede valori del bilancio che consente la conservazione del capitale aziendale e considerando lo scambio con terzi l'unico evento in cui si produce reddito.



Alla luce di ciò si possono intuire quali sono le poste di bilancio che maggiormente si differenziano nelle due normative di bilancio, anzitutto le attività di investimento sia finanziario che immobiliare; le immobilizzazioni, specialmente quelle immateriali; le operazioni in valuta; i crediti e i debiti.

Per meglio comprendere queste differenze nel prossimo capitolo si affronteranno i diversi criteri di valutazione fornendo esemplificazioni quantitative e le relative implicazioni sui prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

## **CAPITOLO III**

### **Confronto tra i criteri di valutazione elaborati dall'OIC e quelli elaborati dallo IASB.**

#### **3.1 Scopo e struttura del confronto fra i diversi criteri di valutazione.**

Lo scopo del capitolo è quello di fornire un esempio concreto dell'applicazione delle due discipline di bilancio. Si vuole fornire, attraverso degli esempi numerici, il reale scostamento dei due sistemi di principi contabili, analizzando l'impatto della singola valutazione, sia sullo stato patrimoniale, sia sul conto economico. In quest'ottica verranno analizzate le diverse normative ed infine saranno fatti degli esempi numerici di alcune poste di bilancio, quali:

- 1) Immobilizzazioni immateriali;
- 2) Immobilizzazioni materiali (sia come beni strumentali all'attività, sia come beni di investimento);
- 3) Operazioni in valuta estera;
- 4) Crediti;
- 5) Debiti.

Il lavoro verrà strutturato analizzando prima le diverse discipline previste sia dai principi OIC, sia dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, relative alla singola voce di bilancio, per poi concludere la trattazione con un esempio quantitativo.

Le normative e gli esempi delle voci di bilancio su citate, verranno esposte singolarmente allo scopo di essere più chiari e per evidenziare meglio le differenze. Per ogni voce verrà evidenziato l'impatto della stessa sullo stato patrimoniale e sul conto economico.

Una volta trattate le cinque voci di bilancio, saranno riepilogate le incidenze delle voci nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, per dare una visione d'insieme delle differenze e per evidenziare l'impatto sui principali indici di bilancio dei due sistemi di principi contabili.

### **3.2 Le immobilizzazioni immateriali.**

#### **3.2.1 Criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili elaborati dall'OIC e le disposizioni del Codice Civile.**

Al fine di definire le immobilizzazioni immateriali ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio, occorre prendere a base, sia quanto disposto dal Codice Civile, che dal principio contabile nazionale OIC 24.

L'art. 2424-*bis* C.C., definisce immobilizzazioni quegli elementi patrimoniali destinati ad un uso durevole. All'interno di questa ampia categoria rientrano anche le immobilizzazioni alle quali manca la caratteristica di tangibilità e che sono per tale ragione definite immateriali. L'accezione comprende tutti i costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo bensì manifestano i benefici

economici su un arco temporale di più esercizi. Di conseguenza si includono anche gli oneri pluriennali e cioè quei costi non collegati all'acquisizione ovvero alla produzione interna di un bene o di un diritto ma che non esauriscono l'utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti<sup>94</sup>.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nella voce B.I dell'attivo dello stato patrimoniale e sono suddivise nelle seguenti voci:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Il concetto di bene immateriale sia ben diverso da quello di costo pluriennale, pur essendo entrambi accolti nella categoria delle immobilizzazioni immateriali. Ciò nel senso che i beni immateriali veri e propri, a differenza dei costi pluriennali, hanno una propria identificabilità e individualità e sono rappresentati normalmente da diritti giuridicamente tutelati che permettono di sfruttare i benefici futuri attesi da tali beni. Da ultimo, i beni immateriali sono suscettibili di valutazione economica e di qualifica-

---

<sup>94</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 126.

zione autonoma ed indipendente dal complesso dei beni aziendali<sup>95</sup>.

L'OIC 24 stabilisce che le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio se hanno in se tre caratteristiche fondamentali e cioè se si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, se non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento e se manifestano la capacità di produrre benefici economici futuri. Per quanto attiene a quest'ultima peculiarità è bene dire che i benefici economici futuri possono essere solo presunti, in quanto non è sempre possibile valutare detta capacità se non al verificarsi di determinate e magari necessarie successive condizioni aziendali.

I criteri di valutazione esposti dall'art. 2426 C.C. prevedono che “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si comprendono anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

Nella valutazione di suddetti costi al redattore del bilancio è richiesta l'applicazione di una certa discrezionalità tecnica, in ossequio al principio di rappresentazione

---

<sup>95</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 126.

veritiera e corretta dei dati di bilancio. I conti accesi alle immobilizzazioni devono riflettere l'investimento in tali attività da parte dell'impresa. Per fare ciò occorre:

- stabilire criteri di capitalizzazione, rilevazione e stralcio che rispettino il principio di competenza;
- distinguere tra oneri che costituiscono costi capitalizzabili come immobilizzazioni e spese che, se pur collegate con le immobilizzazioni, rappresentano spese di competenza del periodo.

Altro problema è stabilire se si tratti di obbligo ovvero di semplice facoltà l'iscrizione dei costi relativi alle immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale tra le attività. In tal senso si può fare un distinguo fra:

- *beni immateriali*: questi, in particolare se soggetti a tutela giuridica, sono obbligatoriamente da iscrivere nelle rispettive voci dello stato patrimoniale;
- *costi pluriennali*: visto l'alto grado di aleatorietà e di discrezionalità di valutazione prevale il principio di prudenza e pertanto vi sarà solamente la facoltà di iscrivere detti valori nell'attivo dello stato patrimoniale.

I beni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, quindi devono essere sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

I costi pluriennali capitalizzabili devono avere "autonomia", e ciò significa che in fase di impianto e ampliamento o ricerca e sviluppo spesso si realizzano anche

immobilizzazioni materiali, nelle quali molti costi si incorporano come ad esse imputabili<sup>96</sup>.

I costi pluriennali, possono essere iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro cinque anni.

L'avviamento, può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso e deve essere ammortizzato in cinque anni.

Altro concetto fondamentale per l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali è quello della vita utile, definita come:

- periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero;
- quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione.

Anche se il bene ha una durata limitata nel tempo, ciò non toglie che la vita utile possa essere indeterminata. In questo caso nulla vieta di fissarla convenzionalmente su base prudenziale, prendendo a base gli elementi pertinenti a disposizione. La vita utile delle immobilizzazioni immateriali a durata indeterminata, è stimata ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenere la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima e viene ac-

---

<sup>96</sup> Si veda Fortunato S. - *Le immobilizzazioni immateriali fra disciplina legale e principi contabili* – in *Le Immobilizzazioni immateriali, atti del convegno*, Cacucci Editore, Bari 2000, pag. 53.

certata la volontà e la capacità dell'impresa a mantenere tale livello di produttività.

Il valore delle immobilizzazioni deve essere rettificato dagli ammortamenti che consistono in un processo di ripartizione del costo in funzione del periodo in cui l'impresa trae beneficio dalla relativa immobilizzazione. Più specificamente, l'art. 2426 n. 2 C.C., stabilisce che il costo delle immobilizzazioni anche immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Oltre al generale criterio della residua possibilità di utilizzazione, si parla anche di ammortamento *sistematico* e in tal modo si intende evitare che detto ammortamento sia accelerato ovvero rallentato nei vari esercizi a seconda della convenienza. L'ammortamento, invece, deve essere effettuato in conformità a piani prestabiliti, i quali possono essere impostati in modo che l'ammortamento si effettui per importi costanti. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il piano e rivisitare i coefficienti di ammortamento, qualora mutino le condizioni di utilizzazione del cespite. Quanto detto non significa necessariamente che il piano di ammortamento debba prevedere l'aliquota costante anche perché in alcuni casi può essere più coerente con il principio di prudenza l'utilizzo di piani di ammortamento a quote decrescenti.

L'ammortamento non può per natura sua assimilarsi alla graduale reintegrazione o al graduale recupero dei valori delle immobilizzazioni; né alla progressiva sostituzione di valori liquidi a valori immobilizzati; né, meno anco-



ra, all'accumulazione di valori disponibili per il futuro rinnovamento delle immobilizzazioni<sup>97</sup>.

Da ultimo, è stabilito che l'ammortamento decorra dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque cominci a produrre benefici economici per l'impresa.

In taluni casi la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere soggetta ad un riesame nonché ad una conferma costante nel tempo. È il caso in cui, durante la vita utile di un' immobilizzazione, si modifichino certe condizioni di utilizzo delle immobilizzazioni immateriali ovvero di operatività della stessa società. In ogni caso, nell'eventualità che si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, detta variazione va riflessa nel bilancio di esercizio per mezzo di una svalutazione. In altre parole, l' immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato precedentemente, deve essere iscritta a tale minor valore; questo minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il valore realizzabile dall'alienazione e quello effettivo d' uso delle immobilizzazioni stesse.

L'OIC 24 precisa che quando vengono meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svalutazione,

---

<sup>97</sup> Si veda Onida P. – *Il bilancio d'esercizio nelle imprese – significato economico del bilancio problemi di valutazione* – Giffre, Milano, 1974, pag. 396.

questa non può essere mantenuta: il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione. Questa ipotesi è molto rara, in quanto una perdita di valore duratura, con la conseguente svalutazione, deve derivare da fatti gravi da valutarsi con attenzione. È evidente che non si può procedere a svalutare per attuare politiche di bilancio.

L'OIC 24 stabilisce che il valore di bilancio di talune immobilizzazioni immateriali può comprendere rivalutazioni del costo, solamente se queste vengono effettuate in applicazione di leggi speciali. La rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali non costituisce componente del conto economico, ma deve essere accreditata alle riserve del patrimonio netto nell'esercizio in cui viene effettuata.

Quanto esposto finora si riferisce, principalmente, ai beni immateriali dotati di tutela giuridica e che quindi possono essere alienati singolarmente. Il Codice Civile prevede all'interno della *classe* delle 'immobilizzazioni immateriali' anche oneri pluriennali capitalizzati la cui entità, difficilmente, può essere scissa dall'intero complesso aziendale. È questo il caso dei costi di impianto, delle spese di ricerca e sviluppo e pubblicità, dell'avviamento.

Gli oneri pluriennali comprendono le spese relative alla definizione della veste giuridica della società, alla ricerca delle fonti di finanziamento, alle ricerche di mercato e predisposizione della rete commerciale, al reclutamento del personale, a campagne pubblicitarie con particolari effetti di memoria presso il pubblico.

Più precisamente, gli oneri pluriennali comprendono:

- i costi di impianto e di ampliamento;
- i costi di ricerca e sviluppo;
- i costi di pubblicità;
- gli altri costi capitalizzati.

I costi di impianto sono sostenuti nel periodo iniziale di costituzione della società o dell'azienda e consentono di acquisire le condizioni operative indispensabili per l'avvio dell'attività. I costi di ampliamento sono simili ai precedenti con l'unica eccezione che sono sostenuti durante la vita dell'impresa. I costi capitalizzabili sono quelli peculiari della fase di impianto o di ampliamento e, quindi, non ricorrenti. Al contrario, non si possono capitalizzare gli altri costi operativi ricorrenti, anche se sostenuti durante la fase di impianto o di ampliamento. Accertata l'utilità pluriennale dei costi di impianto e di ampliamento, l'iscrizione tra le attività di bilancio è una facoltà e non un obbligo<sup>98</sup>.

I costi di ricerca e sviluppo rappresentano la tipologia che dà luogo a maggiori difficoltà interpretative. Si tratta, peraltro, di attività importanti che determinano la capacità di innovazione dell'impresa e, quindi, la possibilità di operare con successo in mercati sempre più competitivi. L'OIC 24 distingue i costi di ricerca e sviluppo in:

- a) ricerca di base;
- b) ricerca applicata;

---

<sup>98</sup>Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 493-495.

c) sviluppo.

La ricerca di base riguarda studi, esperimenti e indagini che non hanno una finalità definita con precisione. Possono essere considerati di utilità generica per l'impresa, essendo destinati ad approfondire lo stato delle conoscenze sulle leggi che regolano determinati fenomeni della natura. I costi per la ricerca di base non possono essere capitalizzati e quindi vanno imputati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

La ricerca applicata riguarda, invece, studi ed esperimenti svolti nell'ambito di progetti specifici, aventi la precisa finalità di verificare la realizzabilità e l'utilità di un determinato prodotto o processo produttivo. Ai costi per la ricerca di base è data la facoltà per l'iscrizione tra le attività di bilancio.

Lo sviluppo, infine, è l'applicazione della ricerca compiuta prima di passare alle attività di produzione o utilizzo su scala industriale. I costi di sviluppo seguono gli stessi criteri di quelli della ricerca applicata, quindi, è concessa la facoltà della loro iscrizione tra le attività di bilancio<sup>99</sup>.

Nonostante che la prudenza espressa dal legislatore in ordine alla reale sussistenza delle attività in esame possa suggerire una diversa posizione, si ritiene che, se tali oneri sono rilevanti la capitalizzazione debba essere con-

---

<sup>99</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 497-499.

siderata necessaria per dare attuazione al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta<sup>100</sup>.

La presenza dei costi di pubblicità tra le immobilizzazioni desta perplessità. Indicazioni più precise di comportamento sono contenute nei principi contabili nazionali. L'OIC 24, infatti, stabilisce che i costi di pubblicità che si possono capitalizzare, sono solo quelli relativi a particolari campagne, di elevato ammontare e di carattere eccezionale e non ricorrente, destinate a produrre effetti di ricordo nel pubblico, dalle quali si attendono ragionevolmente importanti e duraturi ritorni economici. In definitiva, si possono capitalizzare i costi per pubblicità di impianto e ampliamento, effettuate per il lancio di un nuovo prodotto o di una nuova attività. Non è, invece, consentita la capitalizzazione dei costi di pubblicità istituzionale, effettuata per il sostegno di prodotti o attività già esistenti<sup>101</sup>.

Gli oneri pluriennali, su elencati, quando sono capitalizzati devono essere ammortizzati entro cinque anni.

Nella voce B.I.7- *altre immobilizzazioni immateriali*- dell'attivo dello stato patrimoniale, rientrano:

- spese per miglioramento sostenute su beni di terzi, ammortizzabili nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo della locazione del bene su cui sono stati sostenuti;

---

<sup>100</sup> Si veda Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 230.

<sup>101</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 504-505.

- costi per l'acquisizione di commesse a lungo-termine, ammortizzabili in relazione all'avanzamento dei lavori determinato con le modalità specifiche previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento;
- oneri accessori su finanziamenti a medio lungo termine, il cui ammortamento deve essere impostato in base alla durata dei relativi finanziamenti;
- costi per il trasferimento e riposizionamento dei cespiti, il cui ammortamento non dovrebbe superare i cinque anni.

In presenza di oneri pluriennali, il Codice Civile pone un limite alla distribuzione degli utili, in particolare l'art 2426 sancisce che “fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l' ammontare dei costi pluriennali non ammortizzati”.

L'avviamento è il valore attribuito alla capacità dell'impresa di produrre, in futuro, risultati economici positivi. Si tratta, in sostanza, di un plusvalore non riconducibile a uno o più beni specifici, ma è legato a un complesso di condizioni non separabili dall'impresa, come la competenza del personale, la qualità dei prodotti, l' efficienza organizzativa, l'ubicazione rispetto ai mercati di vendita o di acquisto. La necessità di stimare l'avviamento si presenta nel momento di procedere all'acquisizione di un'azienda in funzionamento o parti di essa.

L'avviamento è misurato dalla differenza tra il valore economico attribuito al patrimonio netto di un complesso produttivo e il valore rettificato di tale patrimonio.

L'unico valore di avviamento che può essere iscritto in bilancio è quello acquisito a titolo oneroso. Questo significa che è possibile rilevare e valutare esclusivamente l'avviamento derivato. L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente con il metodo delle quote costanti. Il Codice Civile prevede che l'avviamento sia ammortizzato entro un periodo massimo di cinque anni. L'OIC 24 stabilisce che quando è ragionevole supporre che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni, il periodo di ammortamento non deve comunque superare i venti anni. Quale che sia la durata del periodo di ammortamento prescelta, considerata la particolare natura dell'avviamento, è assolutamente necessario che le previsioni e le relative stime effettuate al momento della capitalizzazione siano periodicamente riviste ed eventualmente modificate. Se le prospettive di benefici futuri vengono meno, è necessario registrare le eventuali riduzioni di valore che emergono da tale analisi procedendo alla svalutazione dell'avviamento<sup>102</sup>.

### **3.2.2 Criteri di valutazione delle attività immateriali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Lo IAS 38 definisce l'attività immateriale come un'attività non monetaria, identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi o per fini amministrativi. Le caratteristiche necessarie per sod-

---

<sup>102</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 519-530.

disfare la definizione di attività immateriale sono, pertanto:

- l'*identificabilità*: l'attività deve essere separabile (ovvero può essere ceduta, trasferita, locata), oppure nasce da un contratto o da altri diritti legali;
- il *controllo*: l'attività deve essere una risorsa controllata dall'impresa in conseguenza di eventi passati. Il controllo rappresenta il potere da parte dell'impresa di ottenere i benefici economici futuri dall'attività e di impedirne l'utilizzo da parte dei terzi;
- i *benefici futuri*: l'attività è una risorsa dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'impresa.

Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale se, e solo se:

- è probabile che i futuri benefici economici attribuibili all'attività affluiranno all'impresa;
- il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa deve essere rilevata nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Lo IAS 38, inoltre, fornisce i seguenti esempi di spese che debbono essere rilevate come costo nell'esercizio di sostenimento:

- a) spese di ricerca;
- b) spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di impianto e ampliamento);
- c) spese di formazione del personale;
- d) spese di pubblicità e di promozione;



e) spese di ricollocamento o di riorganizzazione di una parte o di tutta l'impresa<sup>103</sup>.

Il motivo di tale impostazione è molto semplice ed appare perfettamente coerente con la definizione di attività immateriale prevista dai principi contabili internazionali. Nella fase di ricerca di un progetto realizzato internamente non è possibile dimostrare che è stata generata un'attività immateriale in grado di produrre futuri benefici economici per l'impresa. Terminata la ricerca, sia pure applicata, infatti, il progetto non è ancora giunto alla conclusione e, pertanto, l'impresa non è in grado di identificare un'attività separabile dal complesso dei suoi beni. Gli inevitabili rischi e le naturali incertezze di questa fase, inoltre, non consentono di dimostrare, con un sufficiente grado di probabilità, l'esistenza di futuri benefici economici derivanti dalle attività svolte. Diverso è il caso dei costi di sviluppo. Nella fase di sviluppo, infatti, è possibile, in talune circostanze, identificare un'attività immateriale. Quando è identificabile una attività separabile, i costi sostenuti devono essere capitalizzati se l'impresa è in grado di dimostrare i benefici economici futuri derivanti da tale attività<sup>104</sup>.

Lo IAS 38 specifica che la misurazione iniziale delle attività immateriali in bilancio cambia a seconda che queste siano:

---

<sup>103</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pagg. 89-90.

<sup>104</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 499-500.

- acquisite;
- costruite in economia.

Alle immobilizzazioni immateriali acquisite presso terzi sono dedicati trattamenti contabili differenziati a seconda che le stesse siano:

- 1) acquisite separatamente;
- 2) acquisite per mezzo di un'aggregazione aziendale;
- 3) acquisite per mezzo di un contributo;
- 4) acquisite tramite permuta.

Il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali acquisite separatamente include:

- a) i costi imputabili all'acquisizione del bene, quali dazi doganali, imposte sugli acquisti, gli sconti commerciali o di quantità;
- b) i costi direttamente attribuibili per portare l'attività al suo uso prestabilito, quali i costi dei dipendenti interessati all'installazione o avviamento dell'elemento, perizie, stime e consulenze.

Non sono imputabili all'attività gli oneri generali ed amministrativi sostenuti, i costi di gestione.

Discorso a parte va fatto per la contabilizzazione degli oneri finanziari, tema analizzato dallo IASB nello IAS 23. Si premette che le considerazioni di seguito effettuate, sono riferite a tutti i beni che giustificano la capitalizzazione, intesi come attività immateriali, attività materiali e, laddove siano soddisfatte le condizioni previste, rimanenze. Lo IAS 23 definisce gli oneri finanziari come “gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti” che sono impu-

tabili all'acquisizione, costruzione o produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione.

Le immobilizzazioni acquisite come parte di un'aggregazione di imprese sono rilevate inizialmente al loro *fair value*, alla data di acquisizione. Tale valore vorrebbe approssimare il costo del singolo elemento, ossia in sostanza il corrispettivo che l'acquirente è disposto a versare per il possesso di quel determinato bene. In aggiunta l'IFRS 3 – *aggregazioni aziendali* – ha previsto nuove disposizioni concernenti l'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali acquisite per mezzo di operazioni di aggregazioni aziendali. L'acquirente che versa un corrispettivo anche in considerazione di attività e passività considerate meramente potenziali deve iscrivere tali elementi nel bilancio post-aggregazione dell'acquirente al valore attribuite dall'impresa. Per questo, progetti di ricerca e sviluppo che non sono stati iscritti nel bilancio dell'acquisita, perché non soddisfacevano le caratteristiche di cui allo IAS 38, devono egualmente essere iscritti nello stato patrimoniale post-aggregazione.

Le immobilizzazioni immateriali potenziali possono essere rilevate qualora rientrino nella definizione di attività immateriale e il loro *fair value* sia valutabile attendibilmente. Se le attività immateriali acquisite, per mezzo di aggregazioni aziendali hanno vita utile finita, si ha una presunzione relativa che il loro valore sia attendibilmente valutabile.

Le immobilizzazioni acquisite per mezzo di contributo pubblico: in questa circostanza, i contributi pubblici devono essere valutati in base a quanto predisposto dallo

IAS 20 – *contributi pubblici*. Il principio in parola dispone che l'attività immateriale oggetto del contributo possa essere misurata alternativamente al *fair value* o al suo valore nominale, includendo i costi necessari per l'utilizzo dell'attività stessa.

Le immobilizzazioni possono ancora essere acquisite per mezzo di un'operazione di permuta. Lo IAS 38 dispone che le attività ricevute mediante operazioni di permuta debbano essere iscritte al *fair value*<sup>105</sup>.

Nella fattispecie di produzione interna, i beni immateriali devono essere capitalizzati qualora ne ricorrano i presupposti e, in ogni caso solo nella fase di sviluppo. I presupposti indicati dallo IAS 38 sono:

- possibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo che sia disponibile per l'uso o la vendita;
- intenzione di completare l'attività immateriale per usarla o venderla; capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- dimostrazione del modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- disponibilità di risorse tecniche finanziarie e di altro tipo per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

---

<sup>105</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 136-142.

In presenza di tali presupposti, la capitalizzazione del costo è un obbligo e non una facoltà per l'impresa. Invece, nessuna attività immateriale derivante dalla fase di ricerca di un progetto interno deve essere rilevata e le relative spese devono essere iscritte nel conto economico dell'esercizio di sostenimento<sup>106</sup>.

L'iscrizione in bilancio delle attività immateriali avviene al costo, mentre nel caso di aggregazioni aziendali il costo è rappresentato dal *fair value* dei singoli elementi individuati. Le valutazioni successive delle attività immateriali iscritte in bilancio possono avvenire, alternativamente, secondo i seguenti modelli:

- 1) modello del costo;
- 2) modello del *fair value*.

Il modello del costo prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale sia iscritta in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accumulati per le perdite durevoli di valore. Lo IAS 38 identifica due categorie di beni: a vita utile finita e a vita utile indefinita.

I beni a vita utile finita devono essere assoggettati ad ammortamento, considerando il costo del bene e la sua vita utile. Lo IAS 38 prevede che normalmente il criterio di ammortamento più adatto sia quello a quote costanti, o comunque un altro che rifletta un più rapido ammortamento dei beni.

---

<sup>106</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pag. 91.

I beni a vita utile indefinita non devono essere assoggettati ad ammortamento, ma devono essere sottoposti, almeno annualmente, a un *test di impairment*, applicando lo IAS 36.

L'*impairment test* viene anche applicato alle attività a vita utile finita. In questi casi, l'*impairment test* è effettuato quando si hanno evidenze di perdite di valore, e l'eventuale svalutazione si somma all'ammortamento.

L'*impairment test* è basato sul valore recuperabile dell'attività immateriale. Tale valore è il maggiore tra il *fair value*, al netto dei costi diretti di vendita, e il valore attuale calcolato sulla base dei flussi finanziari futuri netti che si prevede possa generare<sup>107</sup>.

Lo IAS 36 definisce il valore recuperabile come il valore più alto tra:

- il prezzo netto di vendita, ossia il valore derivante dalla vendita del bene in una normale transazione di mercato al netto degli eventuali costi di dismissione;
- il valore recuperabile con l'uso nei processi produttivi aziendali.

Il prezzo netto di vendita è determinato osservando i prezzi di mercato, mentre più problematica risulta la stima del valore d'uso di una immobilizzazione. Il calcolo del valore d'uso richiede, dunque, la determinazione:

---

<sup>107</sup> Si veda il *primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pagg. 92-94.

- a) dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che derivano dall'impiego dell'attività e dalla sua dismissione finale;
- b) di un tasso di attualizzazione appropriato.

Nel determinare i *flussi finanziari futuri*, l'immobilizzazione sottoposta a verifica deve essere considerata come una operazione di trasferimento di risorse finanziarie nel tempo, caratterizzata dal prevalere di uscite monetarie nette in prima fase e di entrate monetarie nette in una fase successiva. Infine, onde non rendere la determinazione eccessivamente incerta e soggettiva, le previsioni si devono estendere su periodi circoscritti; un orizzonte plausibile è cinque anni.

Il tempo ha un suo valore finanziario, per questo, i flussi monetari netti individuati per ogni anno della previsione devono essere riportati tutti alla data della valutazione, per poter essere sommati, determinando un valore omogeneo da confrontare con il costo storico dell'immobilizzazione. Si tratta, dunque, di attualizzare il valore dei flussi finanziari futuri previsti, impiegando le note formule di matematica finanziaria. A tal fine occorre individuare un tasso di attualizzazione che esprima il valore finanziario del tempo. Un buon metodo di procedere, è quello di impiegare il tasso di rendimento di un investimento privo di rischio, avente durata pari all'attività oggetto di valutazione; ad esempio, i titoli di uno stato sovrano che si trovi in condizioni economiche floride. Il tasso *risk free*, però deve essere maggiorato per tenere conto dei rischi specifici connessi all'attività.

La sommatoria dei flussi finanziari generati dall'immobilizzazione, attualizzati a un congruo tasso, individua il valore dell'immobilizzazione recuperabile mediante l'uso. Il valore d'uso deve essere messo a confronto con il valore contabile dell'immobilizzazione. Se il valore d'uso risulta inferiore al valore contabile, si configura una perdita di valore<sup>108</sup>.

Il modello del *fair value* (o modello della rideterminazione del valore) prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale sia iscritta al suo *fair value*, determinato facendo riferimento a un mercato attivo, così come definito dallo IAS 38. A questo proposito, lo IAS 38 specifica che, in ogni caso, i beni che hanno caratteristiche di unicità (per esempio marchi e brevetti) non possono essere valutati al *fair value*, in quanto si presume l'assenza di un mercato attivo. La rideterminazione del valore può portare:

- ad un incremento dell'attività immateriale: l'effetto dell'eventuale rivalutazione deve essere rilevato in un'apposita riserva del patrimonio netto, a meno che sia successiva a una precedente svalutazione che abbia interessato il conto economico;
- ad un decremento dell'attività immateriale: l'effetto dell'eventuale svalutazione deve essere rilevato a conto economico, a meno che sia successiva a una prece-

---

<sup>108</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 447-449.



dente rivalutazione iscritta in una riserva del patrimonio netto<sup>109</sup>.

La rilevazione dell'avviamento, secondo i principi contabili internazionali, è simile a quella prevista dalla normativa italiana. Gli IAS prevedono che l'avviamento generato internamente non possa essere capitalizzato e iscritto in bilancio. L'avviamento derivato, ovvero acquisito a titolo oneroso, può essere iscritto in bilancio. L'IFRC 3 definisce l'avviamento (*goodwill*) derivante da *business combination* come l'eventuale eccedenza di costo dell'acquisizione di un'entità (l'azienda *target*, oggetto di acquisizione) rispetto alla quota di partecipazione nei fair value delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili acquisite alla data dell'operazione di compravendita. Tale differenza positiva deve essere esposta come avviamento e rilevata come un'attività. Si sottolinea, tuttavia, che tale posta non può, per definizione, generare flussi reddituali e finanziari indipendentemente da altri gruppi di attività, quindi diviene necessario identificare la correlazione tra *goodwill* e unità generatrici di flussi finanziari. Ove il prezzo di acquisizione di un complesso aziendale sia inferiore al valore allocato alle attività e alle passività, ovvero la differenza sia negativa, l'IFRS 3 richiede esplicitamente di rivedere l'identificazione delle attività e delle passività identificabili acquisite. Se anche dopo tale seconda verifica, viene confermata la

---

<sup>109</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pag. 95.

detta eccedenza, si dovrà accreditare l'importo in questione direttamente a conto economico.

Il trattamento dell'avviamento negli esercizi successivi a quello di prima rilevazione rappresenta una delle più profonde differenze tra i principi contabili nazionali ed internazionali. A livello dei principi IAS, si è ormai superata la tradizionale valutazione dei beni così detti intangibili al costo storico a favore dell'adozione del *fair value*. Il *goodwill* e gli *intagibles*, in genere, non sono più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico, bensì a una verifica, almeno annuale, ai fini dell'identificazione di una eventuale perdita di valore (*impairment test*)<sup>110</sup>.

### **3.2.3 Valutazione delle immobilizzazioni immateriali: esempio numerico.**

La *Scarpa s.r.l.*, impresa produttrice di calzature, in data 01/01/2004 conclude l'operazione di acquisto di un ramo d'azienda pagando alla *Materie plastiche s.r.l.* un importo di Euro 50.000. Il ramo d'azienda ceduto è così composto:

- 1) rimanenze di materie prime, utili per i primi mesi di produzione per un valore di Euro 5.000.
- 2) Software gestionale per il controllo della produzione, le cui caratteristiche sono:
  - valore di mercato pari a Euro 5.000;
  - vita utile rimanente pari a 4 anni;
  - costi di dismissione nulli.

---

<sup>110</sup> Si veda Provasoli A. – Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio – Egea, Milano, 2004, pag. 255.

- 3) Macchinario per la produzione di materie plastiche, con le seguenti caratteristiche:
  - valore di mercato pari a Euro 16.000;
  - vita utile rimanente pari a 8 anni;
  - costi di smantellamento pari a Euro 1.000.
- 4) Marchio commerciale, con rilevanza a livello locale e nazionale, con le seguenti caratteristiche:
  - valore di mercato pari a Euro 20.000;
  - vita utile indeterminata.
- 5) Valore residuo imputato ad avviamento per Euro 4.000.
- 6) La *Scarpa s.r.l.*, inoltre, nell'anno 2004 ha sostenuto costi di ricerca pari a Euro 1.500 e costi per lo sviluppo di nuovi prodotti pari a Euro 2.000.

Di seguito verranno fatte le valutazioni, secondo i principi contabili nazionali e quelli internazionali, dei vari elementi costituenti il ramo d'azienda ceduto dalla *Materie plastiche s.r.l* alla *Scarpa s.r.l.*, ad eccezione del punto "3", che sarà ripreso nell'esempio inerente le immobilizzazioni materiali.

1. La valutazione delle rimanenze di merci è piuttosto semplice, in quanto si tratta di costi dell'esercizio 2004, sia per i principi contabili nazionali che per quelli internazionali.

2. La valutazione del software gestionale è il classico caso di immobilizzazione immateriale separabile dal complesso aziendale e con vita utile definita. L'immobilizzazione viene ammortizzata a quote costanti. La valutazione, in questo caso non presenta differenze tra i due sistemi di

principi contabili, ragion per cui è presentata un'unica tabella riepilogativa:

Tab. 3.1

| Anno | Valore da<br>ammortizzare | Quota di<br>ammorta-<br>mento | Fondo<br>ammorta-<br>mento | Valore<br>contabile<br>netto |
|------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2004 | € 5.000                   | € 1.250                       | € 1.250                    | € 3.750                      |
| 2005 | € 5.000                   | € 1.250                       | € 2.500                    | € 2.500                      |
| 2006 | € 5.000                   | € 1.250                       | € 3.750                    | € 1.250                      |
| 2007 | € 5.000                   | € 1.250                       | € 5.000                    | € 0                          |

4. La valutazione del marchio commerciale, invece, ci consente di entrare nel vivo del confronto tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali emanati dallo IASB.

I principi contabili nazionali prevedono che nel caso in cui il marchio sia acquisito a titolo oneroso da terzi, tramite acquisizione d'azienda o ramo d'azienda, esso deve essere separatamente valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente. Il periodo di ammortamento non può eccedere i 20 anni ed è collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce<sup>111</sup>. Limitando la valutazione ai primi cinque anni si ottiene:

---

<sup>111</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 163.

Tab. 3.2

| Anno | Valore da<br>ammortizzare | Quota di<br>ammorta-<br>mento | Fondo<br>ammorta-<br>mento | Valore<br>contabile<br>netto |
|------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2004 | € 20.000                  | € 1.000                       | € 1.000                    | € 19.000                     |
| 2005 | € 20.000                  | € 1.000                       | € 2.000                    | € 18.000                     |
| 2006 | € 20.000                  | € 1.000                       | € 3.000                    | € 17.000                     |
| 2007 | € 20.000                  | € 1.000                       | € 4.000                    | € 16.000                     |
| 2008 | € 20.000                  | € 1.000                       | € 5.000                    | € 15.000                     |

I principi contabili internazionali IAS/IFRS considerano i marchi come attività immateriali a vita utile indefinita. Per questa particolare categoria i principi emanati dallo IASB non prevedono l'ammortamento sistematico, ma l'*impairment test* da effettuarsi almeno annualmente. L'*impairment test*, disciplinato dallo IAS 36, consiste nel valutare se l'attività ha perso o meno valore con il trascorrere del tempo.

Nel caso del marchio in esame, si può presupporre che con il suo potere attrae clienti, quindi la sua utilità per il complesso aziendale, rimane immutata per i primi tre anni. Al termine del periodo 2007, in seguito al manifestarsi di una crisi economica mondiale, con la conseguente riduzione dei consumi, si stima, dopo aver effettuato l'*impairment test*, una riduzione del valore del marchio pari al 15% del valore iscritto in bilancio. Nel periodo 2008, invece, si ritiene che il valore del marchio iscritto in bilancio rispecchi le potenzialità future dello stesso, quindi il valore rimane immutato:

Tab. 3.3

| Anno | Valore contabile iniziale | Svalutazione da <i>impairment test</i> | Valore contabile finale |
|------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2004 | € 20.000                  | € 0                                    | € 20.000                |
| 2005 | € 20.000                  | € 0                                    | € 20.000                |
| 2006 | € 20.000                  | € 0                                    | € 20.000                |
| 2007 | € 20.000                  | € 3.000                                | € 17.000                |
| 2008 | € 17.000                  | € 0                                    | € 17.000                |

5. Altro criterio di valutazione che differisce, fra i due sistemi di principi contabili, è quello relativo all' avviamento acquisito a titolo derivato, ossia in seguito ad un operazione di acquisizione. Nella definizione di avviamento rientrano tutti quegli elementi intangibili, che si riescono a specificare in un singolo bene o attività immateriale, come: il *know-how* dei processi produttivi, la formazione del personale ed ogni altra caratteristica intangibile del sistema produttivo.

Nell'esempio in questione, inoltre, si suppone che alla fine del periodo 2006 l'avviamento si riduce per Euro 1.500, in seguito all'integrazione del ramo d'azienda con l'attività della *Scarpa s.r.l.* ed allo sviluppo di nuove produzioni che riducono il valore originario dell'avviamento.

I principi contabili nazionali, considerata la particolarità del bene in questione, prevedono l'ammortamento dell'avviamento in un periodo massimo di 5 anni. In casi eccezionali, tuttavia è concesso di ammortizzare l' avviamento su un arco temporale più lungo. Ai fini della nostra valutazione, si considera il periodo di cinque anni, rimanendo nella regola generale, ma facendo attenzione alla

riduzione di valore all'anno 2006, questo comporta anche una modifica della quota di ammortamento:

Tab. 3.4

| Anno | Valore da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Fondo svalutazione | Valore contabile netto |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 | € 4.000                | € 800                 | € 800              | € 0                | € 3.200                |
| 2005 | € 4.000                | € 800                 | € 1.600            | € 0                | € 2.400                |
| 2006 | € 4.000                | € 800                 | € 2.400            | € 1.000            | € 600                  |
| 2007 | € 4.000                | € 300                 | € 2.700            | € 1.000            | € 300                  |
| 2008 | € 4.000                | € 300                 | € 3.000            | € 1.000            | € 0                    |

I principi contabili IAS/IFRS prevedono che l'avviamento sia sottoposto ad *impairment test*. La riduzione durevole di valore registrata nell'anno 2006 vale anche ai fini dell'*impairment test*. Si suppone, inoltre, che dopo il riassetto aziendale, conclusosi nell'anno 2006, si ha una perdita di valore dell'avviamento pari a Euro 500 nell'anno 2007. Il valore residuo, dopo le due svalutazioni da *impairment test* è da imputare all'esperienza ed alla formazione del personale, che non svaniscono anche dopo il processo di integrazione del ramo d'azienda.

Tab. 3.5

| Anno | Valore contabile iniziale | Svalutazione da <i>impairment test</i> | Valore contabile finale |
|------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2004 | € 4.000                   | € 0                                    | € 4.000                 |
| 2005 | € 4.000                   | € 0                                    | € 4.000                 |
| 2006 | € 4.000                   | € 1.000                                | € 3.000                 |
| 2007 | € 3.000                   | € 500                                  | € 2.500                 |
| 2008 | € 2.500                   | € 0                                    | € 2.500                 |

6. La *Scarpa s.r.l.* nell'anno 2004 ha sostenuto costi di ricerca per Euro 1.500 e di sviluppo per Euro 2.000. Le spese di sviluppo si riferiscono alla progettazione di un *software* per la produzione di un nuovo modello di calzature, la cui commercializzazione è prevista per 3 anni, a partire dall'anno 2004.

I principi contabili nazionali considerano capitalizzabili entrambe le tipologie di oneri pluriennali per un valore di Euro 3.500, con l'obbligo di ammortizzarli in 5 anni:

Tab. 3.6

| Anno | Oneri pluriennali da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Valore contabile netto |
|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 | € 3.500                           | € 700                 | € 700              | € 2.800                |
| 2005 | € 3.500                           | € 700                 | € 1.400            | € 2.100                |
| 2006 | € 3.500                           | € 700                 | € 2.100            | € 1.400                |
| 2007 | € 3.500                           | € 700                 | € 2.800            | € 700                  |
| 2008 | € 3.500                           | € 700                 | € 3.500            | € 0                    |

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, in particolare lo IAS 38, considera capitalizzabili solo i costi di sviluppo, in quanto sono più facilmente separabili ed identificabili rispetto all'intero complesso aziendale, considerando che si riferiscono ad una produzione, la cui durata prevista è di 3 anni, si ha il seguente piano di ammortamento:



Tab. 3.7

| Anno | Oneri pluriennali da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Valore contabile netto |
|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 | € 2.000                           | € 667                 | € 667              | € 1.333                |
| 2005 | € 2.000                           | € 667                 | € 1.333            | € 667                  |
| 2006 | € 2.000                           | € 667                 | € 2.000            | € 0                    |
| 2007 | € 0                               | € 0                   | € 0                | € 0                    |
| 2008 | € 0                               | € 0                   | € 0                | € 0                    |

Tralasciando le differenze formali, inerenti i due diversi modi di esporre gli schemi di conto economico e stato patrimoniale, le differenze di costi, meramente quantitative, nel prospetto di conto economico nei cinque esercizi considerati sono:

Tab. 3.8

| Anno | A) C.E. OIC | B) C.E. IASB | $\Delta$ (A-B) |
|------|-------------|--------------|----------------|
| 2004 | € 8.750     | € 6.917      | € 1.833        |
| 2005 | € 3.750     | € 1.917      | € 1.833        |
| 2006 | € 4.750     | € 2.917      | € 1.833        |
| 2007 | € 3.250     | € 4.750      | - € 1.500      |
| 2008 | € 2.000     | € 0          | € 2.000        |

Dal prospetto risulta, che i principi contabili nazionali prevedono, un'imputazione di maggiori costi inerenti le immobilizzazioni immateriali, la cui somma nell'arco dei cinque anni è pari a Euro 6.000. Tale differenza, era piuttosto prevedibile considerati i diversi criteri di valutazione.

Per quanto concerne la capitalizzazione delle attività immateriali, sempre nei primi cinque anni si:

Tab. 3.9

| Anno | A) S.P. OIC | B) S.P. IASB | $\Delta$ (A-B) |
|------|-------------|--------------|----------------|
| 2004 | € 28.750    | € 29.083     | - € 333        |
| 2005 | € 25.000    | € 27.167     | - € 2.167      |
| 2006 | € 20.250    | € 24.250     | - € 4.000      |
| 2007 | € 17.000    | € 19.500     | - € 2.500      |
| 2008 | € 15.000    | € 19.500     | - € 4.500      |

Lo stato patrimoniale previsto dallo IASB, prevede un maggior periodo di capitalizzazione delle attività immateriali, come era logico attendersi, già dal confronto dei prospetti di conto economico. La maggior capitalizzazione delle attività immateriali è una diretta causa delle due diverse finalità di bilancio. Il bilancio OIC è destinato alla tutela dei creditori, quindi tende ad eliminare, quanto prima possibile, beni o attività non direttamente individuabili e separabili. Il bilancio IASB è rivolto agli investitori attuali e potenziali dell'impresa, quindi espone anche i beni intangibili, che sono in grado di generare risorse (flussi di cassa) future.

### 3.3 Le immobilizzazioni materiali

#### 3.3.1 Criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.

Allo scopo di definire le immobilizzazioni materiali, nonché di analizzarne la disciplina in ambito di rilevazio-

ne, valutazione e rappresentazione in bilancio di esercizio, si prende a base, oltre alle norme del Codice Civile, l'OIC 16.

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole che, costituendo parte della struttura permanente dell'impresa, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono normalmente impiegati come strumenti per la produzione o fornitura di beni e servizi, per affittarli a terzi, per scopi amministrativi o per la costruzione e manutenzione di altre immobilizzazioni;
- si attende che siano utilizzate per più di un esercizio;
- non sono destinate alla vendita e non sono oggetto di trasformazione per l'ottenimento dei prodotti destinati alla vendita nella normale attività dell'impresa.

Il valore attribuibile nei bilanci di funzionamento alle immobilizzazioni, può considerarsi tipicamente “*realizzabile*” nella sua maggior parte, non direttamente, con la futura dei beni d'uso, ma indirettamente, attraverso i ricavi d'esercizio conseguibili durante la vita utile di quei beni nell'impresa. Solo una parte, in genere relativamente piccola, del detto valore, si può presumere direttamente realizzabile con la vendita dei beni d'uso, quando questi verranno eliminati dall'impresa. Il realizzo indiretto – si osservi – in quanto si ricerca nei ricavi d'esercizio, è necessariamente subordinato ai risultati delle vendite o meglio ai generali risultati della gestione<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Si veda Onida P. – *Il bilancio d'esercizio nelle imprese – significato economico del bilancio problemi di valutazione* – Giffre, Milano, 1974, pagg. 349-350.

L'OIC 16 elenca le caratteristiche delle immobilizzazioni materiali, che sono le seguenti:

- a) si tratta di costi anticipati o sospesi, comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi;
- b) si tratta di beni materiali e anticipi a fornitori a fronte di loro acquisti;
- c) l'uso durevole dei beni in oggetto richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio amministrativo;
- d) l'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

Tra le caratteristiche afferenti le immobilizzazioni materiali vale la pena di approfondire quella inerente la loro destinazione. Pare logico che le immobilizzazioni materiali debbano riferirsi a condizioni e fattori di tipo duraturo, tali da sostenere l'utilità pluriennale del cespite. È invece bene specificare che dette condizioni e fattori non si riferiscono a caratteristiche intrinseche del bene materiale, bensì alla sua destinazione. Ciò nel senso che è la destinazione a discriminare se un bene può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali: la destinazione del bene non può essere la vendita, ma deve consistere in utilizzo nell'attività produttiva aziendale e pertanto varierà a seconda dell'attività svolta e del settore economico in cui si

opera. In ogni caso i beni che costituiscono immobilizzazioni materiali, non essendo destinati né alla vendita, né alla trasformazione, vengono realizzati in modo indiretto attraverso i ricavi di esercizio conseguibili durante la loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili a bilancio solo se fisicamente esistenti. I cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti a fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali vanno iscritti nella voce B.II.5 "immobilizzazioni in corso e acconti".

La sottoclasse delle immobilizzazioni materiali comprende le seguenti voci:

- 1) *terreni e fabbricati*: terreni, fabbricati civili, fabbricati industriali, costruzioni leggere;
- 2) *impianti e macchinari*: impianti generici, impianti specifici, altri impianti, macchinari automatici e macchinari non automatici;
- 3) *attrezzature industriali e commerciali*: attrezzature, attrezzatura varia;
- 4) *altri beni*: mobili, macchine d'ufficio, automezzi, migliorie a beni di terzi, imballaggi da riutilizzare, beni gratuitamente devolvibili;
- 5) *immobilizzazioni in corso e acconti*: immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione, anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Il principio contabile italiano - OIC 16 - colloca le 'migliorie a beni di terzi' fra le immobilizzazioni materiali, mentre nella dottrina più diffusa dette migliorie sono esposte fra le immobilizzazioni immateriali (sono viste

come oneri pluriennali e non come costo per l'acquisto di un bene)<sup>113</sup>.

L'OIC 16 indica il costo come il valore originario da inscrivere in bilancio. Il costo comprende tutti gli oneri relativi all'acquisizione del cespite nel luogo e nelle condizioni di utilità, affinché esso costituisca un bene duraturo per l'impresa.

La determinazione del valore originario da attribuire alle immobilizzazioni materiali dipende dalla via di acquisizione. Un bene, infatti, può entrare a far parte del capitale dell'impresa a seguito di:

- a) acquisto da terzi;
- b) costruzione interna o in economia;
- c) altre vie di acquisizione.

Quando le immobilizzazioni materiali sono acquisite da terze economie, il valore originario è costituito dal costo di acquisto, maggiorato degli eventuali oneri accessori. Il costo di acquisto è quello che risulta dalla fattura, al netto di eventuali sconti commerciali. Gli oneri accessori comprendono tutti quegli eventuali altri costi necessari per porre il bene dove serve a renderlo funzionante.

Nel caso di costruzione interna, il valore originario è il costo di produzione. Nell'ambito delle costruzioni in economia è bene distinguere tra quelle:

- esercitate in modo continuativo dall'impresa: i cespiti totalmente o parzialmente costruiti in economia vanno

---

<sup>113</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 176-177.

valutati al costo di fabbricazione, inclusivo di quei costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, spese di progettazione, ecc.) e di una quota parte delle spese generali di fabbricazione;

- esercitate occasionalmente dall'impresa: è accettabile l'esclusione dalla valutazione delle spese generali di produzione.

In ogni caso, qualora venga capitalizzata una quota di spese generali di produzione, detta quota va determinata in modo da comprendere solo la parte dei costi che vengono sostenuti proprio in conseguenza del lavoro di costruzione.

Da ultimo, se i cespiti sono disponibili sul mercato (di norma si tratta di impianti speciali di cui non esiste mercato) la valutazione si effettua al minore tra costo e prezzo di mercato.

I costi di natura straordinaria (relativi ad esempio a scioperi, incendi, calamità naturali, ecc.) non costituiscono costi capitalizzabili, ma vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui si sono verificati.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, devono essere iscritte all'attivo dello stato patrimoniale nel momento in cui il titolo di proprietà si trasferisce all'impresa. Nel caso in cui il passaggio del titolo di proprietà non sia stato effettuato entro la data di bilancio, le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito devono essere iscritte tra i conti d'ordine. Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate al presumibile valore di mercato.

Nel caso in cui un'immobilizzazione materiale sia acquisita dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione materiale, la sua valutazione deve essere effettuata prendendo a base il suo valore di mercato. Con riferimento al bene dato a parziale pagamento, va riconosciuto l'utile o la perdita<sup>114</sup>.

Durante la loro vita utile i cespiti possono essere oggetto di operazioni di ampliamento, di ammodernamento ovvero di miglioramento degli elementi strutturali, nonché di modifiche e ristrutturazioni. Tali interventi perseguono la finalità di aumentare la rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi per cui essa è stata acquisita. I costi afferenti a detti interventi, sono capitalizzati a condizione che essi si traducano in un misurabile e significativo aumento di capacità o di produttività, o di sicurezza o di vita utile. In caso contrario detti costi sono imputati a conto economico, quali semplice manutenzione ordinaria. Qualora una variazione apportata ad un cespite comporti l'eliminazione di una parte dello stesso, occorrerà stornare dal relativo costo e ammortamento la parte eliminata, in modo da evitare duplicazioni di valore ed anche in questo caso può risultare necessario l'intervento di un perito.

Il Codice Civile prevede che, nel costo di acquisto o di produzione, si possono comprendere i costi ragionevolmente imputabili al prodotto, di conseguenza possono

---

<sup>114</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 180-181.



essere aggiunti anche gli oneri relativi al finanziamento. L'OIC 16 prevede che “gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano”, ma non specifica se detta soluzione sia preferibile rispetto alla capitalizzazione. Gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto o per la costruzione di immobilizzazioni materiali possono essere capitalizzati a determinate condizioni:

- gli interessi passivi sono inerenti a capitali presi a prestito per l'acquisto dell'immobilizzazione;
- gli interessi sono maturati durante il periodo di costruzione;
- il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti;
- il tasso di interesse da utilizzare per la capitalizzazione è:
  - per i finanziamenti a medio lungo termine: l'interesse realmente sostenuto per il pagamento delle immobilizzazioni materiali;
  - per i finanziamenti a breve termine: è accettabile usare il tasso d'interesse realmente sostenuto, ma è più appropriato utilizzare il tasso del mercato per finanziamenti a medio o lungo termine, se minore di quello a breve, e considerare la differenza un costo d'esercizio;

- il valore del cespite, compresi gli interessi, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso<sup>115</sup>.

L'ammortamento è il procedimento tecnico - contabile di ripartizione del costo di un fattore produttivo pluriennale tra gli esercizi nei quali il fattore fornisce il suo contributo utile. L'art. 2426, punto 2, del Codice Civile dispone che "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione". L'ammortamento, infatti, riguarda soltanto le immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Sono quindi escluse dal processo di ammortamento, le immobilizzazioni la cui vita economica è temporalmente illimitata (esempio i terreni); sono inoltre escluse le immobilizzazioni diverse da quelle materiali e immateriali, quali le immobilizzazioni finanziarie.

La predisposizione di un piano di ammortamento richiede la stima di tre elementi:

- il valore da ammortizzare;
- il periodo di ammortamento (residua possibilità di utilizzazione);
- il metodo di ripartizione.

Il valore da ammortizzare coincide con il valore originario che, di regola, è il costo determinato al momento dell'acquisizione dell'immobilizzazione. Il costo di acqui-

---

<sup>115</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg.182-183.

sizione deve essere diminuito del presumibile valore di realizzo al termine del periodo di vita utile. All'inizio del processo di ammortamento, tuttavia, la determinazione del valore di realizzo è spesso inattendibile, oppure è stimata di importo esiguo. In questi casi, si preferisce, per prudenza, ipotizzare che tale valore sia pari a zero e ripartire l'intero costo di acquisizione e gli oneri accessori.

Per definire il periodo di ammortamento, i riferimenti sono sostanzialmente due:

- la durata fisica (vita fisica) del bene;
- la durata economica (vita utile) del bene.

La durata fisica corrisponde al periodo entro il quale il bene mantiene la sua integrità fisica e la sua efficienza tecnica.

La durata economica, solitamente ben più breve della durata fisica, non è facile da quantificare. La sua stima presuppone, infatti, previsioni sul manifestarsi di fenomeni genericamente definibili di obsolescenza.

Il metodo di ripartizione, infine, è il criterio con il quale il valore da ammortizzare è distribuito sul periodo di ammortamento prefissato. Si tratta, in sostanza, di definire la quota del costo pluriennale da imputare a ogni anno del periodo di riferimento. Tale quota è, appunto, la quota di ammortamento. Il metodo prescelto deve garantire una razionale e sistematica ripartizione del costo del bene fra gli esercizi compresi nel periodo di vita utile. I più diffusi metodi di ripartizione sono tre:

- a) a quote costanti;
- b) a quote decrescenti;
- c) a quote variabili con i volumi di produzione.

L'ammortamento ha inizio nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso. Esso deve essere stanziato anche se il bene non è temporaneamente utilizzato o viene utilizzato in misura ridotta, in quanto il mancato o minor impiego fisico non ferma il processo di affievolimento della vita utile. Per le stesse ragioni, l'ammortamento va calcolato anche se l'impresa ha subito perdite. Il piano di ammortamento predisposto al momento dell'acquisizione del bene deve essere periodicamente riesaminato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime compiute inizialmente. Le modifiche del piano di ammortamento possono riguardare sia la vita utile, sia il criterio di ripartizione. Anche il valore originario (residuo) che rimane da ammortizzare, però, può essere oggetto di revisioni che ne determinano cambiamenti, a prescindere dal processo di ammortamento. Le modifiche del valore residuo di un'immobilizzazione possono essere di due ordini: svalutazioni, ripristini di valore<sup>116</sup>.

Le svalutazioni e i ripristini di valore seguono le stesse regole già enunciate per le immobilizzazioni immateriali (*retro*3.2.1).

### **3.3.2 Criteri di valutazione delle attività materiali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Le attività materiali sono disciplinate nei seguenti principi contabili:

---

<sup>116</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 434-443.

- immobili, impianti e macchinari (IAS 16);
- investimenti immobiliari (IAS 40).

Per lo IAS 16, gli immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili con le seguenti caratteristiche:

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi;
- sono, nelle previsioni dell'impresa, utilizzabili per più di un esercizio.

Lo IAS 16 non stabilisce l'unità elementare cui riferire la valutazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto o macchinario. Nell'applicazione dei criteri di rilevazione si rende, quindi, necessaria una valutazione soggettiva che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova la società.

Il par. 43 del documento stabilisce che ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzato distintamente.

Il successivo par. 44 afferma che la società deve ripartire l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e deve ammortizzare ciascuna parte distintamente. Si tratta del così detto *component approach*, che deve essere considerato fin dal momento dell'allocazione iniziale del costo, per poter procedere all'ammortamento separato di ciascuna componente. L'applicazione dell'indicato "approccio per componenti" è particolarmente rilevante, ai fini dell'iscrizione iniziale dei beni, allor-

ché le singole componenti presentano previsioni di vita futura differenti.

Il principio internazionale non individua in modo generalizzato determinate classi di immobili, impianti e macchinari, cioè i raggruppamenti di beni simili per natura e utilizzo, ma si limita a fornire esempi di classi distinte, che sono le seguenti:

- terreni;
- terreni e fabbricati;
- macchinari;
- navi;
- aerei;
- autoveicoli;
- mobili e attrezzature;
- macchine d'ufficio.

Alcune classi di investimenti devono tuttavia essere indicate in bilancio separatamente, in quanto, oggetto di specifiche disposizioni dello IAS 16 o di altri principi IAS/IFRS. Per esempio, esistono specifiche indicazioni per i seguenti beni:

- 1) terreni ed edifici;
- 2) immobili per investimento;
- 3) attività non correnti possedute per la vendita;
- 4) immobili, impianti e macchinari valutati con modelli differenti.

Il par. 58 dello IAS 16 prevede che i terreni e gli edifici siano considerati beni separabili, e che perciò siano contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Il principio afferma infatti che i terreni (con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati

per discariche) hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati, mentre gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili.

Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un'attività, deve essere valutato al costo. Il costo è definito come l'importo monetario o equivalente corrisposto o il *fair value* di altri corrispettivi dati per acquistare un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione.

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari include i seguenti elementi:

- *prezzo di acquisto*, inclusi eventuali dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo aver dedotto sconti commerciali e abbuoni;
- eventuali *costi direttamente attribuibili* per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento, nel modo inteso dalla direzione aziendale;
- stima iniziale dei *costi di smantellamento* e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, per cui la società assume l'obbligazione.

I costi di smantellamento devono essere immediatamente e integralmente capitalizzati sul bene stesso con contropartita un accantonamento del passivo.

Il par. 22 dello IAS 16 precisa che il costo di una costruzione interna è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un bene acquistato. In particolare lo IAS 16 si sofferma sul caso dell'entità che produce normalmente beni simili per la vendita. In tal caso, il costo del bene è rappresentato dal costo di produzione di un be-

ne destinato alla vendita, in linea con quanto previsto dallo IAS 2 - *Rimanenze*.

Per le valutazioni successive a quella della rilevazione iniziale di immobili, impianti e macchinari, la società deve scegliere, tra il modello del costo e il modello della rideterminazione del valore.

Il *modello del costo* prevede che, dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari venga iscritto al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Il *modello della rideterminazione del valore* prevede che, dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari, il cui *fair value* possa essere attendibilmente determinato, debba essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo *fair value* alla data di rideterminazione di valore, al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Il modello scelto deve essere applicato ad un'intera classe di immobili, impianti e macchinari.

Indipendentemente dal modello adottato, le attività materiali con vita utile definita, devono essere sottoposte al processo di ammortamento.

Lo IAS 16 richiede una specifica informativa per ciascuna categoria di tali beni con riferimento all'indicazione di quale sarebbe stato il valore di iscrizione in bilancio, qualora fosse stato adottato il modello del costo. Nel momento in cui il valore del bene viene allineato al *fair*



*value*, gli ammortamenti accumulati devono essere trattati in uno dei seguenti modi:

- rideterminazione del fondo ammortamento alla data di allineamento in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, in modo che il suo valore contabile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato;
- eliminazione del fondo ammortamento alla data di allineamento a fronte del valore contabile lordo dell'attività, iscrivendo in bilancio il valore netto dell'attività in base al valore rideterminato dell'attività. Questo metodo viene spesso utilizzato per gli edifici<sup>117</sup>.

Il valore ammortizzabile di una attività deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile. Il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime.

L'ammortamento di un bene ha inizio quando questo è disponibile per l'uso e cessa alla più recente tra le seguenti date:

- data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita;
- data in cui l'attività viene contabilmente eliminata.

Pertanto, l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizza-

---

<sup>117</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P. - Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pagg. 100-105.

ta. Lo IAS 16 prevede che si possano utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. In particolare, il principio internazionale considera i seguenti criteri:

- *metodo a quote costanti*, che comporta una quota costante durante la vita utile, se il valore residuo del bene non cambia;
- *metodo a quote proporzionali ai valori residui*, che implica una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile;
- *metodo per unità di prodotto*, che risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene.

Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, deve essere applicata la procedura di *impairment test*, già descritta nella trattazione delle attività immateriali (retro 3.2.2)<sup>118</sup>.

Per lo IAS 40 l'*investimento immobiliare* è una proprietà immobiliare posseduta dal proprietario o dal locatario di un *leasing* immobiliare ai seguenti fini:

- conseguimento di canoni di locazione;
- apprezzamento del capitale investito;
- entrambe le motivazioni.

---

<sup>118</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P. - Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pagg. 106-107.

Un investimento immobiliare, quindi, origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività dell'impresa, e ciò lo distingue da un immobile a uso del proprietario, che ha le seguenti finalità:

- uso nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale;
- vendita, nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Un investimento immobiliare deve essere rilevato come attività solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- probabilità che i benefici economici futuri associati all'investimento affluiranno all'impresa;
- costo dell'investimento valutabile attendibilmente.

La valutazione iniziale di un investimento immobiliare deve essere effettuata al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Successivamente alla rilevazione iniziale, l'impresa deve scegliere tra la contabilizzazione al *fair value* oppure la valutazione al costo e deve applicare la medesima contabilizzazione a tutti gli investimenti immobiliari<sup>119</sup>.

Nel caso di cambiamento di destinazione da investimento immobiliare, iscritto al *fair value*, a immobile ad uso del proprietario o a rimanenza, il *fair value* alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il sostituto del costo dell'immobile per la successiva contabilizzazione secondo lo IAS 16.

---

<sup>119</sup> Si veda Roscini Vitali F. – Vinzia M. A. – *Fair value* – Il Sole 24 ore, Milano, 2003, pag. 63.

Nel caso di cambiamento di destinazione dell' immobile da rimanenza a investimento immobiliare, con opzione per il *fair value*, qualunque differenza tra il *fair value* e il precedente valore contabile deve essere imputata a conto economico<sup>120</sup>.

La metodologia di valutazione basata sul *fair value* si discosta profondamente dalla norma e dalla prassi italiana. Secondo lo IASB, il criterio del *fair value* è quello da preferire, poiché è più idoneo a rappresentare il valore del capitale investito. Qualora l'impresa ritenga di non poterlo utilizzare e opti per la tradizionale metodologia del costo (utilizzando quindi la metodologia prevista nello IAS 16), è fatto, comunque, obbligo di indicare nell' allegato al bilancio il *fair value* stimato. Le differenze di valutazione derivanti dall'utilizzo del metodo del *fair value*, contrariamente a quanto visto per lo IAS 16, concorrono, in questo caso, alla determinazione del reddito d'esercizio: da un punto di vista contabile si dovranno, pertanto, contrapporre all'investimento immobiliare oggetto di valutazione, dei conti accesi a variazioni di esercizio (proventi da valutazione al *fair value*, in ipotesi di rivalutazione, perdite da valutazione al *fair value*, in ipotesi di svalutazione)<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Si veda *il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* a cura di Pisoni P. - Bava F. - Busso D. - Devalle A, Egea, Milano 2007, pagg.109-111.

<sup>121</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pag. 261.

### 3.3.3 Valutazione delle immobilizzazioni materiali: esempio numerico.

Nell'illustrare i risvolti pratici dell'applicazione dei due diversi sistemi di principi contabili, quelli emanati dall'OIC e quelli emanati dallo IASB, si propongono, ora, degli esempi applicativi. Innanzitutto si effettua la valutazione del macchinario acquisito dalla *Scarpa s.r.l.* nell'esempio del paragrafo 3.2.3, riportando solo le notizie essenziali per la valutazione.

3) Macchinario per la produzione di materie plastiche, con le seguenti caratteristiche:

- valore di mercato pari a Euro 16.000;
- vita utile rimanente pari a 8 anni;
- costi di smantellamento pari a Euro 1.000.

1) Continuando ad analizzare il processo di riorganizzazione aziendale della *Scarpa s.r.l.*, si considera che in data 01/05/2004, veniva acquistato un immobile di 100 metri quadrati sito in Salerno località *Piazza XXIV Maggio* per un importo di Euro 485.000, da destinarsi a sede amministrativa. Il valore complessivo dell'immobilizzazione può essere così imputato:

- a) impianto elettrico Euro 15.000, vita utile 10 anni;
- b) impianto idraulico Euro 5.000, vita utile 15 anni;
- c) impianto di climatizzazione Euro 10.000, vita utile 10 anni;
- d) fabbricato Euro 455.000, vita utile 33 anni.

2) Trascorsi due anni, ossia nel 2006, terminata la riorganizzazione aziendale, ci si rende conto che l'immobile può essere anche diviso in due unità immobiliari e

quindi dare in locazione quella più piccola. In particolare vengono effettuate le seguenti operazioni:

- a) in data 01/03/2006 iniziano i lavori per dividere il locale in due stabili uno da 70 metri quadrati, che rimane al servizio dell'azienda e un altro da 30 metri quadrati che viene dato in locazione. Il 25/04/2006 vengono completati i lavori per un importo di Euro 15.000 e contestualmente e' pagata l'impresa edile realizzatrice degli stessi.
- b) In data 01/05/2006, l'immobile è pronto all'uso e si stipula il contratto di fitto dell'immobile da 30 metri quadrati, per Euro 670 mensili, canone mensile anticipato.

La valutazione del macchinario, del punto 3) del paragrafo 3.2.3 deve tener conto dei costi di dismissione, che in questo caso rappresentano la differenza principale tra i due sistemi di principi contabili. I principi contabili nazionali prevedono che i costi di smantellamento siano accantonati in un fondo del passivo durante la sua vita utile, quindi si ha:

Tab. 3.10

| Anni | Valore da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Accantonamento smantellamento | Valore contabile netto | Fondo smantellamento impianti |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2004 | € 16.000               | € 2.000               | € 2.000            | € 125                         | € 14.000               | € 125                         |
| 2005 | € 16.000               | € 2.000               | € 4.000            | € 125                         | € 12.000               | € 250                         |
| 2006 | € 16.000               | € 2.000               | € 6.000            | € 125                         | € 10.000               | € 375                         |
| 2007 | € 16.000               | € 2.000               | € 8.000            | € 125                         | € 8.000                | € 500                         |
| 2008 | € 16.000               | € 2.000               | € 10.000           | € 125                         | € 6.000                | € 625                         |
| 2009 | € 16.000               | € 2.000               | € 12.000           | € 125                         | € 4.000                | € 750                         |
| 2010 | € 16.000               | € 2.000               | € 14.000           | € 125                         | € 2.000                | € 875                         |
| 2011 | € 16.000               | € 2.000               | € 16.000           | € 125                         | € 0                    | € 1.000                       |

I principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 1, prevede che i costi di smantellamento e dismissione siano immediatamente ed integralmente capitalizzati sul bene stesso, con contropartita un accantonamento nel passivo:

Tab. 3.11

| Anni | Valore da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Accantonamento per smantellamento | Valore contabile netto | Fondo smantellamento impianti |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2004 | € 17.000               | € 2.125               | € 2.125            | € 1.000                           | € 14.875               | € 1.000                       |
| 2005 | € 17.000               | € 2.125               | € 4.250            | € 0                               | € 12.750               | € 1.000                       |
| 2006 | € 17.000               | € 2.125               | € 6.375            | € 0                               | € 10.625               | € 1.000                       |
| 2007 | € 17.000               | € 2.125               | € 8.500            | € 0                               | € 8.500                | € 1.000                       |
| 2008 | € 17.000               | € 2.125               | € 10.625           | € 0                               | € 6.375                | € 1.000                       |
| 2009 | € 17.000               | € 2.125               | € 12.750           | € 0                               | € 4.250                | € 1.000                       |
| 2010 | € 17.000               | € 2.125               | € 14.875           | € 0                               | € 2.125                | € 1.000                       |
| 2011 | € 17.000               | € 2.125               | € 17.000           | € 0                               | € 0                    | € 1.000                       |

Le differenze tra i due sistemi di principi contabili, riguardo la valutazione dei macchinari, sono minime se si guarda all'intera vita utile, mentre sono evidenti, se si considerano i singoli esercizi. In particolare, l'elemento discriminante è il "Fondo smantellamento impianti" che in un'ottica IAS/IFRS viene subito acceso per l'intero valore, mentre i principi contabili nazionali prevedono un accantonamento a detto fondo dilazionato lungo l'intera vita utile del cespite ammortizzabile. La differenza, quindi, va ad incidere solo sullo stato patrimoniale, in quanto l'effetto complessivo sul conto economico di ogni singolo

esercizio, è uguale per i due sistemi di redazione del bilancio, presi in considerazione.

1. La valutazione dell'immobile presenta, invece, molteplici sfaccettature e punti critici con riferimento al successivo cambio di destinazione di una parte dell'immobile.

I principi contabili nazionali considerano poco influente il cambiamento di destinazione dell'immobile quando questo continua a cedere utilità al complesso aziendale. Con la locazione di 30 metri quadrati dell'immobile, si ha una duplice fonte di reddito relativa all'immobilizzazione, una costituita dall'essere funzionale alla gestione aziendale e un'altra derivante dai proventi dei canoni d'affitto. Il processo di ammortamento non si modifica (fatta eccezione per i costi di manutenzione), in quanto l'immobilizzazione continua a concorrere alla formazione del reddito d'esercizio.

Il piano di ammortamento viene predisposto a quote costanti, tenendo conto della ripartizione delle singole componenti. La quota di ammortamento annua, quindi, risulta dalla sommatoria delle quote di ammortamento delle singole componenti dell'immobile :

Tab. 3.12

|                                | Valore da ammortizzare | Vita utile | Quota di ammortamento |
|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| a) Impianto elettrico          | € 15.000               | 10         | € 1.500               |
| b) Impianto idraulico          | € 5.000                | 15         | € 333                 |
| c) Impianto di climatizzazione | € 10.000               | 10         | € 1.000               |
| d) fabbricato                  | € 455.000              | 33         | € 13.788              |
| Totale ammortamento            | € 485.000              |            | <b>€ 16.621</b>       |



La quota globale di ammortamento, poi, viene portata a riduzione dell'intero valore allo scopo di far cogliere subito la differenza con la successiva valutazione effettuata secondo i principi contabili internazionali.

Il piano complessivo di ammortamento, per i primi cinque esercizi, comprende anche l'ammortamento dei costi di manutenzione, considerando che i costi di manutenzione incrementano il solo valore del fabbricato con vita utile uguale alla residua vita utile del fabbricato. La quota annua di ammortamento della manutenzione risulta essere di Euro 484, che va ad incrementare la precedente quota di ammortamento:

Tab. 3.13

| Anni | Valore da ammortizzare | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Valore contabile netto |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 | € 485.000              | € 11.081              | € 11.081           | € 473.919              |
| 2005 | € 485.000              | € 16.621              | € 27.702           | € 457.298              |
| 2006 | € 500.000              | € 16.944              | € 44.646           | € 455.354              |
| 2007 | € 500.000              | € 17.105              | € 61.751           | € 438.249              |
| 2008 | € 500.000              | € 17.105              | € 78.856           | € 421.144              |

Ovviamente in conto economico a partire dal 01/05/2006 vanno inseriti i canoni di locazione.

I criteri di valutazione per lo IASB, invece, sono uguali fino al momento in cui inizia la locazione della porzione di immobile su descritta. Da quando inizia la locazione, il 30% dell'immobile va stralciato dalla voce immobilizzazioni e deve essere valutato autonomamente

secondo i criteri, su esposti, dello IAS 40. Il 30% va, quindi, valutato al *fair value*. Ai fini della stima del *fair value* si considerano le quotazioni degli immobili ad uso ufficio fornite dall' "Agenzia del Territorio" dal 2006 al 2008 che sono:

Tab. 3.14

| Anno | Valore di mercato (€/mq) <sup>122</sup> |      |             | mq | Valore di mercato |
|------|-----------------------------------------|------|-------------|----|-------------------|
|      | Min.                                    | Mas. | Medio       |    |                   |
| 2006 | 4190                                    | 5990 | <b>5090</b> | 30 | € 152.700         |
| 2007 | 4190                                    | 5990 | <b>5090</b> | 30 | € 152.700         |
| 2008 | 4530                                    | 6480 | <b>5505</b> | 30 | € 165.150         |

La valutazione dell'immobilizzazione, come già detto, si divide in due parti:

- dal 01/05/2004 al 30/04/2006 si valuta l'immobile come bene strumentale all'attività dell'impresa adottando lo IAS 16;
- da 01/05/2006 (che consideriamo come 01/05/2006) si valuta il 70% dell'immobile come bene strumentale, ancora adottando lo IAS 16, mentre il restante 30% viene valutato come investimento immobiliare utilizzando lo IAS 40. Lo IAS 40 valuta gli investimenti immobiliari al *fair value* e l'eventuale differenza con il valore contabile, va imputata ad una riserva del patrimonio netto.

---

<sup>122</sup> Valori di mercato tratti dal sito dell'Agenzia del Territorio – [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it).

Tab. 3.15

| Anni | Valore da ammortizzare | Percentuale da ammortizzare | Quota di ammortamento   | Fondo ammortamento | Valore contabile netto |
|------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 | € 485.000              | 100%                        | € 11.081                | € 11.081           | € 473.919              |
| 2005 | € 485.000              | 100%                        | € 16.621                | € 27.702           | € 457.298              |
| 2006 | € 500.000              | 70% <sup>123</sup>          | € 13.523 <sup>124</sup> | € 41.225           | € 458.775              |
| 2007 | € 500.000              | 70%                         | € 11.974                | € 53.198           | € 446.802              |
| 2008 | € 500.000              | 70%                         | € 11.974                | € 65.172           | € 434.828              |

Per quanto concerne la valutazione dell' investimento immobiliare occorre specificare qual è il valore netto contabile al 01/05/2006 del trenta per cento dell' immobilizzazione, sapendo che:

- € 457.298 è il valore netto contabile al 31/12/2005;
- € 5.540 è la quota di ammortamento fino al 30/04/2006; da cui
  - € 135.527 è il valore contabile netto del 30%;
- € 4.500 è il 30% dei costi di manutenzione capitalizzati.

Dalla somma algebrica degli elementi su descritti si ricava il valore netto contabile dell'immobilizzazione al 01/05/2006, risultante pari a Euro 140.027. Ottenuto il va-

<sup>123</sup> Per precisione la percentuale è del 100% per 4 mesi e il 70% per 8 mesi.

<sup>124</sup> La quota di ammortamento risulta così composta: € 5540: ammortamento per 4 mesi del 100%; € 7757: ammortamento per 8 mesi del 70%; € 226 ammortamento per 8 mesi del 70% dei costi di manutenzione.

lore contabile del 30% dell'immobile si può procedere alla sua valutazione a partire dal 01/05/2006:

Tab. 3.16

| Anni | A) Valore contabile netto | B) Valore di mercato | $\Delta$ (B-A) | Riserva di rivalutazione |
|------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 2006 | € 140.027                 | € 152.700            | € 12.673       | € 12.673                 |
| 2007 | € 152.700                 | € 152.700            | € 0            | € 12.673                 |
| 2008 | € 152.700                 | € 165.150            | € 12.450       | € 25.123                 |

Riassumendo gli effetti complessivi della valutazione dell'immobile ad uso strumentale e dell'investimento immobiliare otteniamo:

Tab. 3.17

| Anni | Quota di ammortamento | Fondo ammortamento | Valore contabile netto | Riserva di rivalutazione |
|------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 2004 | € 11.081              | € 11.081           | € 473.919              | € 0                      |
| 2005 | € 16.621              | € 27.702           | € 457.298              | € 0                      |
| 2006 | € 13.523              | € 41.225           | € 611.475              | € 12.673                 |
| 2007 | € 11.974              | € 53.198           | € 599.502              | € 12.673                 |
| 2008 | € 11.974              | € 65.172           | € 599.978              | € 25.123                 |

Confrontando i due diversi sistemi di principi contabili, si possono riscontrare le seguenti differenze, per quanto riguarda il conto economico si ha:

Tab. 3.18

| Anni | A) C.E. OIC | B) C.E. IASB | $\Delta$ (A-B) |
|------|-------------|--------------|----------------|
| 2004 | € 11.081    | € 11.081     | € 0            |
| 2005 | € 16.621    | € 16.621     | € 0            |
| 2006 | € 16.944    | € 13.523     | € 3.421        |
| 2007 | € 17.105    | € 11.974     | € 5.132        |
| 2008 | € 17.105    | € 11.974     | € 5.132        |

Da un punto di vista patrimoniale, al momento di osservare le valutazioni secondo i principi IASB occorre tener conto dell'effetto complessivo, tra valore dell'immobilizzazione e riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto. Dunque, si ottengono le seguenti differenze:

Tab. 3.19

| Anni | A) S.P.<br>OIC | B) S.P. IASB        |                                        |                                  | $\Delta$ (B-A) |
|------|----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|      |                | I) Valore contabile | II) Riser-<br>va di rivaluta-<br>zione | Effetto compless-<br>sivo (I-II) |                |
| 2004 | € 473.919      | € 473.919           | € 0                                    | € 473.919                        | € 0            |
| 2005 | € 457.298      | € 457.298           | € 0                                    | € 457.298                        | € 0            |
| 2006 | € 455.354      | € 611.475           | € 12.673                               | € 598.802                        | € 143.448      |
| 2007 | € 438.249      | € 599.502           | € 12.673                               | € 586.829                        | € 148.580      |
| 2008 | € 421.144      | € 599.978           | € 25.123                               | € 574.855                        | € 153.711      |

La maggior capitalizzazione, a partire dal periodo 2006, dell'immobile da parte dei principi contabili internazionali IAS/IFRS deriva dalla sospensione dell'ammortamento per il 30% dell'immobile. L'effetto della valutazione al *fair value* dell'investimento immobiliare, invece, viene compensata dalla previsione della riserva da rivalutazione, iscritta nel patrimonio netto.

### 3.4 I crediti

#### 3.4.1 Criteri di valutazione dei crediti secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.

I crediti rappresentano il diritto a esigere, a una data scadenza, determinati importi da clienti o altri soggetti. Nelle imprese industriali, commerciali e di servizi, tale diritto deriva, solitamente dalla vendita di beni e servizi, nella normale attività operativa corrente. I crediti commerciali, tuttavia, includono anche gli importi che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono il normale oggetto dell'attività aziendale. Si pensi, ad esempio, a un credito derivante dalla vendita di un impianto non più utilizzato nel processo produttivo.

Nei bilanci ordinari d'esercizio i crediti ritrovano valori derivati da stime spesso non meno incerte di quelle che intervengono nella valutazione congetturale di altri elementi patrimoniali: stime che richiedono anch'esse, tra l'altro, attenta considerazione di particolari situazioni d'impresa e di generali o particolari condizioni di mercato<sup>125</sup>

La valutazione dei crediti si configura come un percorso, le cui tappe salienti sono costituite da:

- identificazione;
- presupposti per l'iscrizione in bilancio;

---

<sup>125</sup> Si veda Onida P. – *Il bilancio d'esercizio nelle imprese – significato economico del bilancio problemi di valutazione* – Giffre, Milano, 1974, pag. 139.

- criterio generale di valutazione;
- stima delle perdite di inesigibilità;
- individuazione delle informazioni rilevanti da inserire nella nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione.

La classificazione o identificazione dei crediti può avvenire in base a diversi criteri. Si può guardare, infatti:

- all'origine del credito;
- alla natura del debitore;
- alla scadenza del credito.

Per quanto riguarda la loro *origine*, i crediti si distinguono in:

- crediti *commerciali*, sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni commerciali della gestione operativa corrente;
- crediti *finanziari*, sorti in relazione a prestiti e finanziamenti concessi;
- crediti *diversi*, sorti per altre ragioni (crediti derivanti da operazioni di gestione non operativa, crediti verso dipendenti per anticipi, crediti verso l'erario, crediti verso imprese di assicurazione per indennizzi, depositi cauzionali ecc.).

Relativamente alla *natura del debitore*, i crediti si distinguono in:

- crediti verso clienti;
- crediti verso consociate;
- crediti verso altri.

Guardando, infine, alla *scadenza*, i crediti possono essere:

- a breve termine, quando, convenzionalmente, risultano esigibili entro dodici mesi;
- a medio-lungo termine, quando, convenzionalmente, risultano esigibili oltre dodici mesi.

L'art. 2424 del Codice Civile, classifica i crediti in base alla loro *destinazione*, distinguendoli in:

- A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- B) crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
- C) crediti iscritti nell'attivo circolante.

Secondo tale logica, nei crediti delle immobilizzazioni sono iscritti prevalentemente i crediti finanziari; possono essere iscritti in tale voce anche i crediti commerciali di durata inusuale e altri crediti a medio-lungo termine. Nei crediti dell'attivo circolante sono iscritti prevalentemente i crediti commerciali; possono essere iscritti in tale voce anche i crediti finanziari e altri crediti a breve termine.

Accanto alla destinazione acquista rilievo anche la *durata* dei crediti. Pertanto per ciascuna voce dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie occorre indicare gli importi esigibili entro l'esercizio successivo; per i crediti dell'attivo circolante vanno evidenziati gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Tutte le voci dei crediti devono essere esposte al netto delle svalutazioni eventualmente operate.

I presupposti per l'iscrizione in bilancio dei crediti sono diversi a seconda dell'origine del credito.

I crediti commerciali sono quelli originati da ricavi della gestione operativa. Essi, dunque, sono iscritti in bi-



lancio nel momento in cui sono realizzati i relativi ricavi. I ricavi sono considerati realizzati, ossia maturati e riconosciuti di competenza economica dell'esercizio, quando sono relativi a beni o servizi il cui processo produttivo è stato completato ed è avvenuto lo scambio dei beni o dei servizi.

I crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi, quali i crediti finanziari e gli altri crediti verso i dipendenti, l'erario ecc., sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo al credito", cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa<sup>126</sup>.

Le norme del Codice Civile e i principi contabili nazionali (OIC 15) prevedono che i crediti siano iscritti in bilancio al valore di presumibile di realizzazione. Questo significa che il valore nominale dei crediti, ossia il valore al quale i crediti sono stati rilevati in contabilità, deve essere rettificato al fine di tener conto di perdite di ogni tipo che possono verificarsi al momento dell'incasso.

Il primo punto di riferimento per la valutazione dei crediti è il loro valore nominale. A tale valore i crediti sono rilevati in contabilità nel momento in cui sorgono. Il valore nominale, tuttavia, deve essere rettificato per tenere conto di:

- perdite per inesigibilità;
- resi e rettifiche di fatturazione;
- sconti e abbuoni.

---

<sup>126</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 652-655.

Anzitutto, il valore nominale dei crediti esistenti alla fine dell'anno deve essere rettificato per tenere conto delle perdite di inesigibilità che possono ragionevolmente prevedersi. Per individuare le perdite non ancora manifestatesi, non occorre considerare tutte le possibili situazioni di inesigibilità, ma solo quelle di probabile verificaione. Tecnicamente, la stima delle perdite per inesigibilità può seguire due procedimenti:

- procedimento analitico - i crediti sono valutati singolarmente, uno per volta. Per ciascun credito è operata una stima del rischio di insolvenza.
- Procedimento sintetico - i crediti sono valutati nella loro globalità. Il rischio di insolvenza è determinato complessivamente, in genere in base a una certa percentuale delle vendite o dei crediti medesimi. La determinazione di tale percentuale si dovrebbe avvalere dei risultati, che emergono dalle statistiche aziendali elaborate impiegando i dati di insolvenza, storicamente registrati.

Il metodo, suggerito dai principi contabili, è quello analitico. Il metodo sintetico può intervenire in aggiunta al metodo analitico, oppure può sostituirlo in situazioni particolari (ad esempio, numerosi crediti di importo modesto). Quale che sia la strada seguita, l'accantonamento deve essere ispirato a criteri prudenziali i quali, però, trovano un limite nel rispetto del principio della neutralità. Ciò significa che gli accantonamenti per perdite su crediti non possono essere utilizzati per costituire riserve occulte, attraverso le quali, attuare politiche di bilancio miranti a pilotare il risultato d'esercizio.

Oltre alle perdite per inesigibilità, può accadere che successivamente alla data di bilancio, vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o si debba procedere a rettifiche di fatturazione in conseguenza, ad esempio, di: merci difettose o eccedenti le ordinazioni; differenze di qualità. Anche per questi fatti, se di importo rilevante, occorre operare una opportuna svalutazione.

Se è prassi rilevante dell'impresa concedere sconti o abbuoni al momento dell'incasso dei crediti, deve essere operata una adeguata svalutazione, stimando l'importo degli sconti e degli abbuoni che saranno concessi<sup>127</sup>.

In nota integrativa si devono evidenziare i crediti verso consociate, eventuali crediti concentrati in uno o pochi clienti e ogni altra posizione di rischio.

### **3.4.2 Criteri di valutazione dei crediti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Conviene preliminarmente evidenziare che non esiste un documento dello IASB interamente dedicato alla rappresentazione in bilancio dei crediti, ma che le regole per la valutazione di tale posta sono rinvenibili dalla lettura dello IAS 18-*Ricavi* e, per alcuni aspetti dello IAS 1-*Presentazione del bilancio*. Le linee guida, sulla disciplina dei crediti, enunciate nei principi contabili nazionali, differiscono da quanto enunciato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

---

<sup>127</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 657-660.

Il documento n. 18 evidenzia che il problema principale nella contabilizzazione dei ricavi, e conseguentemente dei crediti che ne derivano, è la determinazione del *momento della rilevazione* dei medesimi. In particolare stabilisce che i ricavi dalla vendita di merci e conseguentemente i relativi crediti devono essere rilevati solo se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa smette di esercitare il livello continuativo di attività associato con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa;
- e) i costi sostenuti o da sostenere riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Solo se l'impresa trasferisce tutti i rischi o conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l'operazione è classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. Ne segue, a *contrariis*, che la conservazione della proprietà con funzione di garanzia, accompagnata dal trasferimento dei rischi significativi, è da considerarsi a tutti gli effetti, un'operazione di vendita che dà origine al conseguimento di un ricavo e, conseguentemente, all'iscri-

zione di un credito nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente<sup>128</sup>.

Per quanto riguarda la valutazione lo IASB adotta un approccio completamente difforme. I crediti sono, infatti, nel contesto degli strumenti finanziari, intesi come indica lo IAS 32-*Strumenti finanziari*: “qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità”. Più specificamente, i crediti sono attività finanziarie in quanto attività connesse a un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie in cambio.

La richiamata definizione incorpora tutti i crediti indipendentemente dalla loro natura e dalla loro finalità. Rientrano, quindi, nella definizione di crediti: i crediti commerciali, i crediti finanziari, i crediti per contratti di costruzione. Vi sono alcune circostanze in cui specifiche tipologie di crediti devono seguire un'apposita disciplina, come nel caso dei crediti di *leasing*.

I crediti sono, come detto, attività finanziarie per questo è necessario seguire le disposizioni contenute nello IAS 39, per determinare quando rilevare i crediti stessi in bilancio e per misurare il loro valore, lo IAS 32 per gli aspetti di esposizione in bilancio e informativa e l'IFRS 7 per quanto rileva le *disclosure* in materia di gestione del rischio. Con specifico riferimento alla rilevazione in bi-

---

<sup>128</sup> Si veda Provasoli A. – Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio – Egea, Milano, 2004, pagg. 185-186.

lancio, si deve ancora fare riferimento alle generiche disposizioni sugli strumenti finanziari in base alle quali “un’entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un’attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento”. La guida applicativa aggiunge che “i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l’entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere un’obbligazione legale a pagare, in contanti”. I crediti che, al contrario, risultano collegati al verificarsi di eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda costituiscono attività potenziali e, per questo, almeno ad oggi non devono essere iscritti in bilancio.

Lo IASB dispone che gli strumenti finanziari possono essere iscritti in bilancio in diverse categorie. In molti casi, l’opinione del *management* è fondamentale per l’imputazione del bene in una categoria anziché in un’altra; talune poste, quindi, che nel sistema contabile nazionale trovano disciplina univoca, possono, invece, essere contabilizzati con tecniche diverse a seconda della loro classificazione in bilancio; appunto come si verifica per i crediti. Lo IAS 39 stabilisce le regole per la rilevazione e valutazione dei crediti commerciali e finanziari e sancisce la seguente classificazione:

- a) *attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico* (nel seguito *FVTPL*): crediti detenuti a breve termine per essere negoziati nel breve termine, nel contesto nazionale attualmente non esiste un mercato per questi strumenti finanziari;

- b) *attività disponibili per la vendita*: categoria residuale da utilizzare qualora non si intenda classificare il credito in maniera diversa;
- c) *finanziamenti e crediti*: attività finanziarie create dall'impresa fornendo denaro, beni o servizi direttamente a un debitore, ad eccezione di quelli originati con l'intenzione di essere venduti nel breve termine.

I crediti iscritti nella voce “finanziamenti e crediti” sono quelli che, nella normalità dei casi, rientrano la maggior parte dei crediti. I crediti in sede di rilevazione devono essere iscritti al *fair value* inclusivo dei costi di transazione. Negli esercizi successivi, i crediti devono, quindi, essere valutati per mezzo del così detto criterio del *costo ammortizzato*, utilizzando il tasso di interesse effettivo. Lo IASB statuisce, infatti, che le attività finanziarie devono essere valutate, come regola generale, al *fair value*, fatta eccezione per alcune casistiche, tra cui appunto “finanziamenti e crediti”. È fondamentale, perciò, determinare cosa sia il costo ammortizzato e come questo debba essere determinato.

Il costo ammortizzato è misurato dal valore iniziale dello strumento finanziario al netto di eventuali rimborsi di capitali aumentato - come dovrebbe essere nel caso di attività finanziarie - o diminuito - come dovrebbe essere nel caso di passività finanziarie - dell'ammortamento complessivo misurato con il criterio dell'interesse effettivo quale differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e dedotta qualsiasi eventuale riduzione di valore (*impairment loss*) o di irrecuperabilità. Laddove l'effetto sia rile-

vante, l'impresa è tenuta ad attualizzare il valore dei crediti di cui è in possesso<sup>129</sup>.

Il metodo del costo ammortizzato è una tecnica di tipo finanziario che rettifica l'ammontare registrato inizialmente per tener conto della maturazione degli interessi che porteranno gradualmente questo valore a quello nominale che sarà incassato. Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che rende uguali i valori attuali dei futuri pagamenti o incassi attesi su tutta la vita dello strumento finanziario ed il valore contabile dell'attività finanziaria; quando si calcola tale, tasso l'impresa deve stimare i flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali, ad esclusione delle future perdite su crediti. Nei principi contabili internazionali non è infatti prevista una voce denominata "accantonamento al fondo svalutazione crediti", determinata per tener conto delle perdite di inesigibilità stimate al termine dell'esercizio, ma viene stabilito che le attività finanziarie diverse da quelle come *FVTPL*, siano sottoposte, al termine di ogni esercizio, ad *impairment test*, al fine di individuare l'evidenza oggettiva di perdite di valore dell'attività non recuperabili in futuro. Il valore della perdita è misurato come differenza, tra il valore di carico del credito e il valore attuale dei flussi di cassa stimati attualizzati, utilizzando il tasso di interesse effettivo, che era stato determinato al momento della prima valutazione dell'attività; in conseguenza di ciò il valore contabile vie-

---

<sup>129</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 350-353.



ne ridotto direttamente o mediante una posta rettificativa e la contropartita viene iscritta a conto economico. La valutazione dell'*impairment test* deve essere operata prima di tutto in via analitica per le singole attività finanziarie rilevanti e successivamente collettivamente per tutte le attività che presentano un rischio di credito simile.

Un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie possono essere svalutate solo se vi è l'evidenza obiettiva della perdita di valore come conseguenza di eventi successivi alla prima contabilizzazione dell'attività e se la perdita ha un impatto sui futuri flussi di cassa: le perdite attese quali risultato di eventi futuri non vengono contabilizzate fino a quando l'evento non si verifica<sup>130</sup>.

Le altre due classificazioni dei crediti riguardano esclusivamente operazioni finanziarie, quindi crediti non derivanti dalla gestione operativa.

### **3.4.3 Valutazione dei crediti: esempio numerico.**

La *Scarpa s.r.l.* alla fine di ogni esercizio presenta la seguente massa di crediti commerciali che verranno incassati nell'esercizio successivo a quello di redazione del bilancio, in seguito alla politica dei pagamenti praticata dall'azienda:

---

<sup>130</sup> Si veda, Azzali S. – *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali* - Giappichelli, Torino, 2005, pagg. 249-250.

Tab. 3.20

| Anno | Crediti   | Percentuale di insolvenza |
|------|-----------|---------------------------|
| 2004 | € 130.000 | 1,50%                     |
| 2005 | € 143.000 | 1,40%                     |
| 2006 | € 150.000 | 1,45%                     |
| 2007 | € 120.000 | 2,00%                     |
| 2008 | € 118.000 | 2,30%                     |

Per i crediti relativi all'anno X+3 si sa che un creditore di Euro 500 ha presentato richiesta d'ammissione al concordato preventivo.

I crediti, come già accennato, sono di origine commerciale e derivano dal normale sfasamento dei pagamenti dovuto alle politiche aziendali dei crediti, quindi non sono fruttiferi di interessi.

L'ammontare dei crediti e le relative percentuali di insolvenza riflettono gli eventi economici già delineati nella trattazione del marchio commerciale (par. 3.2.3), ossia nell'esercizio 2007 si manifesta una crisi economica, con conseguente riduzione del volume dei crediti e contemporaneo aumento della percentuale del rischio di insolvenza.

I principi contabili nazionali consentono di svalutare masse di crediti omogenei, in base ad una percentuale del rischio di insolvenza. Detta percentuale emerge dalle statistiche aziendali elaborate impiegando i dati dell'insolvenza storicamente registrati. La valutazione dei crediti, per gli esercizi considerati, quindi è la seguente:

Tab. 3.21

| Anno | Crediti   | Percentuale di insolvenza | Fondo svalutazione crediti | Valore netto dei cediti |
|------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2004 | € 130.000 | 1,50%                     | € 1.950                    | € 128.050               |
| 2005 | € 143.000 | 1,40%                     | € 2.002                    | € 140.998               |
| 2006 | € 150.000 | 1,45%                     | € 2.175                    | € 147.825               |
| 2007 | € 120.000 | 2,00%                     | € 2.900                    | € 117.600               |
| 2008 | € 118.000 | 2,30%                     | € 2.714                    | € 115.286               |

Al momento dell'incasso dei crediti, nell'esercizio successivo a quello della loro iscrizione, si registrano mancati pagamenti realmente avvenuti per i seguenti importi:

Tab. 3.22

| Anno | Importo mancati pagamenti | Fondo svalutazione crediti | Perdita d'esercizio | Plusvalenza |
|------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 2004 | #                         | € 1.950                    | #                   | #           |
| 2005 | € 1.800                   | € 2.002                    | € 0                 | € 150       |
| 2006 | € 1.950                   | € 2.175                    | € 0                 | € 52        |
| 2007 | € 2.150                   | € 2.900                    | € 0                 | € 25        |
| 2008 | € 3.050                   | € 2.714                    | € 150               | € 0         |

I principi contabili internazionali, invece, non prevedono il fondo svalutazione crediti, ma sottopongono i crediti ad *impairment test* al fine di verificare perdite effettive e durature di valore. Come conseguenza di ciò le perdite per inesigibilità si manifestano solo al momento dell'incasso, ottenendo la seguente valutazione:

Tab. 3.23

| Anno | Svalutazione da<br><i>impairment test</i> | Perdita d'e-<br>sercizio | Effetto complessi-<br>vo su C.E. |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2004 | € 0                                       | #                        | € 0                              |
| 2005 | € 0                                       | € 1.800                  | € 1.800                          |
| 2006 | € 0                                       | € 1.950                  | € 1.950                          |
| 2007 | € 500                                     | € 2.150                  | € 2.650                          |
| 2008 | € 0                                       | € 2.550                  | € 2.550                          |

Dal confronto tra le due normative si ottengono le seguenti differenze per quanto riguarda il conto economico:

Tab. 3.24

| Anno | A) C.E. OIC | B) C.E. IASB | $\Delta$ (A-B) |
|------|-------------|--------------|----------------|
| 2004 | € 1.950     | € 0          | € 1.950        |
| 2005 | € 1.852     | € 1.800      | € 52           |
| 2006 | € 2.123     | € 1.950      | € 173          |
| 2007 | € 2.875     | € 2.650      | € 225          |
| 2008 | € 2.864     | € 2.550      | € 314          |

Fatta eccezione per il primo e l'ultimo esercizio, le cui operazioni non sono concluse, le differenze reali fra i due sistemi alternativi di redazione del bilancio, si riscontrano dall'esercizio 2005 all'esercizio 2006.

Da un punto di vista patrimoniale, considerando il valore d'iscrizione come il *fair value* registrato al momento dello scambio, le differenze di iscrizione dei crediti sono originate unicamente dal "Fondo svalutazione crediti", come si può evincere dal seguente prospetto:

Tab. 3.25

| Anno | A) S.P. OIC | B) S.P. IASB | $\Delta$ (B-A) |
|------|-------------|--------------|----------------|
| 2004 | € 128.050   | € 130.000    | € 1.950        |
| 2005 | € 140.998   | € 143.000    | € 2.002        |
| 2006 | € 147.825   | € 150.000    | € 2.175        |
| 2007 | € 117.100   | € 119.500    | € 2.400        |
| 2008 | € 115.286   | € 118.000    | € 2.714        |

### 3.5 I debiti.

#### 3.5.1 Criteri di valutazione dei debiti secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.

I debiti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione in bilancio d'esercizio, sono trattati nel principio contabile OIC 19, il quale è anche asservito all'analisi dei fondi rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto.

In via preliminare va detto che essendo debiti e costi due aspetti contabili correlati agli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di molteplici debiti sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei costi, se da questi originano. Per tale ragione, nel succitato OIC 19, i principi contabili relativi alla rilevazione dei debiti che originano da costi sono soltanto brevemente richiamati nei termini generali. Sono invece trattati appieno i debiti che sorgono da operazioni di-

verse da quelle che originano costi, come ad esempio quelli finanziari<sup>131</sup>.

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati, di solito, ad una data prestabilita. Nelle imprese le obbligazioni derivano, abitualmente, dall'acquisto di prodotti, merci e simili.

È importante non commettere l'errore di confondere i seguenti concetti:

- *debiti e fondi*: i debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri. Questi ultimi riguardano accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio;
- *debiti e impegni*: i debiti non vanno confusi con gli impegni, ovvero acconti per adempiere, in futuro, certe obbligazioni.

Nell'iscrizione a bilancio dei debiti si tengono in considerazione le seguenti variabili:

- origine;
- natura del creditore;
- scadenza;
- esistenza di garanzie;
- ripartizione per aree geografiche.

Riguardo l'origine dei debiti, quelli derivanti da acquisizione vanno iscritti nello stato patrimoniale, quando i rischi, oneri e benefici connessi alla proprietà, sono stati

---

<sup>131</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 448.

trasferiti. Normalmente per i beni acquistati (magazzino ed immobilizzazioni tecniche) il trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare:

- alla data di ricevimento del bene;
- alla data di spedizione (nell'ipotesi in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore).

Se il titolo di proprietà è stato trattenuto dal venditore, per ragioni di garanzia, o per richiesta dell'acquirente, il debito va iscritto in bilancio se gli oneri e i benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

L'OIC 19 specifica inoltre che:

- il debito si iscrive in bilancio anche se i beni ricevuti sono soggetti a collaudo o installazione;
- i debiti relativi a servizi si rilevano quando gli stessi sono stati resi, ovvero la prestazione è stata effettuata.

Si rilevano come acconti:

- gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopra esposte (da iscrivere come acconti fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni per l'acquisizione di immobilizzazioni);
- gli anticipi e depositi ricevuti da clienti, a fronte di vendite di prodotti e servizi (da iscrivere come acconti tra i debiti di stato patrimoniale fino al momento in cui la vendita è contabilizzata).

I crediti per acconti a fornitori o ad altri non possono essere compensati con i debiti verso gli stessi (salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti: in questo caso vanno iscritti fra le

attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione).

I debiti per operazioni di finanziamento vanno rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte.

In relazione alla natura del debitore, i debiti si distinguono in:

- debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);
- debiti verso consociate (con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti e altre consociate);
- anticipo da clienti;
- debiti verso soci per finanziamenti;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti previdenziali;
- prestiti obbligazionari;
- debiti verso istituti finanziari;
- debiti verso altri.

È necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello stato patrimoniale, a seconda della natura del credito, perché in mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che derivino dall'ordinaria attività commerciale.

L'OIC 19 intende, per consociate, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359, C.C., ma anche le imprese che si trovano sotto un comune controllo. L'indicazione dei debiti verso consociate è necessaria perché:



- le operazioni fra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente;
- tali debiti devono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti.

In relazione alla scadenza dei debiti le passività devono essere distinte nello stato patrimoniale tra:

- passività a *breve* o *correnti*: con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;
- passività a *medio lungo termine* o *non correnti*: con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Quello che rileva al fine dell'iscrizione a bilancio, non è l'esatta scadenza, ma l'esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Va, quindi, effettuata una valutazione per determinare, in base a elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi.

L'esistenza di garanzie a copertura di debiti è rilevante, in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori, non assistiti da garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali). I debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali devono essere indicati separatamente, con specifica indicazione della natura della garanzia in nota integrativa<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 449-450.

### **3.5.2 Criteri di valutazione dei debiti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

La problematica concernente la contabilizzazione dei debiti si inserisce nel più ampio contesto degli strumenti finanziari. Per questo, i debiti seguono in gran parte le disposizioni tecniche già esaminate nella presentazione dei crediti, con l'evidente differenza che le norme in questa circostanza sono applicate al fine di determinare il valore delle passività, anziché delle attività. Occorre, in aggiunta, considerare che i debiti rappresentano passività e come tali devono soddisfare determinate condizioni per poter essere rilevati in bilancio.

Per quanto concerne la collocazione in bilancio, i debiti rientrano, evidentemente tra le passività. Il *Framework*, par. 49 considera la passività come: “una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in un'uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici”.

I debiti rappresentano passività finanziarie definite dallo IAS 32 come “qualsiasi passività che sia:

- a) un'obbligazione contrattuale:
  - 1) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità;
  - 2) o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità;
- b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

- 1) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
- 2) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità”.

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

- *passività detenute a scopo di negoziazione;*
- *altre passività*, concepite come tutte le passività finanziarie che non rientrano nella precedente categoria.

Le imprese devono rilevare nel proprio stato patrimoniale una passività finanziaria quando, e solo quando, l'impresa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. I crediti e i debiti incondizionati, ad esempio, sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un'obbligazione legale a pagare, in contanti.

In sede di prima rilevazione, quindi, le passività finanziarie devono essere misurate al *fair value*. I costi di transazione sostenuti per l'acquisizione o l'emissione di passività finanziarie:

- non sono imputati alle passività classificate nella categoria degli strumenti finanziari rilevati al *fair value* al conto economico;
- sono incorporati nel valore delle passività se riferiti alle altre passività.

Negli esercizi successivi, tutte le passività finanziarie devono essere iscritte in bilancio al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, fatta eccezione per le:

- passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico, valutate al *fair value*, fatta eccezione per i derivati che sono passività nonché, contestualmente, sono correlati e devono essere regolati con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui *fair value* non può essere valutato attendibilmente; queste passività finanziarie devono essere valutate al costo;
- passività finanziarie che originano dal mantenimento in bilancio di un'attività finanziaria dismessa che non soddisfa le condizioni per poter essere eliminata dal bilancio e sono contabilizzate utilizzando l'approccio del coinvolgimento residuo<sup>133</sup>.

---

<sup>133</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 456-458.

Lo IAS 39 precisa che ai debiti a breve termine, quali i debiti commerciali, non si applica il costo ammortizzato, ma devono essere valutate sempre al *fair value*<sup>134</sup>.

Lo IAS 39 specifica le fattispecie concernenti la *de-recognition* dei debiti, l'impresa deve eliminare una passività finanziaria (o parte di questa) quando, e solo quando, questa viene estinta, ovverosia quando l'obbligazione è adempiuta, cancellata o scaduta. La Guida operativa aggiunge che una passività finanziaria deve considerarsi estinta quando il debitore:

- regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o
- è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) dalla legge o dal creditore.

Un debitore che paga un terzo per assumersi un'obbligazione può estinguere la passività solo nel caso in cui le sopracitate condizioni siano soddisfatte.

È, poi, importante sottolineare che nel caso in cui, l'impresa abbia trasferito un'attività senza trasferirne sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici e mantenga il controllo dell'attività trasferita, l'impresa continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo, ossia nella misura in cui essa si espone alle variazioni

---

<sup>134</sup> Si veda, Azzali S. – *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali* - Giappichelli, Torino, 2005, pag. 260.

del valore dell'attività trasferita e contestualmente iscrive una passività associata<sup>135</sup>.

Lo IAS 39, par. 31, fornisce tra gli altri il seguente esempi del *coinvolgimento residuo*:

- quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è il minore tra l'importo dell'attività e l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che l'entità potrebbe dover ripagare (importo della garanzia).

### **3.5.3 Valutazione dei debiti: esempio numerico.**

I criteri di valutazione previsti dallo IASB e dall'OIC dei debiti commerciali sono i medesimi. Viene comunque proposto un esempio numerico, tenendo conto che i debiti vanno iscritti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione dell'obbligazione contratta.

Per i debiti non si può prevedere alcuna posta rettificativa, ad eccezione di sconti ed abbuoni, in quanto il pagamento dei debiti in misura inferiore al loro valore nominale è previsto solo nel caso in cui l'azienda viene dichiarata fallita o utilizza qualche altra procedura concorsuale e quindi si troverà a redigere il bilancio di liquidazione e non quello ordinario di esercizio.

---

<sup>135</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 459-460.

La *Scarpa s.r.l.* presenta i seguenti debiti commerciali, alla fine di ogni esercizio, che pagherà nell'esercizio successivo a quello di redazione del bilancio:

Tab. 3.26

| Anno | Debiti   |
|------|----------|
| 2004 | € 20.000 |
| 2005 | € 23.000 |
| 2006 | € 25.000 |
| 2007 | € 22.000 |
| 2008 | € 26.000 |

Entrambi i sistemi di principi contabili prevedono l'imputazione dei debiti nel passivo dello stato patrimoniale, quindi i due prospetti di stato patrimoniale risultano essere identici, e caratterizzati dall'iscrizione dei debiti al loro valore nominale:

Tab. 3.27

| Stato Patrimoniale - Passività |          |
|--------------------------------|----------|
| Anno                           | Debiti   |
| 2004                           | € 20.000 |
| 2005                           | € 23.000 |
| 2006                           | € 25.000 |
| 2007                           | € 22.000 |
| 2008                           | € 26.000 |

Per quanto concerne il contenuto del conto economico si può presupporre che i debiti sono collegati all'acquisizione di beni o servizi essenziali per lo svolgimento del ciclo produttivo, quindi si avranno dei costi per il controvalore dei debiti:

Tab. 3.28

| Conto Economico |          |
|-----------------|----------|
| Anno            | Costi    |
| 2004            | € 20.000 |
| 2005            | € 23.000 |
| 2006            | € 25.000 |
| 2007            | € 22.000 |
| 2008            | € 26.000 |

### 3.6 Le operazioni in valuta estera.

#### 3.6.1 Criteri di valutazione delle operazioni in valuta estera secondo i principi contabili elaborati dall' OIC e le disposizioni del Codice Civile.

I crediti e i debiti, in valuta, originano da transazioni poste in essere con operatori non nazionali e regolamentate con monete diverse dall'Euro.

Le operazioni di vendita e di acquisto con operatori extra-Euro, qualora il regolamento sia differito, generano crediti e debiti in valuta che sono regolarizzati in funzione dei tassi di cambio intercorrenti tra le rispettive monete. Pertanto, al momento dello scambio, in contabilità, essi devono assumere un controvalore espresso in moneta di conto, che corrisponde al tasso di cambio in tale momento esistente. Se le suddette operazioni si concludono prima della chiusura dell'esercizio, sotto il profilo valutativo non si pone alcun problema, in quanto le differenze derivanti dall'applicazione dei tassi di cambio vigenti alla data di origine dell'operazione (acquisto o vendita) rispetto a



quelle derivanti dall'applicazione dei medesimi alla data di incasso/pagamento, generano componenti di reddito positivi o negativi (utili o perdite su cambi) di competenza dell'esercizio in chiusura<sup>136</sup>. Problemi, invece, sorgono quando tra la data di origine dell'operazione (acquisto o vendita) e quella di incasso/pagamento intercorre la data di chiusura del bilancio di esercizio, solitamente il 31-12.

Le norme di riferimento per le operazioni in valuta estera sono gli artt. 2425-*bis*, comma 2 e 2426, punto 8 *bis* e l'OIC 26.

La rilevazione in contabilità delle attività e passività originariamente espresse in moneta estera deve avvenire nella moneta nazionale di conto del paese, dove è situata l'impresa che redige il bilancio. L'art. 2423, comma 5, del Codice Civile dispone che "il bilancio deve essere redatto in unità di Euro, senza cifre decimali ..."

Il cambio da utilizzare per operare la conversione nella moneta nazionale è il cambio del giorno in cui si è effettuata l'operazione. Tale cambio è detto *cambio storico*. Giunti a scadenza, i crediti e i debiti in moneta estera vengono incassati o pagati. In questo momento, occorre confrontare il cambio storico con il cambio di regolamento. Il *cambio di regolamento* è il cambio in vigore alla data in cui l'attività viene realizzata o la passività estinta.

La situazione più semplice si verifica quando il cambio di regolamento alla data dell'incasso o del pagamento coincide con il cambio storico alla data in cui è sta-

---

<sup>136</sup> Si veda Provasoli A. – Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio – Egea, Milano, 2004, pag 194.

ta effettuata l'operazione. Se invece, come frequentemente accade, il cambio di regolamento alla data dell'incasso o del pagamento non coincide con il cambio storico alla data in cui è stata effettuata l'operazione, l'importo in Euro effettivamente pagato o riscosso non è uguale al valore del debito o del credito iscritto in contabilità. In questo caso, la differenza rappresenta un utile o una perdita su cambi. Ovviamente, gli utili e le perdite su cambi possono derivare sia dalle attività che dalle passività in valuta estera. Essi vanno rappresentati nel conto economico, come componenti di reddito di natura finanziaria, e iscritti nella voce C.17 *bis* "utili e perdite su cambi".

Se il regolamento è avvenuto, entro la chiusura dell'esercizio, gli utili e le perdite su cambi sono *realizzati*.

Se alla fine del periodo amministrativo, l'attività o la passività non è stata realizzata o estinta, ma è ancora iscritta in contabilità, si pone il problema della valutazione. Poiché non è ancora avvenuto il regolamento, tali attività sono ancora iscritte in contabilità al cambio storico, ossia al cambio del giorno in cui sono sorte. Tale cambio, tuttavia, potrebbe non essere più espressivo del reale valore dell'attività o della passività. Si pone, dunque, il problema dell'aggiornamento monetario. È necessario, cioè, stimare le perdite e gli utili su cambi che si manifesteranno in esercizi futuri, quando l'attività verrà realizzata o la passività estinta, ma che sono di competenza di quello in chiusura. In mancanza di un cambio di regolamento dell'operazione, occorre individuare un cambio di riferimento, che consenta di far emergere gli utili o le perdite di

competenza dell'esercizio in modo obiettivo. Tale valore è individuato nel cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite su cambi, che emergono dal confronto tra il cambio storico e il cambio di chiusura dell'esercizio, sono *utili e perdite presunti*. Essi, infatti, non sono ancora definitivamente realizzati, ma emergono da una valutazione, sia pure condotta sulla base di elementi obiettivamente dimostrabili.

A questa regola fanno eccezione le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta, devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole.

Una volta iscritte nel conto economico le differenze positive e negative, che derivano dalla conversione delle partite in valuta al cambio di fine esercizio, si deve evitare che queste possano originare redditi da distribuire ai soci. Almeno per la parte corrispondente al presunto utile netto da conversione, infatti, tale reddito non è stato ancora realizzato. Se gli utili su cambi non realizzati sono superiori alle perdite su cambi non realizzate (ovvero si rileva un utile netto su cambi non realizzati), la differenza positiva deve essere accantonata, ai sensi dell'art. 2426, punto 8 *bis*, in una riserva non distribuibile di patrimonio netto fino al suo realizzo. La costituzione di tale riserva ha la funzione di impedire la distribuzione di utili non ancora realizzati.

Poiché, come indicato dalla norma, utili e perdite presunti su cambi devono essere iscritti nel conto eco-

nomico, la riserva non distribuibile non può essere formata direttamente, in contropartita all'attribuzione di un maggiore valore alle attività in moneta estera o di minor valore alle passività. Al contrario, essa deve sempre costituirsi indirettamente, ad esempio mediante destinazione dell'utile netto dell'esercizio. La riserva per utili netti su cambi non realizzati può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti. Per le operazioni sorte in esercizi precedenti, gli utili e le perdite su cambi si ottengono confrontando il valore delle attività e passività in valuta alla fine dell'esercizio con il valore delle stesse nel bilancio dell'esercizio precedente.

Dopo la prima iscrizione della riserva, alla fine di ogni esercizio occorre adeguare l'importo della riserva in base all'andamento dei cambi. Per operare tale adeguamento, occorre tenere conto che la finalità della riserva è quella di evitare la distribuzione dell'utile netto su cambi, complessivamente formatosi nel corso degli esercizi e non ancora realizzato, piuttosto che impedire la distribuzione della quota di utile netto su cambi, rilevato nel singolo esercizio. Pertanto, al termine di ogni anno occorre rideeterminare l'importo complessivo degli utili e delle perdite non realizzati su cambi<sup>137</sup>.

L'OIC 1 prevede che quando nonostante l'iscrizione nel conto economico degli utili netti su cambi non realizzati l'esercizio chiuda con una perdita, non è necessario

---

<sup>137</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pagg. 674-692.

operare alcun accantonamento. La finalità della norma civilistica, infatti, è quella di evitare che vengano distribuiti utili non realizzati e ciò, evidentemente, non può avvenire in caso di perdita. Allo stesso modo, quando il risultato d'esercizio è un utile di importo inferiore all'utile netto realizzato derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in moneta estera, l'importo da iscrivere nella riserva non distribuibile è l'intero utile dell'esercizio (sempre detratti gli eventuali accantonamenti obbligatori alla riserva legale).

### **3.6.2 Criteri di valutazione delle operazioni in valuta estera secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

Il principio contabile internazionale che tratta le operazioni in valuta è lo IAS 21- *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*.

Le operazioni in valuta estera sono operazioni espresse (o che devono essere eseguite) in una valuta diversa da quella funzionale; tali operazioni devono essere inizialmente rilevate - al momento definito dai singoli IAS/IFRS – nella loro valuta funzionale.

Per meglio comprendere la definizione di operazioni in valuta, fornita dallo IAS 21, occorre prendere in considerazione l'interpretazione del SIC 30 che distingue, invece, tra:

- *valuta funzionale, (functional currency)*, intesa come la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'impresa opera;

- *moneta di presentazione*, (presentation currency), la moneta in cui l'impresa presenta il proprio bilancio.

Lo IASB richiede che l'impresa predisponga il bilancio adottando la *valuta funzionale*, in base al criterio dell'ambiente economico prevalente, identificato con l'ambiente in cui l'impresa principalmente genera e utilizza disponibilità liquide. Per determinare quale sia l'ambiente economico prevalente, lo IAS 21, par. 9, richiama i seguenti fattori:

- la valuta che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi;
- la valuta del Paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;
- la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi.

Il criterio della valuta funzionale è applicato a:

- operazioni di compravendita di servizi o beni in valuta estera;
- operazioni di finanziamento quando l'ammontare è espresso in valuta estera;
- operazioni di acquisizione o dismissione di beni o estinzione di passività in valuta estera<sup>138</sup>.

Da queste osservazioni si evince che la valuta vigente nel paese in cui l'impresa opera potrebbe non essere la

---

<sup>138</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pagg. 365-366.

valuta nella quale il mercato e/o i governi determinano i prezzi di vendita. Le valute estere sono le valute, diverse dalla valuta funzionale, per le quali si applicano i criteri di conversione nella moneta funzionale; ne consegue che le operazioni in valuta estera sono registrate nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera, in vigore alla data dell'operazione<sup>139</sup>.

Il riferimento alla moneta funzionale e la più generale impostazione dello IASB in merito alla moneta di conto da utilizzare per la presentazione del bilancio rappresentano un'ulteriore specificazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La scelta della moneta di conto, infatti, non deve considerare solo la moneta legale dello Stato in cui l'impresa è domiciliata. Piuttosto, la moneta di conto deve fornire informazioni che siano utili per gli utilizzatori e che riflettano l'effettiva sostanza economica delle operazioni più significative effettuate. Pertanto, se una specifica moneta è utilizzata in misura rilevante, oppure ha un impatto importante sulla complessiva economia dell'impresa, questa può essere scelta come moneta di presentazione del bilancio<sup>140</sup>.

Secondo lo IAS 21, sono previsti trattamenti differenti per le attività e le passività in valuta classificate co-

---

<sup>139</sup> Si veda Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004, pag. 214.

<sup>140</sup> Si veda Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005, pag. 676.

me partite monetarie e quelle classificate come partite non monetarie.

Le *partite monetarie* sono definite come attività e passività che saranno incassate o pagate il cui importo è prefissato o quanto meno determinabile, come per esempio: i benefici per i dipendenti, che devono essere pagati in contanti; i crediti e debiti in valuta.

Le *partite non monetarie* si caratterizzano per l' assenza di un diritto a ricevere, o un obbligo a consegnare, una quantità fissa o determinabile di unità in valuta. Alcuni esempi sono forniti da anticipi per l'acquisto di beni e servizi, avviamento, attività immateriali, rimanenze, immobili, impianti e macchinari.

È evidente che, per quanto concerne la classificazione delle voci attive e passive in valuta, il principio contabile internazionale stabilisce innanzitutto che le poste monetarie e le poste non monetarie siano classificate separatamente, secondo la loro natura. È la natura delle partite in oggetto che determina le differenti modalità di conversione da utilizzare.

Altro aspetto rilevante è che lo IAS 21 considera conversione il passaggio dalle valute estere alla valutazione funzionale e traduzione il passaggio dalla valuta funzionale alla moneta di presentazione. Se l'impresa utilizza una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale, tutte le differenze di cambio devono essere rilevate in una componente separata del patrimonio netto.

Per quanto concerne la conversione nella valuta funzionale, come già osservato, il principio internazionale suddivide le partite in valuta in "monetarie" e "non mone-



tarie”. A ogni data di riferimento del bilancio gli elementi denominati in valuta sono convertiti nel seguente modo:

- 1) gli *elementi monetari* in valuta estera, costituiti da denaro posseduto e attività e passività da ricevere o pagare in ammontare di denaro fissi e determinabili, senza alcuna distinzione in funzione della loro durata, devono essere convertiti utilizzando il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio (come previsto anche dalla normativa nazionale). Quanto esposto è valido anche per i crediti finanziari iscritti fra le immobilizzazioni ed anche in tal caso senza distinzione in funzione della durata;
- 2) gli *elementi non monetari*, valutati al costo storico in valuta estera, devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione (cambio storico), come previsto anche dalla normativa nazionale; gli elementi non monetari valutati al *fair value* espresso in valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del *fair value*, ovvero il cambio del momento al quale è riferita la valutazione<sup>141</sup>.

Le differenze di cambio connesse all’estinzione, all’iscrizione in bilancio di elementi monetari a tassi differenti da quelli a cui erano stati iscritti o alla variazione nel tasso di cambio tra la data dell’operazione e la data del regolamento sono imputate a conto economico. Se, però, un utile o una perdita è rilevato direttamente a patrimonio

---

<sup>141</sup> Si veda Provasoli A. – Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio – Egea, Milano, 2004, pagg. 211-215.

netto - come nel caso delle variazioni di principi contabili, correzioni di errori, rivalutazioni, ecc. - anche i componenti di cambio devono essere rilevati a patrimonio netto e sono determinati sulla base delle disposizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di riferimento sotto-stanti<sup>142</sup>.

La principale differenza dai principi contabili nazionali risiede nella caratteristica dello IAS 21 di non prevedere l'imputazione ad apposita riserva dell'eventuale utile netto su cambi di fine esercizio.

### **3.6.3 Valutazione delle operazioni in valuta estera: esempio numerico.**

La valutazione delle operazioni in valuta ci fa cogliere un altro elemento di differenza tra i due sistemi di principi contabili, in particolare viene dato risalto alla logica prudenziale dei principi contabili nazionali in tema di utili su cambi.

Considerando sempre la fattispecie della *Scarpa s.r.l.* che contrae sistematicamente debiti commerciali in Dollari USA per l'acquisto di materie plastiche e crediti per la vendita di prodotti finiti in Sterline inglesi. Lungo i tre anni presi in considerazione, si considerano solo le operazioni in valuta effettuate a cavallo dei periodi amministrativi:

---

<sup>142</sup> Si veda Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 367.

Tab. 3.29

| Data Operazione | Fattispecie | Importo in valuta | Tasso di cambio <sup>143</sup> | Importo in Euro |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| a) 04/11/2005   | debito      | \$2.000           | 1,1933                         | € 1.676,02      |
| b) 05/12/2005   | credito     | £4.000            | 0,6773                         | € 5.905,80      |
| 30/12/2005      | \$ Dollaro  | \$2.000           | 1,1797                         | € 1.695,35      |
| 30/12/2005      | £ Sterlina  | £4.000            | 0,6853                         | € 5.836,86      |
| a. 04/01/2006   | debito      | \$2.000           | 1,2083                         | € 1.655,22      |
| b. 03/02/2006   | credito     | £4.000            | 0,6791                         | € 5.890,15      |
| c) 08/11/2006   | debito      | \$5.000           | 1,2776                         | € 3.913,59      |
| d) 11/12/2006   | credito     | £2.000            | 0,6772                         | € 2.953,34      |
| 29/12/2006      | \$ Dollaro  | \$5.000           | 1,317                          | € 3.796,51      |
| 29/12/2006      | £ Sterlina  | \$5.000           | 0,6715                         | € 7.446,02      |
| c. 08/01/2007   | debito      | \$5.000           | 1,3006                         | € 3.844,38      |
| d. 09/02/2007   | credito     | £2.000            | 0,66755                        | € 2.996,03      |
| e) 26/11/2007   | debito      | \$4.500           | 1,4845                         | € 3.031,32      |
| 31/12/2007      | \$ Dollaro  | \$4.500           | 1,4721                         | € 3.056,86      |
| e. 25/01/2008   | debito      | \$4.500           | 1,4705                         | € 3.060,18      |
| f) 16/12/2008   | credito     | £5.000            | 0,8936                         | € 5.595,34      |
| g) 19/12/2008   | debito      | \$2.500           | 1,394                          | € 1.793,40      |
| 31/12/2008      | \$ Dollaro  | \$2.500           | 1,3917                         | € 1.796,36      |
| 31/12/2008      | £ Sterlina  | £5.000            | 0,9525                         | € 5.249,34      |
| f. 16/02/2009   | credito     | £5.000            | 0,8945                         | € 5.589,71      |
| g. 19/02/2009   | debito      | \$2.500           | 1,2765                         | € 1.958,48      |

Per le su esposte operazioni in valuta i principi contabili nazionali, prevedono la rilevazione dei tassi di cambio al momento di origine dell'operazione al 31/12 ed alla data di regolamento. Analoga previsione è fornita dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ma con la particolarità che deve essere rilevato il tasso di cambio della

<sup>143</sup> Tassi di cambio tratti dal sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi - [www.uif.bancaditalia.it](http://www.uif.bancaditalia.it).

moneta funzionale e non quello della moneta di redazione del bilancio qualora siano differenti.

I principi contabili nazionali, come già enunciato, prevedono il confronto tra il tasso di cambio della data dell'operazione e quello al 31/12. Se dal confronto emerge un utile netto su cambi, questo deve essere accantonato in apposita riserva che può essere utilizzata per copertura di perdite o al momento del realizzo. Ai fini della nostra valutazione si ipotizza che la società annualmente realizza un utile d'esercizio maggiore dell'utile netto su cambi e che non vi siano perdite provenienti da esercizi precedenti. Per i cinque anni, quindi, si avranno le seguenti valutazioni:

Tab. 3.30

| Anno | Utile netto su cambi presunti | Utile netto su cambi realizzato | Riserva adeguamento cambi |
|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2005 | -€ 88,26                      | #                               | € 0,00                    |
| 2006 | € 92,01                       | € 93,42                         | € 92,01                   |
| 2007 | -€ 25,53                      | -€ 30,25                        | € 0,00                    |
| 2008 | -€ 348,96                     | -€ 3,33                         | € 0,00                    |
| 2009 | #                             | € 178,26                        | #                         |

Per quanto riguarda la valutazione secondo i principi contabili internazionali non vi è alcuna distinzione tra utili su cambi presunti e realizzati, infatti, vengono entrambi considerati utili d'esercizio. Per una migliore comparazione, però nel prospetto seguente è stata introdotta la distinzione tra gli utili (o perdite) derivanti dal confronto tra i tassi di cambio effettuati al 31/12 e gli utili (o perdite) de-

rivanti tra i tassi di cambio tra la data di regolamento e il 31/12 o la data di origine della posta in valuta, a seconda se la valutazione riguarda o meno due esercizi. Riepilogando si ottiene:

Tab. 3.31

| Anno | Utile netto su cambi al 31/12 | Utile netto su cambi realizzato | Totale utili su cambi |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2005 | -€ 88,26                      | € 0,00                          | -€ 88,26              |
| 2006 | € 92,01                       | € 93,42                         | € 185,43              |
| 2007 | -€ 25,53                      | -€ 30,25                        | -€ 55,78              |
| 2008 | -€ 348,96                     | -€ 3,33                         | -€ 352,29             |
| 2009 | € 0,00                        | € 178,26                        | € 178,26              |

Le operazioni in valuta non comportano alcuna differenza per quanto concerne l'imputazione a conto economico, in quanto entrambi i sistemi di principi contabili prevedono l'iscrizione a conto economico, sia degli utili realizzati, sia di quelli sperati. La differenza tra i due sistemi di principi contabili riguarda la distribuzione degli utili, che è una problematica estranea al conto economico, in quanto, in questa fattispecie, incide solo sulle poste del patrimonio netto. Per i motivi appena enunciati si propone il solo confronto tra lo stato patrimoniale civilistico e quello disciplinato dallo IASB.

Lo stato patrimoniale disciplinato dall'OIC risulta il seguente:

Tab. 3.32

| Anno | A) S.P. OIC |           |                              |             |
|------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|
|      | a) Crediti  | b) Debiti | c) Riserva adeguamento cambi | a-b-c       |
| 2005 | € 5.837     | € 1.695   | € 0                          | € 4.141,51  |
| 2006 | € 2.978     | € 3.797   | € 92                         | -€ 910,11   |
| 2007 | € 0         | € 3.057   | € 0                          | -€ 3.056,86 |
| 2008 | € 5.249     | € 1.796   | € 0                          | € 3.452,98  |

Lo IASB, invece, prevede il seguente schema di stato patrimoniale:

Tab. 3.33

| Anno | B) S.P. IASB |           |          |
|------|--------------|-----------|----------|
|      | a) Crediti   | b) Debiti | a-b      |
| 2005 | € 5.837      | € 1.695   | € 4.142  |
| 2006 | € 2.978      | € 3.797   | -€ 818   |
| 2007 | € 0          | € 3.057   | -€ 3.057 |
| 2008 | € 5.249      | € 1.796   | € 3.453  |

Le differenze riguardanti lo stato patrimoniale, tra i due sistemi di principi contabili, riguardano esclusivamente la “Riserva adeguamento cambi” che non è contemplata dallo IASB, per cui risulta:

Tab. 3.34

| Anno | $\Delta (B-A)$ |
|------|----------------|
| 2005 | € 0            |
| 2006 | € 92           |
| 2007 | € 0            |
| 2008 | € 0            |

L'esempio proposto propone un'unica differenza nel 2006, tra le due discipline di bilancio, che è causata da un utile netto presunto su cambi, che comporta per i principi contabili nazionali, l'iscrizione per tale somma di una apposita riserva. I principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 21, invece, considerano distribuibili gli utili su cambi derivanti dall'aggiornamento del tasso di cambio al 31/12.

L'esempio, basandosi sui tassi di cambio realmente registrati alle date delle operazioni su descritte, mostra per un solo esercizio un utile netto su cambi presunto, quindi derivante dall'aggiornamento del tasso di cambio al 31/12, non fa, però, cogliere appieno le reali differenze tra i due sistemi di principi contabili. Basta ipotizzare che l'impresa sistematicamente registra utili presunti su cambi per importi considerevoli e che poi li distribuisca ai soci, come consentito dallo IAS 21, in quanto vengono considerati utili realizzati, per capire le reali differenze tra la normativa prevista dall'OIC e quella prevista dallo IASB.

## Bibliografia

-  Anselmi L. – *Principi contabili internazionali anche per le PMI?* – in *Brescia & Futuro (rivista dell'ordine dei dottori commercialisti di Brescia) - L'angolo della cultura economica*, anno XIX, n. 1 2008;
-  Antonelli V. – D'Alessio R. – Dell'Atti V. – *Analisi di bilancio e Basilea 2* – Ipsoa, Milano, 2007;
-  Azzali S. – *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali* - Giappichelli, Torino, 2005
-  Bandettini L. – *Una prima lettura del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS* – CEDAM, Padova, 2006;
-  Bandettini L. – *Una prima lettura del bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS* – CEDAM, Padova, 2006;
-  Casò M. – *La transizione agli IAS: la descrizione del problema, le regole attuali, gli sviluppi attesi, le implicazioni gestionali e la situazione in Italia* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti* , 1/2003;
-  Ceccherelli A. – *Il linguaggio dei bilanci*, 7° edizione – Le Monnier, Firenze, 1961;
-  Dezzani F.. – “*Principi civilistici*” e “*Principi IAS/IFRS*”: “*Sistemi alternativi*” per la redazione del bilancio di esercizio - *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale* , maggio-giugno 2006;
-  Ferrero G. – *I complementari principi della “chiarezza” della “verità” e della “correttezza” nella redazione del bilancio d'esercizio: contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato Codice Civile* – Giuffrè Editore, Milano, 1991;



-  Ferrero G. – *La valutazione del capitale di bilancio: logica economica-quantitativa della valutazione legislazione vigente e direttive comunitarie, principi contabili* – Giuffrè Editore, Milano, 1988;
-  Fortunato S. - *Le immobilizzazioni immateriali fra disciplina legale e principi contabili* – in *Le Immobilizzazioni immateriali, atti del convegno*, Cacucci Editore, Bari 2000;
-  Frizzera B. – *Guida alla contabilità e bilancio* – della collana *Guida pratica fiscale* – Il Sole 24 Ore, Milano, 2008;
-  Giunta F. e Pisani M. – *Il bilancio* – Apogeo, Milano, 2005;
-  Giussani A. – *La comparabilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti* , 3/2003;
-  Maragon F. – *I bilanci delle piccole e medie imprese: lo IASB propone un nuovo standard per le società non quotate* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti* , 3/2007;
-  Massari M. – Zanetti L. – *Valutazione* – McGraw-Hill, Milano, 2008;
-  Onida P. – *Il bilancio d'esercizio nelle imprese – significato economico del bilancio problemi di valutazione* – Giffrè, Milano, 1974;
-  Pesole D. – “Tremonti: sui bond attendo per oggi il via libera della UE”, in *Il Sole 24 ore*, n. 50, 20 febbraio 2009;
-  Pisoni P.- Bava F. - Busso D. - Devalle A - *Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS* , Egea, Milano 2007;
-  Provasoli A. – *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione* – Giuffrè, Milano, 1974;
-  Provasoli A. – *La modifica della disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS* - in *Rivista dei Dottori Commercialisti* , 3/2003;

-  Provasoli A. – *Management – Volume 2 – Amministrazione e Bilancio* – Egea, Milano, 2004;
-  Roscini Vitali F. – Vinzia M. A. – *Fair value* – Il Sole 24 ore, Milano, 2003;
-  Santesso E. – Sòstero U. – *I principi contabili per il bilancio d'esercizio* – Il Sole 24 ore, Milano, 2001;
-  Superti Furga F. – *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* – Giuffrè Editore, Milano, 2004;
-  Zurzolo A. – I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS – in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2003.

### **Sito grafia**

- @ Agenzia del Territorio – [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it);
- @ Redazione – “Ue sostiene le microimprese. Patriciello ‘Importante proposta in un momento difficile per l’economia’”, in *il Settimanale del Molise – edizione on-line*, [www.informamolise.com](http://www.informamolise.com), 6 marzo 2009;
- @ Ufficio Italiano dei Cambi - [www.uif.bancaditalia.it](http://www.uif.bancaditalia.it);
- @ [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu) per la consultazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS approvati dall’Unione Europea;
- @ [www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it) per la consultazione dei principi contabili nazionali.